



GUIDA PRATICA SUL SOVRAINDEBITAMENTO

SECONDO IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA (D. LGS. 14/2019 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)





GUIDA PRATICA SUL SOVRAINDEBITAMENTO
secondo il Codice della Crisi d'Impresa
e dell'Insolvenza (D. Lgs. 14/2019 e successive
modifiche e integrazioni)

A cura della
Commissione di Studio UNGDCEC
“Sovraindebitamento”

(ultimo aggiornamento: Marzo 2026)

Fondazione Centro Studi UNGDCEC – Quaderno Knos 38

GUIDA PRATICA SUL SOVRAINDEBITAMENTO

C.C.I.I. (D. Lgs. 14/2019 e s.s.)

*A cura della
Commissione di Studio UNGDCEC
“Sovraindebitamento”*

Delegato Giunta UNGDCEC

Federico GIOTTI

Co-delegato Giunta UNGDCEC

Alessio SARAULLO

Delegati Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Gaia CECCHERINI

Danilo DI GIACOMO

Claudia MENAGUALE

Presidente Commissione

Eleonora FUMAGALLI

Segretario Commissione

Andrea STOPPELLI

Referenti dei gruppi di lavoro

Marco BOLOGNESI, Simone CORRIERI, Francesco DIANA, Margherita MANNUCCI, Andrea STOPPELLI

Hanno partecipato alla stesura del presente lavoro i seguenti componenti della Commissione:

Gabriella ARMANO, Rita CADONI, Erika CAPOBIANCO, Alessandro DE GIOSA, Marco DI VICO, Isabella FOLTRAN, Francesco MONDARDINI, Virginia MONTESANO, Simone NANNI, Sara PERILLO, Alessia PROIETTI, Valentina RIZZO, Ugo TAGLIARENI, Luigi TUCCI, Arcangelo VACCA, Stella VELLA

SOMMARIO

<u>PREFAZIONE.....</u>	<u>9</u>
-------------------------------	-----------------

<u>PREMESSA.....</u>	<u>11</u>
-----------------------------	------------------

<u>CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE</u>	<u>13</u>
---	------------------

1.1 - INTRODUZIONE.....	13
1.1.1 EVOLUZIONE NORMATIVA	13
1.2 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO E LIMITI ALL'ACCESSO ALLE PROCEDURE	17
1.2.1 LA NOZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO	17
1.2.2 LA MERITEVOLEZZA	20
1.3 - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO	25
1.3.1 CONSUMATORE	26
1.3.2 IMPRENDITORE CESSATO	28
1.3.3 IMPRESA AGRICOLA.....	29
1.3.4 IMPRESA MINORE “SOTTO-SOGLIA” NON SOGGETTA A FALLIMENTO.....	30
1.3.5 START-UP INNOVATIVA	32
1.3.6 PROFESSIONISTI, ARTISTI E LAVORATORI AUTONOMI...	33
1.3.7 ENTI NON COMMERCIALI TERZO SETTORE E ALTRI DEBITORI.....	33
1.3.8 IL DEBITORE INCAPIENTE.....	34
1.4 - GLI ATTORI DELLA CRISI	34
1.4.1 L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)	34
1.4.2 GESTORE DELLA CRISI.....	40
1.4.3 ADVISOR DEL DEBITORE: RUOLO E FUNZIONI	49
1.5 - COMPENSI DELL'OCC E DEL GESTORE	50

<u>CAPITOLO 2 - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....</u>	<u>53</u>
--	------------------

2.1 - CENNI INTRODUTTIVI DI INQUADRAMENTO DELL'ISTITUTO	53
2.2 - REQUISITI DI ACCESSO	56
2.2.1 REQUISITI OGGETTIVI	56
2.2.2 REQUISITI SOGGETTIVI	58
2.3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	60
2.4 - LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE...	67
2.4.1 LA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	70
2.4.2 LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO EX ART. 124- BIS D. LGS. N. 385/1993	72
2.5 - L'APERTURA E L'OMOLOGAZIONE DEL PIANO ED I RELATIVI EFFETTI	74
2.6 - L'ESECUZIONE DEL PIANO	79
2.7 - EFFETTI DELLA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE	82

CAPITOLO 3 - IL CONCORDATO MINORE.....86

3.1 - CENNI INTRODUTTIVI DI INQUADRAMENTO DELL'ISTITUTO	86
3.2 - REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORDATO MINORE.....	90
3.3 - CONTINUITÀ DIRETTA O INDIRETTA	95
3.3.1 CONTINUITÀ DIRETTA	95
3.3.2 CONTINUITÀ INDIRETTA	97
3.3.3 LIMITI SOGGETTIVI.....	98
3.3.4 IMPLICAZIONI OPERATIVE.....	98
3.4 - IL RUOLO DELLA FINANZA ESTERNA.....	98
3.4.1 FINANZA ESTERNA NEI PIANI IN CONTINUITÀ.....	99
3.4.2 FINANZA ESTERNA NEI PIANI LIQUIDATORI	99
3.4.3 MODALITÀ DI IMPIEGO	99
3.4.4 LIMITI ALL'ALLOCAZIONE DELLA FINANZA ESTERNA ..	100
3.4.5 ASPETTI PRATICI.....	100
3.5 - LA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	101
3.6.1 GIUDIZIO D'UFFICIO	101
3.6.2 PARAMETRI DI VALUTAZIONE	101

3.6.3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE	102
3.6.4 ASPETTI PRATICI	102
3.6 - LA PROPOSTA AI CREDITORI	102
3.6.1 ABSOLUTE E RELATIVE PRIORITY RULE	104
3.6.2 IL TRATTAMENTO DEI MUTUI A GARANZIA REALE NEL CONCORDATO MINORE	105
3.7 - LA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO	106
3.8 - L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO	107
3.9 - EFFETTI DELLA REVOCA DEL CONCORDATO.....	108
3.10 - INFORMATIVA PERIODICA DELL'OCC.....	109
3.11 - LA RELAZIONE FINALE DELL'OCC.....	110
APPENDICE A - RICHIESTA DI ACCESSO AL CONCORDATO MINORE.....	111
APPENDICE B - LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE	119
APPENDICE C - ESEMPIO DI ATTESTAZIONE EX ART. 75 C. 2 C.C.I.I.	135

CAPITOLO 4 - LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ... 140

4.1 - PREMessa - I REQUISITI DI ACCESSO.....	140
4.1.1 INTRODUZIONE	140
4.1.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	140
4.1.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	141
4.1.4 LIMITI E CONDIZIONI ULTERIORI	141
4.2 - DOMANDA DI APERTURA DELLA PROCEDURA	141
4.2.1 DOMANDA DEL DEBITORE	141
4.2.2 DOMANDA DEL CREDITORE	144
4.2.3 EFFETTI DELLA DOMANDA	146
4.3 - LA RELAZIONE DELL'OCC ALLA DOMANDA DEL DEBITORE	150
4.3.1 PREMesse	150
4.3.2 LE VERIFICHE IN ORDINE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE FINANZIARIA DEL DEBITORE	152
4.3.3 SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E GLI ATTI DISPOSITIVI.....	154

4.3.4 LA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE	156
4.4 - IL CASO DEL CONCONSO CON ALTRE PROCEDURE	157
4.4.1 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA VS PROCEDURE ESECUTIVE	157
4.4.2 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA VS ALTRE PROCEDURE DEL CODICE DELLA CRISI	161
4.5 - IL PARERE DELL'OCC ALLA DOMANDA DEL CREDITORE	162
4.6 - IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE DISPONE L'APERTURA DELLA PROCEDURA	163
4.7 - LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL RUOLO DEL LIQUIDATORE E LA FASE ESECUTIVA.....	170
4.7.1 PREMESSE	170
4.7.2 PRIMI ADEMPIMENTI	171
4.7.3 LA FORMAZIONE DEL PASSIVO	175
4.7.4 L'INVENTARIO.....	179
4.7.5 IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE	181
4.7.6 L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE....	184
4.7.7 IL RENDICONTO DEL LIQUIDATORE.....	187
4.7.8 LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL LIQUIDATORE E DELL'OCC	188
4.7.9 I RIPARTI PARZIALI E FINALI	188
4.8 - LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA	190

CAPITOLO 5 - ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (ED ANCHE DEL DEBITORE INCAPIENTE)

5.1 - PREMESSA	192
5.2 - L'ISTITUTO E I PRESUPPOSTI	194
5.2.1 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO	194
5.2.2 PRESUPPOSTO OGGETTIVO	195
5.2.3 PRESUPPOSTO TEMPORALE	197
5.2.4 CONDIZIONI OSTATIVE	197
5.3 - GIUDIZI PENDENTI E OPERAZIONI LIQUIDATORIE.....	200

5.4 - PROCEDIMENTO.....	201
--------------------------------	------------

CAPITOLO 6 – ESDEBITAZIONE DELL’INCAPIENTE 204

6.1 - PREMESSA (INQUADRAMENTO NORMATIVO, FINALITÀ ED EFFETTI DELL’ISTITUTO)	204
6.2 - I PRESUPPOSTI	205
6.2.1 IL REQUISITO SOGGETTIVO	205
6.2.2 GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA	211
6.2.3 INCAPIENZA E UTILITÀ RILEVANTI.....	217
6.3 - L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE	220
6.4 - LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	221
6.5 - IL RUOLO DELL’OCC NELL’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE	221
6.5 - LE FUNZIONI DI VIGILANZA DELL’OCC	230
6.6 - IL TRATTAMENTO DELLE UTILITÀ RILEVANTI	232

PREFAZIONE

A cura di Federico Giotti e Alessio Saraullo

A poco più di cinque anni dall'uscita della "Guida pratica sul sovraindebitamento Legge 3/2012" (Quaderno Knos 11/2020) siamo orgogliosi di presentare agli unionisti ed ai colleghi tutti questa nuova pubblicazione che - nel solco di quella poc'anzi richiamata - si propone di fornire una prima guida agli adempimenti delle procedure di sovraindebitamento, necessariamente aggiornata alla luce del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con alcuni fondamentali cenni di inquadramento delle varie procedure ma conservando il taglio estremamente pratico dell'opera "sorella maggiore".

Vengono quindi richiamati i riferimenti normativi generali e poi per ciascuna procedura (piano di ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata) vengono commentate le specifiche norme e gli adempimenti pratici.

L'opera rappresenta un grande contributo a tutti i colleghi che operano in questa così delicata area di specializzazione ed è fortemente voluta dalla nostra Presidente di Commissione, dr.ssa Eleonora Fumagalli, che ringraziamo per il grande lavoro e la professionalità nel coordinare e revisionare un lavoro così complesso.

Un ringraziamento anche al Segretario dott. Andrea Stoppelli, a tutti i colleghi della commissione "Sovraindebitamento" che hanno fornito il proprio alto contributo mettendo a servizio di tutti l'alta professionalità: Gabriella Armano, Rita Cadoni, Erika Capobianco, Alessandro De Giosa, Marco Di Vico, Isabella Foltran, Francesco Mondardini, Virginia Montesano, Simone Nanni, Sara Perillo, Alessia Proietti,

Valentina Rizzo, Ugo Tagliareni, Luigi Tucci, Arcangelo Vacca, Stella Vella.

Last but not least vogliamo ringraziare i delegati della Fondazione Centro Studi per l'opera di revisione e pubblicazione: Gaia Ceccherini, sempre attenta alla nostra commissione, Danilo Di Giacomo e Claudia Menaguale, oltre ad Alberto Tealdi e ovviamente al Presidente Francesco Savio.

Federico Giotti

*Vicepresidente Giunta UNGDCEC – Delegato commissione
Sovraindebitamento*

Alessio Saraullo

Giunta UNGDCEC – Delegato commissione Sovraindebitamento

PREMESSA

A cura di Eleonora Fumagalli

Negli ultimi anni, soprattutto dopo l'avvento della pandemia Covid-19, ci si è trovati sempre più di fronte a persone e famiglie sopraffatti da una situazione debitoria insostenibile e dalla loro incapacità di risolverla autonomamente.

Questo fenomeno (perché così ormai possiamo definirlo) sociale ed economico ha suscitato crescente attenzione da parte del legislatore, che è intervenuto dapprima con la L. 3/2012 e poi attraverso il Codice di Crisi e tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta di una presa di coscienza in ordine al fatto che il nostro tessuto sociale si caratterizza per un substrato di soggetti definiti “minori” i quali si trovano in una condizione di disequilibrio patrimoniale ed economico tale da non consentire loro di far fede agli impegni assunti con un patrimonio pronto e liquidabile.

Si tratta di posizioni che non necessariamente si presentano come significative dal punto di vista dell'entità della debitoria ma che meritano attenzione per due ordini di motivi: il primo, di natura squisitamente numerica poiché tanti piccoli debiti portano ad un grande debito complessivo e quindi a somme di denaro che qualcuno non pagherà e che pertanto qualcuno non incasserà con ricadute in molti casi sulla collettività. Il secondo, di natura sociale e psicologica. Il sovraindebitamento non è solo un fatto numerico o semplicemente una situazione di crisi da gestire, come molti pensano. Il sovraindebitamento è (per utilizzare un termine caduto in disuso con l'avvento del nuovo Codice della Crisi) il “fallimento”

dell'essere umano, un fallimento non solo economico ma soprattutto umano, morale e psicologico.

È questo forse l'elemento che più di tutto distingue questa tipologia di procedure da quelle maggiori nonché l'elemento che richiede agli operatori del settore una attenzione ed una capacità che va oltre a quelle necessarie per leggere le norme ed applicarle.

Il presente contributo integra il lavoro svolto dalla Commissione nel 2021 poiché riesamina i principi generali e le procedure di gestione del sovraindebitamento alla luce del mutato contesto normativo introdotto con il Codice della Crisi ed ora nei primi anni di applicazione concreta.

Non vi è pretesa di esaustività ma un desiderio profondo di offrire un utile supporto a chi quotidianamente opera in questa area, consentendo la piena realizzazione dell'intento del Legislatore: consentire all'uomo di cadere e di rialzarsi, di tornare a vivere libero da un pesante fardello ma consapevole dei propri errori e dell'importanza della possibilità di re-start che viene concessa.

Ai colleghi della Commissione Studi che ho avuto l'onore di presiedere, va il mio personale ringraziamento per il contributo fornito alla crescita personale e professionale di tutti coloro che, a vario titolo, ne hanno fatto parte nonché per l'impegno profuso per la realizzazione di questa guida.

CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE

*A cura di Margherita Mannucci (referente), Isabella Foltran,
Virginia Montesano, Stella Vella*

1.1 - Introduzione

1.1.1 Evoluzione normativa

L'evoluzione normativa in materia di **sovraindebitamento** in Italia è stata piuttosto articolata e ha seguito il progressivo riconoscimento dell'esigenza di tutelare i debitori non fallibili (famiglie, consumatori, piccoli imprenditori, professionisti) e al contempo di garantire i creditori.

*** *Le Origini: Legge 3/2012 (“Legge Salvasuicidi”)***

Con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 assistiamo al primo intervento organico del legislatore sul tema con il quale vengono introdotti strumenti giuridici rivolti ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori):

- accordo con i creditori (per imprenditori non fallibili e professionisti);
- piano del consumatore (per privati e famiglie);
- liquidazione del patrimonio.

Questa normativa ha avuto un carattere innovativo perché ha esteso strumenti tipici dell'insolvenza imprenditoriale a soggetti fino ad allora privi di tutela, ponendo al centro il principio della cosiddetta “*seconda opportunità*”.

Negli anni successivi, la disciplina è stata oggetto di vari interventi correttivi. La legge n. 132 del 2015 ha semplificato alcune procedure, ampliato la platea dei beneficiari e introdotto miglioramenti per rendere più concreta l'efficacia degli

strumenti. Ulteriori ritocchi sono arrivati con decreti legislativi e regolamenti ministeriali, che hanno riguardato soprattutto l'organizzazione degli Organismi di composizione della crisi e i compensi dei gestori.

La vera svolta è giunta con il D. Lgs. n. 14/2019 - Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza (C.C.I.I.) che ha riorganizzato l'intera materia del diritto concorsuale. In questo nuovo quadro le procedure di sovraindebitamento sono confluite in un sistema unitario, con regole più chiare e coerenti. Tra le novità più significative vi è stata l'introduzione dell'esdebitazione del debitore incapiente, cioè la possibilità, per chi non ha alcuna risorsa da offrire ai creditori, di liberarsi comunque dai debiti non onorati, purché ricorrano determinate condizioni.

L'entrata in vigore del Codice, più volte rinviata anche a causa della pandemia, è stata infine fissata al 15 luglio 2022. Da quella data, le vecchie disposizioni della legge 3/2012 sono state definitivamente assorbite e sostituite dal nuovo testo normativo, che ha reso più organica e moderna la disciplina, avvicinandola agli standard europei in materia di ristrutturazione del debito e insolvenza.

In sintesi, l'evoluzione normativa in tema di sovraindebitamento mostra un percorso di progressiva apertura: da una prima fase sperimentale e pionieristica, si è giunti a una regolamentazione completa e stabile, volta non solo a tutelare i creditori ma anche a restituire al debitore onesto e incolpevole una possibilità di ripartenza.

Più recentemente il C.C.I.I. è stato modificato dal D. Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024, c.d. "*correttivo ter*". Le novità del correttivo ter si applicano dopo la sua entrata in vigore e sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti già compiuti (art. 56 c.

4 del D. Lgs. 136/2024 e art. 8 del D.L. n. 178/2024, in vigore dal 30 novembre 2024).

La disciplina previgente, di cui al R.D. n. 267/42 ed alla L. 3/2012, invece, continua ad applicarsi per:

- i ricorsi e le domande depositate prima del 15 luglio 2022;
- le procedure pendenti al 15 luglio 2022 e quelle aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle relative domande.

**** Disposizioni Comuni – C.C.I.I. (D. Lgs. n. 14/2019)***

Le Disposizioni Comuni sono contenute nella Parte Prima del C.C.I.I. e rappresentano i principi generali validi per tutte le procedure (sia maggiori che minori), stabiliscono le regole organizzative e procedurali di base, introducono concetti chiave come “crisi” e “insolvenza” e disciplinano la giurisdizione, i poteri degli organi e gli effetti sui crediti. In particolare:

Finalità e principi generali

- Art. 1 – Finalità
Il Codice mira a:
 - consentire l'emersione tempestiva della crisi;
 - preservare la continuità aziendale quando possibile;
 - garantire il soddisfacimento dei creditori.
- Art. 2 – Definizioni
Introduce concetti fondamentali come:
 - *crisi* (probabilità futura di insolvenza),
 - *insolvenza* (impossibilità attuale di soddisfare regolarmente le obbligazioni),
 - *sovraindebitamento, continuità aziendale, liquidazione giudiziale*.

Ambito di applicazione

- Art. 3 → Individua i soggetti ai quali si applica il CCII: imprenditori, società, enti collettivi, professionisti e consumatori (per le parti che li riguardano).

Giurisdizione e competenza

- Art. 4-27 → Regolano la competenza dei tribunali, la legittimazione, la giurisdizione e i rapporti tra procedure, stabilendo:
 - tribunale delle imprese come sede principale;
 - criteri di competenza territoriale;
 - regole sul coordinamento tra procedure concorsuali.

Disposizioni procedurali comuni

- Art. 28-52 → Norme condivise da tutte le procedure:
 - pubblicità nel registro delle imprese e portale unico delle vendite telematiche;
 - modalità di notifiche e comunicazioni (PEC, sistemi digitali);
 - sospensione e interruzione processi esecutivi individuali;
 - obblighi di trasparenza.

Organi della procedura

- Art. 53-73 → Regole generali su:
 - Commissario giudiziale, curatore, liquidatore, OCC (nomina, requisiti, poteri, doveri, compensi, responsabilità).
 - Criteri di professionalità e indipendenza.
 - Poteri di vigilanza del tribunale.

Disposizioni in materia di crediti e rapporti giuridici pendenti

- Art. 74-97 → Disciplina comune su:
 - effetti delle procedure sui contratti in corso;
 - trattamento dei crediti post e pre-apertura;
 - regole su compensazioni, garanzie, pgni e ipoteche.

Aspetti penali e sanzionatori

Sono richiamati i reati tipici (bancarotta, false comunicazioni, ostacolo all'attività degli organi di vigilanza) con adattamenti al nuovo sistema.

1.2 - Presupposto oggettivo e limiti all'accesso alle procedure

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si rivolgono a debitori che versano in specifiche condizioni, definite come “*stato di sovraindebitamento*”. Questo stato, insieme ai concetti di “*crisi*” e “*insolvenza*”, costituisce il presupposto oggettivo per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento. Parallelamente, si è voluto focalizzare l'attenzione anche su un altro concetto di fondamentale importanza ossia quello della “*meritevolezza*” del debitore e, più recentemente, del creditore, che gioca un ruolo cruciale nel determinare l'ammissibilità e l'omologazione delle proposte di ristrutturazione.

1.2.1 La nozione di sovraindebitamento

L'art. 6 c. 2 della Legge n. 3/2012 aveva, per la prima volta, introdotto e definito nel nostro ordinamento lo “stato di sovraindebitamento” come il presupposto oggettivo per l'accesso a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Questo status identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che comporta una rilevante difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. È fondamentale sottolineare che il sovraindebitamento si riferisce ad una condizione attuale, ovvero ad uno squilibrio già esistente che impedisce l'adempimento e non ad una difficoltà meramente prospettica o futura.

D'altro canto, il C.C.I.A.A., pur avendo riscritto la disciplina del sovraindebitamento, riorganizzato le procedure e aver

cambiato la denominazione delle stesse, ha mantenuto il concetto sostanziale di sovraindebitamento come presupposto per l'accesso agli strumenti offerti. Tuttavia, la definizione contenuta nell'attuale corpus normativo va a perimetrare l'estensione dello stato di crisi o insolvenza ai soli soggetti legittimati a proporre delle procedure negoziali di composizione della crisi finalizzate alla gestione e risoluzione di situazioni di indebitamento economico-finanziario. Specificando che tali soluzioni possono essere perseguite attraverso la "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", il "Concordato minore" o la "Liquidazione controllata". Si prevede, pertanto, che esso sia "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

In sintesi, la nozione di sovraindebitamento si traduce in una sproporzione tra l'attivo prontamente liquidabile e il passivo del debitore, rendendo l'adempimento delle obbligazioni difficoltoso o impossibile.

*** La nozione di crisi per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore e il Concordato Minore**

Nell'ambito del C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), la "crisi" è definita esplicitamente come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'indegnità dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi."

Questa nozione di crisi rappresenta il presupposto oggettivo per l'accesso a due degli strumenti di regolazione della crisi

quali la “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” (che ha sostituito il “Piano del consumatore” della Legge n. 3/2012) e il “Concordato minore” (che ha, invece, sostituito l’ “Accordo di ristrutturazione del debito” della Legge n. 3/2012). L’obiettivo di queste procedure è consentire un intervento tempestivo, quando l’insolvenza è ancora probabile ma non conclamata, favorendo un risanamento preventivo.

A differenza della Legge n. 3/2012, che includeva la “rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni”, all’interno della più ampia definizione di “stato di sovraindebitamento”, il C.C.I.A.A. distingue e definisce autonomamente il concetto di “crisi”. Questo consente una maggiore precisione nell’applicazione degli strumenti, indirizzando verso soluzioni negoziali i casi in cui vi sia ancora una prospettiva di risanamento del consumatore o dell’impresa minore, in quest’ultimo caso sia ad opera dello stesso debitore che di un terzo.

*** *La nozione di insolvenza per la Liquidazione Controllata***

Lo stesso C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b), definisce l’ “insolvenza” come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”. Questa nozione implica una condizione di non reversibilità o di grave difficoltà nel soddisfare i debiti, distinta dalla mera crisi prospettica.

L’insolvenza, pur rientrando nel concetto più ampio di “stato di sovraindebitamento”, è il presupposto specifico per l’apertura della procedura di “Liquidazione controllata” dei beni del debitore. Mentre il debitore stesso può domandare l’apertura della liquidazione controllata, un creditore può presentare la

domanda quando il debitore è in stato di insolvenza, anche in pendenza di procedure esecutive individuali.

Il passaggio dalla Legge n. 3/2012 al C.C.I.A.A. ha cristallizzato il concetto di “insolvenza” come un preciso stato patologico dell’indebitamento, distinto dalla “crisi”, fornendo un quadro più chiaro per l’applicazione delle diverse procedure concorsuali.

1.2.2 La meritevolezza

Il concetto di “meritevolezza” del debitore, sebbene abbandonato per la maggior parte degli strumenti di regolazione della crisi, rimane un requisito centrale nelle procedure di sovraindebitamento, in particolare per il consumatore e ai fini dell’esdebitazione.

Storicamente, l’art. 12-bis c. 3 della Legge n. 3/2012, nella sua formulazione originaria, imponeva al giudice di omologare il piano del consumatore solo escludendo che il debitore avesse assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di adempimento o avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche tramite un ricorso al credito sproporzionato alle proprie capacità. Questo approccio era considerato rigoroso e fu sostenuto anche dalla Cassazione. In particolare, la Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 10 aprile 2019, n. 10095, e la Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 22 settembre 2022, n. 27483, hanno affermato che il debitore sovraindebitato aveva l’onere di provare di aver assunto le obbligazioni con una ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, con l’incapacità di adempiere dovuta ad eventi sopravvenuti non a lui imputabili.

Tuttavia, il legislatore ha mitigato questa severità: con il D. L. 137/2020 (convertito nella Legge 176/2020), la generica “colpa” è stata sostituita dalla più restrittiva nozione di “colpa grave”.

Nel C.C.I.I., per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69 C.C.I.I. stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento con colpa grave, malafede o frode. La relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) competente per territorio, deve specificare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni. La giurisprudenza più recente ha consolidato l’orientamento secondo cui non è richiesto che il sovraindebitamento sia giustificato unicamente da eventi gravi, imprevedibili ed estranei al controllo del debitore (il cosiddetto “*shock esogeno*”), dovendosi unicamente valutare se l’indebitamento sia stato cagionato da colpa grave, malafede o frode.

Diverse pronunce hanno ribadito questo nuovo approccio, meno rigoroso e più focalizzato sul grado di colpevolezza del debitore:

- il Tribunale di Bologna (ordinanza 31 marzo 2025), il Tribunale di Napoli (ordinanza 21 gennaio 2025), il Tribunale di Spoleto (ordinanza 3 gennaio 2025), il Tribunale di Catania (ordinanza 21 giugno 2024) e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ordinanza 22 ottobre 2024) hanno tutti sostenuto che il requisito della meritevolezza, ai sensi dell’art. 69 C.C.I.I., non impone che il sovraindebitamento sia causato esclusivamente da eventi esterni imprevedibili (“*shock esogeno*”) ma si concentra sulla sussistenza di colpa grave, malafede o frode;

- il Tribunale di Avellino (ordinanza 11 aprile 2024) e le Corti d'Appello di Bologna (ordinanza 9 febbraio 2024) e Firenze (ordinanza 8 novembre 2023) hanno ulteriormente chiarito che il riferimento alla “colpa grave” sposta il modello di valutazione dall'uomo avveduto e coscienzioso ad un soggetto che ha mostrato una diligenza minima, esigibile anche dalle persone meno accorte;
- la Corte d'Appello di Roma (ordinanza 10 gennaio 2025) ha affermato che la stipulazione di “finanziamenti a catena” non integra necessariamente colpa grave, specialmente se tale modalità era percepita dal debitore come l'unico mezzo per ripianare l'esposizione debitoria pregressa, e se i finanziamenti sono stati ripetutamente concessi da operatori qualificati;
- il Tribunale di Torino (ordinanza 14 giugno 2024) ha stabilito che l'omessa indicazione di un mutuo ipotecario in un questionario non costituisce condotta fraudolenta se priva di reale portata decettiva, poiché l'operatore finanziario è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate. In tal senso, anche il Tribunale di Bergamo (ordinanza 9 aprile 2025) ha espresso un principio analogo in tema di esdebitazione;
- il Tribunale di Torino (ordinanza 21 marzo 2023) ha condiviso l'idea che la stipula di finanziamenti “a catena” possa essere soggettivamente giustificata se percepita dal debitore come l'unica soluzione per sanare una precedente esposizione debitoria
- il Tribunale di Napoli (decreto 21 dicembre 2018) e il Tribunale di Pisa (decreto 20 aprile 2023) hanno sottolineato la responsabilità degli istituti di credito nel condurre un'attenta valutazione del merito creditizio, basandosi

non solo sulle dichiarazioni del richiedente ma anche sui propri strumenti informativi e d'indagine;

- il Tribunale di Tempio Pausania (3 febbraio 2023) in relazione al tema della meritevolezza, affermava che il debitore per essere considerato meritevole ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione del soggetto incapiente, non deve versare nella situazione soggettiva della colpa grave, requisito che non può considerarsi integrato dal mero insuccesso non doloso di una attività imprenditoriale. Altresì, la disposizione dell'art. 124-bis T.U.B. (valutazione del merito creditizio), che impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, di valutare il merito creditizio del consumatore, è posto anche a tutela di quest'ultimo, il quale va posto in condizione di contrarre finanziamenti che abbia ragionevole possibilità di restituire, con la conseguenza che l'errata valutazione del merito creditizio del debitore-consumatore da parte del finanziatore rende quest'ultimo corresponsabile del sovraindebitamento, escludendo la mala fede del debitore e alleviandone la colpa che, pertanto, non è qualificabile come "grave".

Ecco che la "*meritevolezza ex parte creditoris*" costituisce un aspetto cruciale del C.C.I.I. L'art. 68 C.C.I.I. impone al Gestore della crisi da sovraindebitamento incaricato dall'OCC territorialmente competente di indicare nella sua relazione se il finanziatore, al momento della concessione del credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile e dedotto l'importo necessario per un dignitoso tenore di vita, quantificato in base all'assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE. Questo "merito creditizio" rappresenta lo strumento per parametrare la diligenza del debitore nell'accesso al credito e la sua

violazione da parte del finanziatore può portare a conseguenze sulla sua posizione nella procedura.

A tutela del debitore, l'art. 69 c. 2 C.C.I.I. (introdotto dal D. Lgs. 147/2020) sanziona il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato la situazione di indebitamento o che ha violato i principi dell'art. 124-bis T.U.B.: tale creditore non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Questo principio è esteso anche al Concordato minore (art. 80 C.C.I.I., come deducibile dal comma 4 che richiama il divieto per il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento di contestare la convenienza della proposta). Questa previsione mira a responsabilizzare i finanziatori che talvolta hanno concesso credito senza adeguate verifiche.

Per la Liquidazione Controllata, invece, la meritevolezza è valutata sia ai fini dell'apertura della procedura quando il debitore non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni e ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale sia per la successiva richiesta di esdebitazione. Ai fini della successiva domanda di esdebitazione, il giudice valuta il comportamento tenuto dal debitore prima e durante la procedura. Il Gestore della crisi da sovraindebitamento ha il compito di informare il giudice sull'esistenza di atti in frode per una corretta valutazione.

Infine, in tema di "meritevolezza", occorre prendere in considerazione anche il quarto strumento introdotto dal Codice, ovvero, quello dell'Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 C.C.I.I.). Questa procedura è riservata alle sole persone fisiche meritevoli ma incapienti ossia non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Questo beneficio può essere

fruito una sola volta nella vita. L'indagine sulla condizione di "incapienza" richiede una verifica delle componenti patrimoniali attive, presenti e future, e dei redditi, il cui ammontare annuo non deve superare una certa soglia (ad esempio, l'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per i componenti della famiglia secondo la scala ISEE).

Il requisito oggettivo per l'accesso a questa procedura di esdebitazione è l'assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Il Gestore della crisi da sovraindebitamento, nella relazione particolareggiata, ha il compito di indicare le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni e l'eventuale esistenza di atti in frode. Inoltre, deve riportare nella relazione se il finanziatore, al momento della concessione del credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile e dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Questo affidamento ragionevole sulle verifiche del merito creditizio compiute da soggetti qualificati incide sulla valutazione della grave rimproverabilità della condotta del debitore. Il Giudice, acquisite le informazioni ritenute utili, valuta la meritevolezza del debitore e, verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede l'esdebitazione.

1.3 - Presupposto soggettivo

L'art. 2 lett. c) del C.C.I.I. elenca positivamente quali destinatari della procedura di sovraindebitamento il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore e le start up innovative previste dal D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012.

In senso negativo, possiamo elencare in chiusura ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. È di fondamentale importanza valutare la posizione soggettiva di riferimento al fine dell'individuazione della procedura consona, tenendo presente che l'art. 65 C.C.I.I. enuncia soluzioni regolatorie (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) ovvero la liquidazione controllata.

1.3.1 Consumatore

L'art. 2 c. 1 lett. e) C.C.I.I. innova la definizione di consumatore: “La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV del titolo V del libro del codice civile e che eccede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatori.”. L'accento posto dal legislatore del codice non è più dunque sulla natura delle obbligazioni assunte ma sullo scopo al quale esse sono dirette. Il correttivo-ter, ha tuttavia modificato la nozione di consumatore di cui all'art. 2, ridefinendo il perimetro soggettivo di accesso allo strumento ex art. 67 C.C.I.I., di conseguenza del concordato minore. La modifica della nozione di consumatore va letta in parallelo all'intervento operato sull'art. 33 C.C.I.I.. Il Legislatore riserva la ristrutturazione ex art. 67 C.C.I.I. esclusivamente ai debiti di natura consumeristica ed esclude la debitoria mista: il discrimine va letto sulla natura originaria dell'obbligazione, contratta dalla persona fisica *"per scopi*

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.”

*** Il fideiussore**

Il fideiussore, estraneo all'attività imprenditoriale terza, potrà anche accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore poiché con la garanzia agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, purché non intenda rimodulare debiti di origine professionale. Si sono delineati due orientamenti:

1) la natura imprenditoriale o professionale del debitore garantito, di riflesso, conferirebbe la medesima natura anche al garante fideiussore (imprenditore di “rimbalzo”), con esclusione dalla procedura del consumatore;

2) un secondo orientamento (c.d. *funzionalistico*) sostiene invece che il fideiussore potrebbe sempre accedere alla procedura riservata ai consumatori, al di là della natura dei debiti garantiti, semplicemente a patto di aver prestato la garanzia per ragioni estranee a qualsiasi attività imprenditoriale o professionale.

È necessaria una precisazione. La giurisprudenza antecedente al codice era divisa fra gli orientamenti citati. Il secondo orientamento, funzionalistico, tuttavia, è stato fatto proprio dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Cassazione (C. Giust. UE C-74/15 Tarcau, Cass.civ. sez. VI 8 maggio 2020, n. 8662, in DeJure) dalle quali proviene l'invito rivolto alla giurisprudenza di merito ad applicare “la giustizia del caso concreto”, evitando in tal modo la tesi del rimbalzo.

*** Procedura familiare**

L'art. 66 C.C.I.I. ha introdotto la disciplina delle procedure familiari, la quale prende atto dell'inevitabilità della

ripercussione su tutti i membri di un nucleo familiare delle difficoltà di uno di essi. Trattasi della possibilità di presentare un ricorso congiunto cui segue l'apertura di procedure collegate, applicabile nel caso in cui i sovraindebitati siano familiari conviventi ovvero quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune (in quest'ultimo caso non è necessaria la prova della convivenza dei singoli).

1.3.2 Imprenditore cessato

L'ex-imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese ma con debiti derivanti anche dalla pregressa attività è una figura relativamente frequente nella realtà ma nel sistema normativo delineato dal C.C.I.A.A. rischia di assumere i connotati di un soggetto che non si sa bene dove collocare. Non esercita più attività imprenditoriale ma, a differenza delle imprese societarie cancellate, non è "estinto" ma continua a vivere, anche se si è trasformato (se non nella realtà giuridica almeno, nella realtà economica) in semplice consumatore: ora è lavoratore dipendente, pensionato o disoccupato e, assieme ai debiti residuati dalla cessata attività imprenditoriale, ha anche contratto nuovi debiti, questi esclusivamente consumeristici.

In generale, in caso di sovraindebitamento, le procedure alternative alla liquidazione controllata sono due: il consumatore può proporre il piano di ristrutturazione ex art. 67 C.C.I.A.A.; tutti gli altri debitori possono invece proporre il concordato minore ex art. 74 C.C.I.A.A..

Nel caso di specie, l'art. 33 c. 4 C.C.I.A.A. nel testo vigente dispone: *"la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"*. In

sintesi, l'ex-imprenditore cancellato non può chiedere altro che l'apertura di una liquidazione controllata. Ad altri soggetti che, esattamente come egli stesso, sono "*consumatori nel presente*" ma con debiti passati non consumeristici, la strada del concordato minore liquidatorio non è sbarrata dall'art. 33 c. 4 C.C.I.I.: trattasi dell'ex libero professionista (che, in quanto tale, non è mai stato iscritto al registro delle imprese), del socio fideiussore per debiti sociali di una società di persone cancellata e non più soggetta a liquidazione giudiziale (anch'egli mai iscritto ma con debiti non consumeristici), dell'ex imprenditore individuale irregolare (che non si era mai iscritto nel registro anche se era tenuto a farlo). Questi soggetti, pertanto, a differenza dell'ex imprenditore cancellato, possono accedere al concordato minore liquidatorio. In alcune pronunzie di merito si è invero ritenuto che l'art. 33 c. 4 CCII non si applichi all'imprenditore individuale cancellato. L'inammissibilità del concordato minore, almeno nella forma liquidatoria, per l'imprenditore individuale cancellato appare in definitiva priva di giustificazione razionale e, se si ritiene precluso l'alternativo piano di ristrutturazione del consumatore, questo debitore sarebbe l'unico ed il solo privato della facoltà di chiedere "l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV", anche a fronte della domanda di liquidazione controllata del creditore, come invece previsto in generale dall'art. 271 C.C.I.I..

1.3.3 Impresa agricola

Ai sensi dell'art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo e assoggettabile al sovraindebitamento chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, a patto che sia rispettato il c.d. *criterio della prevalenza* e, dunque che i prodotti siano ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Questa tipologia di imprenditore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, perché si tratta di imprese di non rilevanti dimensioni e perché il rischio d'impresa non è dominabile dall'uomo bensì collegato ad eventi meteorologici. L'iscrizione nella sezione speciale a essi dedicata non è tuttavia dirimente per la qualifica, essendo necessaria una verifica in concreto del prevalente carattere agricolo dell'attività. I requisiti dimensionali sono rilevanti solo per la scelta della composizione negoziata maggiore o minore.

1.3.4 Impresa minore “sotto-soglia” non soggetta a fallimento

L'impresa minore, definita dall'art. 2 lett. d) C.C.I.A.A., deve presentare i seguenti requisiti:

- 1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore a Euro 300.000,00.= nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 200.000,00.= nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a Euro 500.000,00.=.

Il primo requisito soggettivo da verificare in negativo è la qualifica di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 c.c. ossia occorre verificare: l'economicità, la professionalità e l'organizzazione. L'assenza anche di uno solo di questi requisiti impedisce il riconoscimento della qualifica di

imprenditore commerciale. Vi è poi il requisito formale dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Per accedere al sovraindebitamento è necessario provare l'assenza del superamento dei limiti dimensionali, attraverso i bilanci depositati; per le imprese in contabilità semplificata è possibile la prova induttiva attraverso le dichiarazioni dei redditi, modello unico quadro RF-RG, nonché le dichiarazioni Iva.

*** *Soci illimitatamente responsabili***

A norma dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I., può essere considerato consumatore anche il socio di una società di persone, purché ovviamente si intenda ristrutturare debiti di natura non professionale; in caso contrario la procedura sarà il concordato minore. È possibile anche dedicare l'intero patrimonio alla ristrutturazione dei debiti di ordine consumeristico pur in presenza della fideiussione ex lege del socio illimitatamente responsabile e dunque con obbligazioni anche di natura professionale promiscue. In quest'ipotesi, sarà necessario che la garanzia non verrà escussa, poiché il patrimonio della società garantita è sufficiente per onorare le obbligazioni sociali. Il correttivo-ter chiarisce in merito alla debitoria promiscua che si può accedere solo al concordato minore. La legge, infine, stabilisce che laddove la società acceda al sovraindebitamento, i soci ne possano beneficiare pur non essendo direttamente coinvolti (art. 66 C.C.I.I.) e ciò anche laddove fossero fideiussori con contratti specifici di garanzia: secondo un orientamento formatosi sul precedente concordato preventivo ed all'art. 184 L.F., la permanenza delle garanzie dopo l'omologa può avere senso solo per soggetti terzi rispetto al rapporto sociale e dunque non opera per i

soci che devono considerarsi liberati (Cass., sez. un., 16 febbraio 2015, n. 3022).

1.3.5 Start-up innovativa

Le start-up innovative disciplinate dagli art. 25-32 D. L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, possono essere società di capitali o cooperative, le cui azioni o quote non possono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, non devono essere costituite da più di cinque anni e devono avere un fatturato annuo non superiore a cinque milioni di euro. Non possono, inoltre, aver distribuito utili e non devono essere il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda. Una start-up è innovativa se rispetta almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi: 1) sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; 2) impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure 2/3 con laurea magistrale); 3) è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato. I requisiti illustrati devono risultare da un'apposita autodichiarazione dell'organo gestorio, condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese alla quale sono collegate tutte le facilitazioni previste dalla normativa di favore. Le start-up sono soggette alle procedure di sovraindebitamento come disposto dall'art. 2 lett. c) C.C.I.A.A. Il correttivo-ter ha esteso la possibilità di accedere alle procedure maggiori, solo su istanza di parte (art. 37, comma 1, C.C.I.A.A.). Affinché operi l'esenzione dalla liquidazione giudiziale, è

necessario che l'impresa sia attiva: se la società è stata sciolta, viene meno il requisito di operatività e pertanto la stessa deve considerarsi assoggettabile alle procedure maggiori.

1.3.6 Professionisti, artisti e lavoratori autonomi

Sono professionisti ai sensi dell'art. 2 c. 1 C.C.I.A.A. le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, professionale, artigianale, ovvero come intermediario. I professionisti possono essere: 1) quelli dediti alle professioni intellettuali di natura ordinistica protetta (art. 2229 c.c.); 2) quelli che esercitano senza l'iscrizione all'albo, purché non iscritti come imprenditori. È altresì professionista chi si obbliga, ex art. 2222 c.c., a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente autonomo senza vincolo di subordinazione. La discriminante del professionista rispetto all'impresa, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese, risiede nella struttura dell'attività svolta, che deve essere personale e non oggetto di specifica organizzazione come disposto dall'art. 2238 c.c.. In riferimento alle società fra professionisti, sono sorti due orientamenti di cui uno li vede assoggettabili al sovraindebitamento mentre l'altro li ritiene assoggettabili alle procedure maggiori.

1.3.7 Enti non commerciali terzo settore e altri debitori

Per gli enti del terzo settore è molto difficile la possibilità di fare ricorso alla liquidazione controllata. Esiste infatti una procedura liquidatoria prevista dal codice civile o da leggi speciali per l'ipotesi di crisi o di insolvenza; le associazioni riconosciute e le fondazioni sono, invece, destinatarie di una particolare procedura liquidatoria contemplata e regolata dagli artt. 11 ss. disp. att. cc. (la c.d. *liquidazione generale*).

Resta comunque la possibilità che gli enti del terzo settore vengano assoggettati a una procedura concorsuale maggiore ove venga provata l'attività commerciale e il debitore non sia in grado di dimostrare di essere sottosoglia.

1.3.8 Il debitore incapiente

Il Legislatore ha introdotto questa importante nuova figura di esdebitazione, tenendo presente le indicazioni della Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014. La finalità è quella di consentire la liberazione dai debiti anche ai soggetti del tutto incapienti che non posso offrire nulla ai creditori, affinché possano giovare della possibilità di ricominciare senza il peso debitorio. Non si tratta di una vera e propria procedura, bensì di un beneficio che è previsto per le sole persone fisiche ed in particolare per: 1) il professionista intellettuale ed il prestatore d'opera in forma individuale; 2) il professionista appartenente ad una associazione professionale o studio professionale associato; 3) la persona fisica, legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta; 4) l'imprenditore minore sia che abbia cessato l'attività d'impresa sia ancora operativo; 5) l'imprenditore agricolo in forma individuale.

1.4 - Gli attori della crisi

1.4.1 L'Organismo di Composizione della crisi (OCC)

L'Organismo di composizione della crisi (OCC) è una figura introdotta in Italia con la legge n. 3/2012 (poi confluita nel C.C.I.A.A.), per gestire le procedure di sovraindebitamento delle persone fisiche e delle imprese non fallibili.

*** Definizione, ruolo e costituzione**

L'OCC ha il compito di assistere il debitore (consumatore, professionista o piccolo imprenditore non soggetto a fallimento) nell'elaborazione e nella gestione delle procedure di composizione della crisi.

Suddetti enti sono disciplinati da un regolamento contenuto in un decreto ministeriale (DM giustizia 24 settembre 2014 n. 202): il ministero della giustizia ha fissato con proprio decreto le condizioni e le modalità d'iscrizione, i requisiti dei gestori della crisi, gli obblighi di OCC e dei gestori e i compensi e rimborsi loro spettanti. Il registro degli OCC è istituito e mantenuto dal ministro della giustizia.

Dietro presentazione di apposita istanza, vengono iscritti di diritto nel registro:

- gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;
- gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Gli OCC sono enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e di un adeguato patrimonio. La competenza dell'OCC deve essere individuata sulla base della competenza del tribunale, ossia del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali: normalmente ciò corrisponde alla residenza o al domicilio per la persona fisica non imprenditore e alla sede legale risultante dal registro delle imprese per le società.

L'ambito territoriale di competenza deve essere circoscritto, non ammettendosi una competenza diffusa che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale ed a tal fine:

- l'OCC soggetto privato deve indicare una propria sede (come prescritto dall'art. 4 c. 3 lett. f DM Giustizia 24 settembre 2014 n. 202);
- l'OCC soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, ha competenza limitata a un solo circondario del tribunale.

Ogni organismo deve istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento (art. 9 c. 1 DM Giustizia 24 settembre 2014 n. 202). La funzione dell'organismo, nell'ambito dell'apertura di una procedura, è quella di ricevere la domanda del debitore verificarne l'ammissibilità formale. Successivamente provvede a nominare un gestore della crisi, selezionando un professionista dai propri elenchi, previa verifica dell'indipendenza dello stesso.

In pratica, l'OCC garantisce trasparenza, imparzialità e supporto tecnico-giuridico, fungendo da intermediario tra debitore, creditori e autorità giudiziaria.

*** *Struttura dell'OCC***

La struttura tipica prevede:

- un ente di riferimento (es. Ordine dei Dottori Commercialisti);
- un elenco di gestori della crisi, professionisti formati e accreditati;
- un Referente dell'OCC, che coordina le attività e nomina i gestori per i singoli procedimenti;
- un regolamento interno, che disciplina organizzazione, procedure e compensi.

L'Organismo di composizione della crisi (OCC) non è un'entità astratta ma una struttura concreta con un'organizzazione interna ben definita. Alla base c'è sempre un ente istitutivo, che può essere un ordine professionale – come quello degli avvocati, dei commercialisti o dei notai – ma anche una Camera di commercio, un Comune o un altro ente pubblico che abbia ottenuto l'autorizzazione ministeriale. Questo ente fornisce le risorse materiali e amministrative necessarie al funzionamento dell'OCC: spazi, uffici, segreteria e strumenti informatici.

✓ **Il Referente**

Al vertice dell'organismo troviamo il Referente dell'OCC, figura centrale a cui spetta il compito di coordinare l'attività complessiva, garantire il rispetto delle norme e vigilare sulla correttezza delle procedure. È colui che tiene aggiornato l'elenco dei gestori della crisi e che, secondo criteri di imparzialità e rotazione, individua di volta in volta il professionista incaricato di seguire un determinato caso.

Il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è incaricato di guidare l'organismo per un mandato quadriennale. Egli può essere riconfermato e può altresì essere revocato solo per gravi motivi.

Come capo operativo dell'OCC, il Referente ha il compito di orientarne l'organizzazione, impartendo direttive alla segreteria amministrativa, garantendo così che tutte le attività dell'OCC siano condotte con ordine e coerenza.

Tra i suoi compiti principali rientrano l'esame delle domande di ammissione all'elenco dei gestori della crisi e la gestione del registro delle pratiche presentate dai debitori.

La selezione del gestore della crisi è anch'essa responsabilità del Referente, che deve operare secondo criteri di

imparzialità e rotazione, pur mantenendo la flessibilità necessaria nei casi particolarmente delicati o complessi. Allo stesso modo, è suo compito provvedere alla sostituzione del gestore in caso di necessità e annotare eventuali eventi di rilievo - come rinunce, decadenze o provvedimenti disciplinari - nel fascicolo personale dei professionisti coinvolti.

Un'altra funzione rilevante è la gestione del rendiconto economico dell'OCC: il Referente cura l'amministrazione delle entrate e delle uscite, stabilendo anche le spese di avvio necessarie per il deposito delle domande. Inoltre, è responsabile della comunicazione delle variazioni relative all'organismo, all'elenco dei gestori e a eventuali sospensioni o decadenze direttamente al Registro ministeriale istituito con il DM 202/2014 - anche tramite PEC - e della trasmissione dei dati statistici richiesti dal Ministero della Giustizia.

In sintesi, il Referente svolge una funzione chiave: è il coordinatore e controllore dell'OCC, garantendo l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza operativa dell'organismo sia dal punto di vista gestionale che istituzionale.

✓ ***La Segreteria Organizzativa***

Accanto a questa figura opera la Segreteria organizzativa, che svolge un ruolo pratico e fondamentale: accoglie le domande di chi chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento, verifica che la documentazione sia completa, tiene i registri e cura i rapporti con il tribunale e con i creditori. In altre parole, è la struttura che consente all'OCC di funzionare in modo ordinato ed efficiente.

A regolare l'attività dell'intero organismo vi è infine un regolamento interno, che stabilisce in modo chiaro i criteri di nomina dei gestori, le modalità di funzionamento della segreteria, i parametri per la determinazione dei compensi e le

regole di trasparenza, evitando così conflitti di interesse e garantendo imparzialità.

✓ ***Il Gestore della Crisi***

Il cuore operativo dell'organismo è però rappresentato dai Gestori della crisi, professionisti specializzati - avvocati, notai o commercialisti adeguatamente formati - che vengono incaricati di occuparsi delle singole procedure. Il gestore analizza la situazione economico-patrimoniale del debitore, predispone la relazione che sarà sottoposta al giudice, assiste la persona nella redazione della proposta di accordo o del piano di ristrutturazione e infine vigila sull'esecuzione, facendo da tramite tra debitore, creditori e tribunale.

Formazione: per potersi iscrivere nell'elenco dei Gestori della crisi, professionisti come avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro devono frequentare un corso di formazione iniziale della durata minima di 40 ore, secondo quanto stabilito dal Ministero della Giustizia. I corsi validi devono essere organizzati da università (pubbliche o private), camere di commercio o ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai), e devono essere attivati in convenzione con un'Università. È fondamentale che il programma rispetti le Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura, che delineano i concetti portanti del Codice della crisi (allerta, strumenti di crisi, profili concorsuali, ecc.). Il completamento del corso di 40 ore è requisito necessario prima della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo.

Oltre all'obbligo iniziale, i gestori devono provvedere a un aggiornamento biennale, sempre formalizzato tramite formazione. Originariamente (D.M. 202/2014) questo aggiornamento prevedeva altre 40 ore ogni due anni. Con il D. Lgs.

n. 136/2024 (correttivo-ter), l'obbligo biennale è stato ridotto a 18 ore. Inoltre, il CNDCEC ha stabilito e condiviso con il Ministero dei criteri che consentono l'equipollenza tra i corsi di aggiornamento professionale continuo (FPC) e l'obbligo biennale per i gestori della crisi.

1.4.2 Gestore della crisi

*** *Ruolo e attività preliminari***

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento ha un ruolo di mediatore tra il debitore e i creditori dovendo gestire il trade-off tra gli interessi dei soggetti coinvolti: da un lato, deve essere di ausilio e controllo per il debitore nella procedura di sovraindebitamento finalizzata alla sua esdebitazione così da poter addivenire al “*Fresh start*” auspicato dal legislatore; dall'altro deve tutelare i legittimi diritti dei creditori assicurando loro il miglior soddisfacimento possibile.

Il Gestore deve attuare una serie di verifiche già al momento della ricezione della nomina da parte del proprio OCC propedeutiche all'accettazione dell'incarico, che andrà poi comunicata al proprio Referente e da quest'ultimo al debitore ed al suo advisor.

A tali controlli devono seguire poi ulteriori adempimenti che mirano a verificare quanto richiesto dalla normativa per la redazione della relazione che accompagnerà il ricorso per l'apertura della procedura di sovraindebitamento prescelta in Tribunale.

Di seguito si riepilogano le attività preliminari suddividendole tra quelle da svolgere prima e dopo l'accettazione dell'incarico:

a) verifiche ante accettazione incarico

Il Gestore deve verificare di:

- aver sottoscritto una specifica assicurazione professionale a copertura dei rischi connessi all'attività svolta come Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- essere in regola con gli obblighi formativi, compresa la formazione minima iniziale e l'aggiornamento obbligatorio biennale previsti dal D.M. 202/2014;
- essere in una situazione di non incompatibilità o ineleggibilità e di essere indipendente rispetto al debitore quindi a titolo esemplificativo di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore e di non avere prestatato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in suo favore.

b) verifiche post accettazione incarico

Il Gestore deve:

- dare comunicazione del ricevimento dell'incarico entro sette giorni all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (ad esempio Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Inps, Inail, Regione, Provincia, Comune);
- esaminare il fascicolo contenente la documentazione depositata dal debitore e dal suo advisor con la domanda di nomina di un Gestore presentata all'OCC;
- convocare il debitore con il suo advisor per un primo incontro conoscitivo da verbalizzare volto ad acquisire informazioni o riconfermare quelle desunte dall'esame del fascicolo. Nel corso del primo incontro è anche possibile acquisire alcune autodichiarazioni (ad esempio sulla presenza o meno di beni di pregio, atti dispositivi, atti in frode, condanne penali, procedimenti pendenti, precedenti esdebitazioni) come preliminare punto di indagine nonché

l'autorizzazione a trattenere e conservare per dieci anni dalla chiusura della procedura tutta la documentazione raccolta relativa alla procedura stessa, con obbligo di riservatezza da parte del Gestore.

Tali attività preliminari poste in essere dal Gestore sono seguite dalle verifiche mirate finalizzate all'accertamento di quanto richiesto dalla normativa e alla stesura della relazione.

*** Attività di verifica del Gestore**

Le verifiche principali che il Gestore deve svolgere sono le seguenti:

- controllo della presenza dei requisiti di ammissibilità (requisito soggettivo e oggettivo);
- individuazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni;
- accertamento della situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore e in particolare della consistenza dell'attivo immobiliare (case, terreni o altri immobili intestati) e mobiliare (beni mobili registrati, liquidità e rapporti finanziari attivi, polizze assicurative riscattabili, beni di pregio e diversi da quelli impignorabili ex art. 514 c.p.c.) da verificare anche attraverso accessi fisici presso i locali abitati dal debitore;
- accertamento della consistenza del passivo (elenco dei creditori, PEC, graduazione e importo dei debiti);
- individuazione degli atti in frode e degli atti dispositivi compiuti nel quinquennio (ad esempio compravendite/donazioni di beni immobili, mobili o altri beni di valore, somme di denaro, titoli, polizze assicurative, od altri valori; costituzione di fondi patrimoniali, trust od altre misure a protezione del patrimonio etc.).

A tale scopo risulta opportuno richiedere - qualora non già fornita in sede di domanda di nomina di un Gestore all'OCC - la produzione da parte del debitore e del suo advisor della documentazione necessaria, nonché effettuare alcune verifiche in proprio accedendo alle Banche Dati Pubbliche ed effettuando una circolarizzazione diretta dei creditori.

Di seguito si riporta un esempio di check-list che può essere adattata al caso particolare con richieste più o meno specifiche tenendo conto anche della complessità della procedura trattata. Si consiglia comunque di tenere traccia della data di ricezione della documentazione così da poter vagliare al momento della stesura della relazione la necessità di un aggiornamento di documentazione eccessivamente datata prima del deposito in Tribunale:

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL SOVRAINDEBITATO		
Documenti generici	DATA RICEZIONE	NOTE
Copia CI e CF		Per acquisire i dati anagrafici e verificare lo stato civile
Certificato di Residenza e di Stato di famiglia		Per verificare il Tribunale competente e la composizione del nucleo familiare da considerare per la determinazione delle spese di mantenimento
Estratto dell'atto di matrimonio		Per verificare lo stato civile e l'eventuale regime patrimoniale in caso di debitore coniugato
Ricorso e Decreto omologa separazione o sentenza di divorzio		Per verificare l'esistenza e gli importi di eventuali assegni di mantenimento stabiliti dal Giudice di cui tenere presente per la determinazione dell'importo necessario per il sostentamento proprio e della propria famiglia
Relazione sulle cause dell'indebitamento		Per valutare la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni che hanno portato alla crisi da sovraindebitamento
Certificato generale del Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti in Tribunale		Per verificare l'esistenza di eventuali condanne penali o processi in corso che possano inficiare l'esdebitazione
Certificato pendenza procedure esecutive immobiliari e mobiliari		Per verificare l'esistenza di eventuali procedure esecutive pendenti che richiedano tempi di lavorazione della

		pratica particolarmente celeri per sospendere o subentrare in tali procedure
Documentazione relativa agli atti dispositivi posti in essere		Per verificare se vi siano atti che possano minare l'esdebitazione e le contromisure possibili
Bozza del ricorso predisposto dall'Advisor		Per comprendere quale sia la procedura prescelta e il piano proposto

Documentazione relativa all'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo svolta nel presente e/o nel passato	DATA RICEZIONE	NOTE
Dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA		In caso di debitore imprenditore, per verificare che lo stesso sia "sotto soglia di fallibilità", rintracciare eventuali debiti o crediti, ulteriore attivo e verificare la presenza di atti dispositivi
Registri IVA		
Libro giornale		
Libro degli inventari e dei beni ammortizzabili		
Libri sociali		
Fatture emesse e ricevute		
Partitari clienti e fornitori e scritture contabili		
Situazione contabile/bilanci degli ultimi 3 anni		
Movimenti bancari degli ultimi 5 anni		
Certificato unico di regolarità contributiva (DURC) o fiscale (DURF)		

Documenti per accertamento attivo	DATA RICEZIONE	NOTE
Elenco attività e beni (immobili, mobili registrati, altri) con relativa documentazione anche fotografica		Per avere un elenco di partenza che illustri la situazione patrimoniale su cui effettuare i controlli e l'inventario anche attraverso accesso fisico
Atti di compravendita immobili intestati		Per avere un'indicazione del valore di acquisto iniziale
Perizie (eventualmente redatte) sugli immobili intestati		Per avere un valore di stima degli immobili da confrontare con gli OMI o da far verificare da un perito nominato dal Gestore stesso e quindi terzo rispetto al debitore
Copia libretto di circolazione mezzi intestati		Per avere contezza delle caratteristiche dei veicoli intestati
Dichiarazioni dei redditi, Contratto di lavoro, CU degli ultimi 3 anni e buste paga degli ultimi 12 mesi		Per comprendere la situazione reddituale del Debitore
Indicazione dell'ammontare del TFR o simili con relativa documentazione		Per verificare il valore del TFR apprendibile alla procedura ricordando che il TFR pur essendo pignorabile non è esigibile salvo interruzione del rapporto lavorativo

Movimenti bancari ed EC degli ultimi 5 anni dei C/C bancari e/o postali e delle carte di credito o prepagate, nonché saldo aggiornato		L'esame dei movimenti è utile per rilevare eventuali disponibilità finanziarie, atti dispositivi posti in essere, la diligenza impiegata
Elenco spese di mantenimento personali e del nucleo familiare e giustificativi di spesa		Per verificare la quota di reddito della quale si chiede l'esclusione da liquidazione. Le spese di mantenimento sono da acquisire su base annuale (considerando anche eventuali canoni di locazione che si dovessero sostenere a seguito dell'eventuale vendita dell'abitazione) così da poter ricavare una media mensile da confrontare con i dati ISTAT sulla spesa media delle famiglie italiane e con la soglia di povertà
Dichiarazione dei redditi e CU dei componenti del nucleo familiare		Al fine di comprendere in quale misura ciascun membro del nucleo familiare può contribuire alle spese di mantenimento)
Copia documentazione relativa a buoni fruttiferi postali, polizze assicurative danni ed infortuni, polizze vita, fondi pensione, piani pensionistici o di risparmio ad accumulo, libretti di deposito titoli, bancari e postali, contratti di locazione/affitto attivi, crediti per risarcimenti dovuti		Per identificare ulteriore attivo da acquisire alla procedura.

Documenti per accertamento passivo	DATA RICEZIONE	NOTE
Elenco passività e dei creditori con le relative anagrafiche		Per avere un primo elenco (eventualmente da integrare) sulla base del quale effettuare le circolarizzazioni
Documentazione dimostrativa delle obbligazioni contratte quali: - Contratti di mutuo/finanziamento/fido e relativi piani di ammortamento - Cartelle esattoriali, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento etc. - Eventuali ulteriori atti quali D.I., precetti, pignoramenti, citazioni, intimazioni o solleciti di pagamento ricevute		Per avere documentazione che provi e quantifichi il debito e/o che spieghi le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata

Comunicazioni di cessione credito ricevute		Per avere contezza dei passaggi di titolarità del credito anche ai fini delle circolarizzazioni
--	--	---

ACCESSO DIRETTO A BANCHE DATI E CIRCOLARIZZAZIONI		
Dati da acquisire dalle banche dati pubbliche o attraverso circolarizzazioni	DATA OTTENIMENTO DATI	NOTE
Dati contenuti nel Cassetto Fiscale		Per acquisire le dichiarazioni dei redditi degli anni passati, le CU, i versamenti effettuati tramite F23 e F24, gli atti del registro depositati, i modelli 770, ecc.
Dati contenuti nel Cassetto previdenziale INPS e INAIL		Per verificare la posizione previdenziale del debitore
Dati contenuti nel Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate		Per avere accesso a fatture e corrispettivi trasmessi, comunicazioni dati IVA in particolare se il debitore ha un regime contabile semplificato e è forfettario e quindi la documentazione contabile è pressoché assente
Dati contenuti nel Sistema di informazioni creditizie di CRIF		Per avere un quadro completo della storia creditizia del debitore (finanziamenti richiesti, concessi e rimborsati, anche in ritardo o non pagati)
Dati contenuti nell'archivio della Centrale Rischi Banca d'Italia		Per identificare eventuali debiti con gli istituti di credito
Dati contenuti nell'archivio della Centrale Allarme Interbancaria Banca d'Italia		Per recuperare informazioni concernenti gli assegni emessi, le carte di debito e di credito utilizzate dal debitore
Visura catastale nominativa nazionale e Ispezione ipotecaria nominativa e sviluppo note, valori di riferimento OMI		Per verificare gli immobili di proprietà, quali siano stati acquistati e ceduti nel passato e da quali pregiudizievoli gli stessi fossero gravati nonché per effettuare una preliminare stima sommaria del valore del patrimonio immobiliare
Visura camerale completa, Visura camerale su partecipazioni, Visura camerale su impresa individuale o società partecipate		Per verificare quali e quanti rapporti siano stati intrattenuti con eventuali società e imprese e se vi siano attuali partecipazioni in società da ricomprendere nell'attivo
Visura Protesti		Per individuare ulteriori creditori e la diligenza impiegata nel far fronte alle obbligazioni assunte
Estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione		Per avere informazioni aggiornate e precise sul debito contributivo ed erariale in merito alla maturazione di interessi e sanzioni e alla relativa graduazione
Visura storica al Pubblico Registro Automobilistico e stima del valore con ricerca		Per verificare i beni mobili registrati di proprietà, quali siano stati acquistati e ceduti nel passato e da quali

su siti specializzati (Auto-scout etc.)		pregiudizievoli (ad esempio fermi amministrativi) gli stessi siano gravati nonché per avere una iniziale stima di valore
Certificato unico dei debiti tributari e/o certificato carichi debitori pendenti AdE		Per avere informazioni in particolare in merito al debito erariale non ancora iscritto a ruolo
Accesso alle Banche Dati Pubbliche, quali l'anagrafe dei conti correnti		Per verificare i rapporti finanziari intestati al debitore (conti correnti, libretti di risparmio, polizze assicurative)
Circularizzazione dei creditori		La circularizzazione dei creditori va effettuata sulla base dell'elenco fornito dal Debitore integrando tale lista con tutti i possibili plausibili creditori che potrebbero essere stati omessi anche per semplice dimenticanza. Ad esempio, i creditori che è sempre opportuno circularizzare a prescindere dall'elenco fornito dal Debitore sono i principali enti pubblici: l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'INPS, l'INAIL, la CCIAA di riferimento, Abaco S.p.a., il Consorzio di bonifica, la Regione, la Provincia, il Comune. È possibile anche circularizzare i gestori delle utenze intestate al debitore

L'elenco sopraindicato si pone come una guida operativa di esempio della documentazione normalmente richiesta che può essere più o meno estesa a seconda del caso specifico e delle valutazioni professionali del Gestore sul caso concretamente esaminato.

Può accadere che la documentazione venga parzialmente o non venga affatto prodotta o che le tempistiche siano dilatate nel tempo in maniera tale da rendere impossibile al Gestore svolgere il proprio lavoro. In tale caso è opportuno che quest'ultimo provveda a sollecitare il debitore ed il suo advisor avvisandoli che in tali condizioni l'attività del Gestore non può continuare e ricordando che la produzione di documentazione idonea è requisito imprescindibile la cui valutazione è normativamente prevista nel contenuto della relazione che il Gestore è chiamato a redigere nonché che la sua assenza

può essere causa di chiusura anticipata della procedura per mancanza di collaborazione da parte del debitore.

*** *Costruzione del piano e redazione della relazione***

La richiesta di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento previste dalla normativa avviene normalmente su base volontaria (l'unica eccezione può essere rappresentata dalla Liquidazione controllata richiedibile in particolari condizioni dai creditori del debitore, il quale tuttavia può chiedere un termine per depositare un ricorso per la Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore o il Concordato Minore). Pertanto, è diritto del debitore scegliere quale procedura meglio si adatta alle sue esigenze e predisporre con il suo advisor il piano, sotto l'ausilio, l'indirizzo ed il controllo del Gestore.

Al piano si aggiunge la relazione redatta dal Gestore - il cui contenuto specifico in punto di attestazioni può variare sulla base della procedura prescelta - e ha in generale lo scopo di esplicitare i risultati delle verifiche svolte e di:

- illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,
- individuare le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- fornire la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- accertare l'attivo apprendibile alla procedura;
- individuare il passivo con il dettaglio dell'elenco dei creditori, delle somme dovute e della loro graduazione (debiti ipotecari, privilegiati e chirografari) e la prededuzione stimata.

Il Gestore non è obbligato e non può emettere una relazione positiva nel caso in cui manchino i requisiti di accesso alla

procedura o la documentazione fornita sia incompleta al punto da non permettere di ricostruire adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore o non vi siano le condizioni per attestare quanto richiesto dalla normativa. Si ricorda che è comunque opportuno fornire adeguata motivazione della mancata emissione di relazione positiva.

1.4.3 Advisor del Debitore: ruolo e funzioni

L'Advisor è il professionista incaricato dal debitore per la gestione della crisi da sovraindebitamento che si trova a fronteggiare e per rappresentarlo nei rapporti con l'OCC e il Gestore nominato.

Il ruolo dell'Advisor consiste nell'assistere professionalmente il debitore nel percorso di soluzione della crisi da sovraindebitamento, massimizzandone le probabilità di successo nel raggiungere l'esdebitazione e guidando quest'ultimo nella scelta della procedura che meglio si adatta alla situazione e agli obiettivi del debitore tra quelle proposte dalla legge per la soluzione della crisi.

L'Advisor, infatti, in virtù della fiducia accordatagli dal debitore che lo ha incaricato per rappresentare i propri interessi, ha il compito di accompagnare il proprio assistito nella comprensione del funzionamento della procedura. L'Advisor dovrebbe inoltre avvertire il proprio assistito che l'esdebitazione, per quanto auspicata dal legislatore, non è automatica per la sola richiesta di ingresso nella procedura, ma richiede l'assenza di condizioni ostative e il rispetto di determinati requisiti. Ciò al fine di evitare che possano crearsi false illusioni di percorsi scontati che non richiedono alcun impegno da parte del debitore, il quale ad esempio è tenuto a tenere un atteggiamento collaborativo per tutta la durata della

procedura e a comunicare al Gestore qualsiasi sopravvenienza attiva che dovesse pervenirgli producendo la relativa documentazione.

L'Advisor ha inoltre la funzione pratica di:

- fornire un'illustrazione chiara e completa della situazione del proprio assistito;
- raccogliere la documentazione in modo coeso e ordinato, evitando di consegnare la stessa a più riprese in quanto in tale caso potrebbe porsi il problema di riaggiornare infinitamente la documentazione;
- predisporre il ricorso contenente il piano di risanamento o liquidazione elaborato da depositare in tribunale.

In sintesi, il ruolo dell'Advisor è quello di intermediario tra il debitore ed il gestore con il quale il rapporto dovrebbe essere improntato il più possibile alla collaborazione e al supporto anche sull'interpretazione della normativa, così da assicurare efficienza e celerità della procedura.

1.5 - Compensi dell'OCC e del Gestore

La disciplina dei compensi è stata definita inizialmente con il D.M. 202/2014, poi trasfusa e aggiornata nel C.C.I.A.A. L'obiettivo del legislatore è stato quello di stabilire criteri trasparenti e proporzionati per la determinazione dei compensi, così da garantire la professionalità dei gestori e al contempo evitare oneri eccessivi per il debitore.

Il compenso complessivo è determinato in base a percentuali calcolate sull'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo accertato, secondo scaglioni prestabiliti. Più elevato è il valore della procedura, maggiore sarà il compenso, pur con aliquote decrescenti man mano che aumentano gli importi. A questo compenso "variabile" possono aggiungersi voci fisse

o integrative, come rimborsi spese documentate, indennità forfettarie e aumenti nei casi di particolare complessità della procedura o di pluralità di debitori.

All'interno dell'OCC, la ripartizione dei compensi avviene tra la struttura organizzativa (cioè l'organismo in sé) e il gestore della crisi nominato per il singolo caso. L'OCC trattiene una quota destinata a coprire i costi di funzionamento della segreteria e dei servizi generali, mentre la parte principale spetta al gestore, in ragione del lavoro tecnico-professionale svolto. I criteri di ripartizione sono fissati dal regolamento interno di ciascun organismo, purché nel rispetto dei limiti e delle proporzioni stabilite a livello ministeriale.

È importante sottolineare che questi criteri di calcolo rappresentano un punto di riferimento ma non sono vincolanti in senso assoluto. Il C.C.I.I. ha infatti introdotto importanti novità riguardo al preventivo e alla liquidazione del compenso dell'OCC. L'art. 71 c. 4 C.C.I.I. (per la ristrutturazione dei debiti del consumatore) e l'art. 81 c. 4 C.C.I.I. (per il concordato minore) prevedono che il compenso dell'OCC sia liquidato dal giudice, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, verificata la congruità dell'importo richiesto e la diligenza nell'espletamento dell'incarico.

Questa formulazione aveva creato una serie di dubbi, correlati anche alla mancata esplicitazione della possibilità di riconoscere acconti sul compenso prima della conclusione integrale del piano.

Il correttivo-ter ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 71 C.C.I.I., specificando che per la determinazione del compenso, compresi gli acconti, si deve fare riferimento al D.M. 202/2014, ed prevedendo espressamente la possibilità, in caso di progetto di ripartizione parziale, che il giudice possa accordare acconti sul compenso agli OCC.

Quanto all'ordine di pagamento, la regola è che i compensi dell'OCC e del gestore siano considerati prededucibili, cioè vengano soddisfatti prima dei creditori, al pari delle spese di giustizia e delle altre procedure concorsuali. Questo principio garantisce che l'attività di gestione della crisi non resti scoperta dal punto di vista economico, condizione essenziale per la sostenibilità del sistema.

In definitiva, la quantificazione dei compensi si fonda su criteri proporzionali e progressivi, con una ripartizione tra organismo e gestore stabilita dal regolamento, mentre il loro pagamento avviene in via prioritaria rispetto agli altri crediti, in quanto spesa necessaria al corretto svolgimento della procedura.

CAPITOLO 2 - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

A cura di Andrea Stoppelli (referente), Marco di Vico, Sara Perillo, Alessia Proietti

2.1 - Cenni introduttivi di inquadramento dell'istituto

La disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, inserita nell'ambito del diritto concorsuale tramite il C.C.I.A.A., si articola sostanzialmente negli artt. 67-73, costituendo la Sezione II del Capo II del Titolo IV, dedicato alle *“Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*. Tale strumento sostituisce e supera il precedente “Piano del consumatore” di cui agli artt. 12-bis e seguenti della L. 3/2012, rappresentando un punto di sintesi e di innovazione rispetto alla precedente disciplina, pur mantenendo la ratio di tutela del debitore persona fisica che agisce estraneamente all'attività imprenditoriale o professionale.

L'art. 65 C.C.I.A.A. definisce l'ambito di operatività delle procedure di composizione della crisi, riservando tali strumenti ai soggetti di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) C.C.I.A.A., ossia coloro che versano in uno stato di crisi o insolvenza, ma che sono esclusi da procedure liquidatorie ordinarie ovvero da quelle disciplinate in leggi speciali. Viene altresì riconosciuta l'opportunità di promuovere procedure “familiari”, ai sensi dell'art. 66, che consentono una soluzione unitaria e organica del sovraindebitamento entro il nucleo familiare, tenuto conto dell'interferenza tra passività dei singoli membri e dell'effetto di contagio finanziario che da esso può originarsi.

Il ruolo del commissario giudiziale o del liquidatore nelle procedure di composizione della crisi è assunto dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) (art. 65 c. 3 C.C.I.I.) mentre la nomina dell'attestatore resta sempre facoltativa (art. 65 c. 4 C.C.I.I.).

L'OCC, oltre a svolgere funzioni di vigilanza e gestione della procedura, acquisisce anche un ruolo sostanziale nella verifica della qualificazione soggettiva del debitore come consumatore, preliminarmente ai fini dell'ammissione. Tale funzione assume particolare rilievo in situazioni controverse, ad esempio nei casi di soci accomandanti o di posizioni debitorie connotate da una certa complessità, nei quali il Tribunale ha ritenuto necessario un approfondito esame del rapporto tra debiti personali e debiti sociali, affidando all'OCC un ruolo tecnico-istruttorio decisivo nel presidio dell'integrità della procedura.¹

Di rilievo è l'intervento del correttivo-ter che modifica la nozione di "consumatore" ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e) C.C.I.I., limitandola alla persona fisica che agisce per scopi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, anche se socia di società disciplinate dal Codice civile, purché i debiti siano estranei a quelli sociali. Tale precisazione delimita rigorosamente la legittimazione attiva all'accesso alle procedure, che appaiono così concepite per regolare esclusivamente debiti di natura consumeristica, con esclusione dunque dei soggetti con posizioni debitorie miste o imprenditoriali, per i quali si apre l'orizzonte del concordato minore (art. 74 C.C.I.I.) o della liquidazione controllata.

¹ Andreoni M. e Stabilini A. *Osservatorio di giurisprudenza di merito - Ammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII presentata dal socio accomandante*. Le Società, n. 3, marzo 2025, p. 358.

In termini di ammissibilità soggettiva e condizioni di accesso, il debitore consumatore può attivare la procedura solo se si trova in uno stato di sovraindebitamento, definito come crisi o insolvenza su base prospettica o attuale (art. 2 c. 1 lett. a) e b)), dove si valuta, secondo criteri “relativi”, il rapporto tra reddito, spese necessarie al sostentamento familiare e rate da corrispondere. A tal proposito, esemplare è l’orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Vicenza (24/09/2020) che afferma come lo squilibrio finanziario debba essere apprezzato tenendo conto del diritto costituzionale alla personalità sociale (art. 2 Cost.) e pertanto delle spese essenziali del nucleo familiare.

Il legislatore prevede inoltre, all’art. 69 C.C.I.I., condizioni ostative stringenti, volte a escludere il debitore che abbia cagionato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode, o che abbia già ottenuto esdebitazione entro i cinque anni precedenti, limitandone così l’abuso.

Come detto prima d’ora, una disciplina dedicata è riservata al sovraindebitamento familiare (art. 66 C.C.I.I.), che si fonda sulla concezione sistemica dell’interdipendenza economica tra debitori facenti parte dello stesso contesto familiare. Il legislatore, con l’ambito d’intervento del correttivo-ter, ha ulteriormente consolidato questo orientamento, evitando incoerenze interpretative specie laddove sussistano debitori non consumatori all’interno dello stesso ambito familiare.

È utile sottolineare² che la ristrutturazione dei debiti del consumatore si inserisce in un quadro normativo più ampio, con

² *La ristrutturazione dei debiti del consumatore - d.lgs. 14/2019. Casi e Giurisprudenza*. Versione aggiornata a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 13 settembre 2024 n. 13. Commissione Crisi da Sovraindebitamento, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, giugno 2025.

una chiara vocazione preventiva, finalizzata a favorire il reinserimento socioeconomico del soggetto indebitato, evitando il ricorso precoce a misure liquidatorie drastiche. Tale finalità preventiva si traduce in un modello di composizione flessibile, capace di contemperare le ragioni del debitore e la tutela dei creditor, in linea con i principi di efficienza e di buon andamento del procedimento sanciti dall'ordinamento concorsuale contemporaneo.

2.2 - Requisiti di accesso

Il codice della crisi d'impresa individua i requisiti d'accesso oggettivi, comuni a tutte le procedure non concorsuali, definite procedure da sovraindebitamento disciplinate dal codice stesso; individua altresì quelli che sono i requisiti soggettivi, che non risultano essere però comuni a tutte le procedure.

2.2.1 Requisiti oggettivi

Come detto prima d'ora, l'art. 2 c. 1 lettere a) e b) C.C.I.A.A. individua cosa si intende per *crisi* e per *insolvenza*: per crisi si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; per *insolvenza* invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Lo stesso articolo, alla lettera c) individua lo stato di *sovraindebitamento*, andandolo a definire come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Lo stato di sovraindebitamento si manifesta quando il debitore non può più far fronte ai propri debiti, quando questa difficoltà di adempimento può sfociare nell'insolvenza, oppure quando il debitore è già in uno stato di insolvenza, ad esempio quando un rapporto di credito è stato risolto per inadempimento, alla quale condizione consegue l'esigibilità dell'intero saldo oltre agli interessi moratori fino al soddisfo.

Il solo stato di sovraindebitamento, così come definito dal Codice, non è sufficiente per dare l'accesso alle procedure, ma è necessario che il debitore risulti essere soggetto non fallibile e rientri nelle categorie già illustrate nella parte generale.

È altresì necessario che nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori si comportino secondo buona fede e correttezza (art. 4 C.C.I.I.). Il debitore ha quindi il dovere di:

1. illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
2. assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12 c. 1 C.C.I.I. (ossia condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza) e alla rapida

definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

3. gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori;
4. rappresentare la propria situazione al gestore, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite (art. 4 c. 4 C.C.I.I.).

2.2.2 Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi, essendo tali, non risultano essere comuni a tutte le procedure ma variano da procedura a procedura.

Nell'ambito del piano di ristrutturazione del debito del consumatore, per potervi accedere, il codice della crisi da una definizione ben specifica di consumatore.

L'art. 2 c. 1 lett. e) definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti dall'imprenditore, anche non commerciale, e diverso

dall'imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o insolvenza, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 57 C.C.I.I.. Pertanto, tali accordi sono aperti all'imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all'amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Gli accordi di ristrutturazione non si applicano all'impresa minore che, secondo il dettato dell'art. 2 c. 1 lett. d) del C.C.I.I., è *“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.”*.

L'articolo 69 del C.C.I.I. stabilisce le condizioni soggettive ostative per accedere al piano di ristrutturazione del debito ed in particolare: *“Il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di*

sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”

2.3 - Presentazione della domanda

L'articolo 67 C.C.I.A.A. disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti, nell'ambito delle misure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. La domanda è corredata dell'elenco:*

- *di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*
- *della consistenza e della composizione del patrimonio;*
- *degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- *delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- *degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.*

La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine

rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.

È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.”

Dall'analisi del disposto normativo emerge come la norma racchiuda una pluralità di indicazioni che regolano integralmente la procedura, dalla presentazione della domanda alla definizione del contenuto della proposta, fino alla durata del piano. L'art. 67 C. 1 C.C.I.I. opera una distinzione tra *piano* e *proposta*: il primo deve contenere una precisa indicazione delle tempistiche e delle modalità con cui il sovraindebitamento sarà affrontato; la seconda, invece, presenta un contenuto “*libero*”, lasciando al consumatore piena facoltà di definire modalità e misura del soddisfacimento, anche parziale, dei crediti.

Il presente contributo, dunque, si propone di supportare, in modo pratico, i professionisti coinvolti nella materia,

mediante un'analisi operativa delle fasi di predisposizione della proposta, della sua struttura, nonché della durata del piano.

*** *Analisi preventiva***

In questa fase, il professionista (advisor) che assiste il debitore procede alla raccolta e all'analisi della documentazione necessaria alla predisposizione della proposta nonché alla quantificazione dell'intero attivo patrimoniale e della massa debitoria. In assenza, sarà il debitore (con l'ausilio del gestore) a procedere alle medesime attività.

Tale attività si articola in più sottofasi, tra cui:

- *verifica della massa debitoria*: si redige un elenco completo di tutti i creditori, indicando gli importi dovuti e distinguendo tra creditori privilegiati (con l'indicazione del grado di privilegio) e chirografari, nonché le relative scadenze (*art. 67, comma 2, lett. a*);
- *raccolta della documentazione reddituale e patrimoniale*: finalizzata alla valutazione della consistenza e della composizione del patrimonio (*art. 67, comma 2, lett. b*);
- *ricognizione degli atti di disposizione patrimoniale* eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni (*art. 67, comma 2, lett. c*);
- *raccolta delle dichiarazioni dei redditi riferite agli ultimi tre esercizi fiscali* (*art. 67, comma 2, lett. d*);
- determinazione dei redditi percepiti dal debitore e dal suo nucleo familiare, con indicazione della quota necessaria per il *mantenimento familiare* (*art. 67, comma 2, lett. e*);
- *determinazione della quota di reddito destinabile ai creditori*: calcolo della porzione di reddito effettivamente utilizzabile per il soddisfacimento dei crediti nell'ambito della procedura.

*** *Contenuto della proposta***

Una volta acquisiti tutti i dati necessari per verificare la qualifica del soggetto come consumatore, si procede alla predisposizione della proposta di piano per la ristrutturazione dei debiti.

La prima attività da svolgere consiste nella classificazione dei creditori e nell'individuazione dei crediti da soddisfare in prededuzione. Tra questi, rientrano necessariamente i compensi spettanti all'OCC. In questa fase è fondamentale prestare attenzione ai crediti dichiarati impignorabili, come previsto dall'art. 545 c.p.c. - ad esempio, i crediti di natura alimentare - che non possono in alcun modo essere oggetto di falcidia.

Segue, quindi, la ricognizione del patrimonio del debitore, con particolare attenzione all'eventuale presenza di beni immobili o mobili di rilevante valore. In tali casi, la proposta è opportuno che sia corredata da una relazione che attesti il valore di mercato del bene, soprattutto laddove su di esso insista un diritto di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca), al fine di offrire una base oggettiva per la valutazione, che potrà essere richiamata dal Gestore della crisi nella redazione della relazione di fattibilità, e sulla quale potrà fondarsi l'importo offerto al creditore privilegiato.

Il contenuto della proposta può contemplare differenti ipotesi, tra cui:

✓ *debiti derivanti da cessione del quinto e prestiti su pegno*

Il consumatore può includere nella proposta la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o da operazioni di credito garantite da pegno, come previsto dall'art. 67 c. 3 C.C.I.L.L.. Ciò consente

al debitore di riorganizzare tali obbligazioni, prevedendone anche un soddisfacimento parziale, liberando così risorse a beneficio della massa creditoria. Resta fermo quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo, secondo cui deve essere *“assicurato il pagamento non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione.”*.

✓ debiti da mutuo ipotecario sull'abitazione principale

L'art. 67 c. 5 C.C.I.A.A. stabilisce che *“È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.”*.

Tale previsione consente di sottrarre il debito da mutuo ipotecario alle regole del concorso, permettendo il pagamento regolare delle rate secondo il piano originariamente pattuito. L'intervento del Giudice si rende necessario solo in caso di inadempienze pregresse. Per i mutui stipulati successivamente al D. Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, la norma va coordinata con l'art. 120-quinquiesdecies, comma 3 T.U.B., il quale dispone che, superata la soglia di 18 mensilità insolute, e in assenza di risorse sufficienti a sanare l'esposizione, tale disposizione trova applicazione, limitando le possibilità di salvaguardia degli altri creditori.

✓ soddisfacimento parziale dei crediti e percentuale minima

La proposta può prevedere un abbattimento parziale dei debiti, da attuarsi mediante il riconoscimento di una

percentuale ridotta di soddisfazione dei creditori. La normativa non prevede una quantificazione minima della stessa così che anche percentuali contenute possono, in linea teorica, essere ammesse. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto non accettabili proposte con percentuali estremamente basse - ad esempio del 3,82% - ritenendole non idonee a garantire un soddisfacimento economicamente apprezzabile.

Nella determinazione di tali percentuali, è necessario rispettare alcuni principi:

- è inammissibile escludere il pagamento dei crediti privilegiati, salvo nei casi in cui i beni vincolati siano incipienti;
- i proventi derivanti dalla liquidazione di beni gravati da garanzie non possono essere utilizzati per soddisfare crediti chirografari, se prima non sono stati estinti quelli garantiti;
- nella distribuzione tra creditori, occorre attenersi, attraverso un'interpretazione analogica o quanto meno sistematica, alle regole del concordato preventivo liquidatorio, applicabili per analogia:
 - nella *distribuzione orizzontale*, vige il principio dell'eguaglianza tra creditori appartenenti alla stessa classe;
 - nella *distribuzione verticale*, prevale la regola della priorità assoluta: i creditori di rango inferiore possono essere soddisfatti solo se quelli superiori sono stati integralmente pagati;
 - i creditori chirografari devono beneficiare di un livello minimo di soddisfazione, come chiarito in varie pronunce giurisprudenziali.

Pertanto, proposte che non garantiscano un apprezzabile livello di soddisfazione dei crediti sono da considerarsi inammissibili. Tuttavia, è possibile che la proposta preveda un trattamento differenziato dei crediti appartenenti a classe diverse purché vengano rispettate le cause legittime di prelazione. Infatti, il testo corrente dell'art. 67 C.C.I.I. consente di creare classi uniformi per tipologia di creditore o natura del credito, permettendo validamente di utilizzare tale metodo per differenziare il trattamento degli stessi.

✓ *moratoria dei crediti privilegiati*

È consentito inserire nella proposta una previsione che consenta il pagamento non integrale dei crediti privilegiati, purché venga riconosciuto un importo pari o superiore a quello ottenibile in sede di liquidazione. Inoltre, l'art. 67, comma 4 C.C.I.I. consente al consumatore di richiedere una moratoria fino a due anni per il pagamento dei suddetti crediti, con corresponsione degli interessi al tasso legale.

Tale facoltà si rivela particolarmente utile, poiché consente al debitore di riorganizzare le proprie disponibilità economiche, pur garantendo tutela ai creditori attraverso il riconoscimento di un rendimento minimo. Secondo un orientamento giurisprudenziale estensivo, tale moratoria può essere anche superiore a due anni, purché ciò non comprometta in modo significativo i diritti dei creditori.

*** *Durata del piano***

Il legislatore non ha previsto un limite temporale rigido entro cui il piano di ristrutturazione debba essere completato. L'unico riferimento temporale espresso è contenuto nel comma 4 dell'art. 67 C.C.I.I., che prevede la possibilità di una

moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati.

Tuttavia, questa indicazione non può essere interpretata come un vincolo generale alla durata del piano. Una tale interpretazione letterale e restrittiva risulterebbe in contrasto con la finalità della normativa, ovvero il superamento sostenibile della condizione di sovraindebitamento da parte del consumatore.

In tale prospettiva, sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità hanno avallato la validità di piani con una durata anche superiore ai dieci anni, riconoscendo la necessità di contemperare le esigenze di rientro dei creditori con la reale capacità reddituale del consumatore.

L'obiettivo resta, in ogni caso, quello di proporre un piano reale che garantisca la massima soddisfazione possibile dei creditori nel minor tempo compatibile con la sostenibilità finanziaria del debitore.

A tal fine, la normativa consente il coinvolgimento di un terzo assuntore, il quale può assumere, in tutto o in parte, l'obbligo di pagamento dei debiti. Il terzo può intervenire anche mediante l'offerta diretta ai creditori, contribuendo alla messa a disposizione della somma complessiva utile all'attuazione del piano.

2.4 - La relazione particolareggiata del Gestore

L'Organismo di Composizione della Crisi, nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento, procede alla nomina di un Gestore della Crisi il quale, tra gli altri compiti che gli sono assegnati dalla legge, provvede alla stesura e al successivo deposito di una relazione particolareggiata, elemento di rilievo nell'ambito della documentazione occorrente a corredo

del ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La citata relazione, infatti, influenzerà il risultato del procedimento e le decisioni del Giudice in assenza della previsione normativa di voto da parte dei creditori.

La relazione particolareggiata, così come statuito dall'art. 68 secondo comma CCII, “[...] deve contenere:

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) *l'indicazione presunta dei costi della procedura.”*

Dunque, il Gestore della Crisi dovrà in primo luogo riportare i dati anagrafici del debitore e del suo nucleo familiare, munendosi di adeguato certificato rilasciato dall'Anagrafe Nazionale. In seguito, dovrà individuare ed illustrare quali sono state le cause che hanno condotto il ricorrente allo stato di sovraindebitamento, evidenziando le ragioni dell'incapacità dello stesso di adempiere gli impegni assunti rispetto al reddito di cui dispone su base mensile, confrontando lo stesso con le spese necessarie alla sussistenza del debitore e della sua famiglia. Infine, tali spese andranno comparate con i dati ISTAT più recenti che analizzano la consistenza della spesa media mensile per le famiglie, distinguendo per numero di componenti e localizzazione nello Stato italiano.

Nella seconda parte della relazione, il Gestore esprimerà un giudizio di completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda. In proposito si evidenzia che il professionista ha il dovere di effettuare le

necessarie verifiche presso i creditori istituzionali e i pubblici uffici, così come previsto dall' art. 68 c. 3 C.C.I.A.A.: *“L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.”*.

Ad integrazione della documentazione fornita dal debitore, ai fini della redazione della suddetta relazione, il Gestore utilizzerà le ulteriori informazioni acquisite mediante accesso alle banche dati e successivo accertamento delle posizioni creditorie.

La relazione, in secondo luogo, recherà un parere del Gestore in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, gettando le basi istruttorie per la valutazione della condotta serbata dallo stesso al fine di stabilire - nella successiva fase giudiziale - se questi sia meritevole di godere dei benefici dell'istituto. Il giudizio del Gestore è dunque costitutivo di elementi propedeutici e funzionali al giudizio di meritevolezza in quanto, sebbene la procedura non sia più inficiata da condotte lievemente colpose, permane quella qualificazione di istituto premiale.³

Inoltre, il Gestore dovrà esporre in dettaglio quali sono le condizioni proposte dal debitore per il pagamento dei creditori, le tempistiche previste nel piano di ristrutturazione e la quota mensile messa a disposizione della procedura per il soddisfacimento del ceto creditorio. Nello specifico dovrà ragguagliare con precisione quali sono i debiti sussistenti e

³ M. Mandico, in *Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito*, Maggioli Editore, 2025, p.432

accertati, qual è la loro consistenza economica, se esistono cause di prelazione. Inoltre, il Gestore dovrà indicare i redditi che il debitore percepisce, evidenziando la quota messa a disposizione della procedura e valutandone l'idoneità nel rispetto dei termini di legge, adeguando la stessa alla consistenza della massa debitoria.

Infine, la relazione particolareggiata dovrà contenere una stima dei costi della procedura con individuazione delle cause di prelazione e prededucibilità.

2.4.1 La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

La valutazione dell'alternativa liquidatoria è un'analisi che il gestore incaricato non è più tenuto ad effettuare, se non quando si tratta di un accordo con i creditori. Tale cambio di direzione adottato dal Legislatore è in linea con la ratio dello strumento di regolazione. Sarà infatti il Giudice di merito che, all'atto dell'apertura del giudizio di omologa, avrà l'onere di valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come statuito dal comma 7 dell'articolo 70 del C.C.I.A.A.: *".... Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata."*

Essendo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori, dal consenso dei quali tuttavia si prescinde (nel senso che non è sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale, in composizione

monocratica), i creditori hanno facoltà di contestare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Il debitore, in tal senso, ha la possibilità di ricominciare nell'ottica del cd. *fresh start* ma senza che ciò si traduca *“in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela attraverso un bilanciamento, nel senso che la proposta avanzata dal debitore deve essere per i creditori più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”* (Sent. n. 341/2025 pubbl. il 06/05/2025 Rep. n. 343/2025 del 06/05/2025 Trib. Milano).

Pertanto, quando sorgono contestazioni sulla convenienza del piano, il Giudice può omologare il medesimo solo se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura “non inferiore” all'alternativa liquidatoria. Nella nuova formulazione del Codice, intervenuta con il correttivo-ter non si parla più di generica “alternativa liquidatoria” bensì di soddisfazione *“in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*. La modifica va salutata con favore perché in giurisprudenza non sempre si è ben chiarito quale fosse l'alternativa liquidatoria, se è vero che constano numerose pronunce che si limitano a comparare la proposta di ristrutturazione con i risultati derivanti dalla prosecuzione dell'eventuale esecuzione individuale pendente.⁴ Dal dato normativo comprendiamo, dunque, che l'alternativa liquidatoria è prerogativa del giudice e che viene in rilievo solo in caso di contestazione. A tal proposito, un vivace dibattito giurisprudenziale si è aperto sul dilemma tra valutare, in caso di contestazioni, la convenienza dell'alternativa solo con riguardo al creditore opponente ovvero a tutti i

⁴ SOVRAINDEBITAMENTO: UNA PRIMA LETTURA DEL 'CORRETTIVO-TER' (d. lgs. 13 settembre 2024 n.136) , tratto da “IL CASO.it”, 30 settembre 2024

creditori. Sebbene alcune pronunce - tra cui il Tribunale di Torino dell'1 giugno 2023 - abbiano ritenuto che la norma imponesse al giudice di compiere un bilanciamento rispetto all'alternativa liquidatoria con esclusivo riferimento al creditore che contesti la convenienza del piano e della proposta e non all'intero ceto creditorio, la giurisprudenza si sta orientando nel senso opposto, proprio nell'ottica di una procedura concorsuale in cui l'interesse da tenere in considerazione è generale.

Infine, elemento essenziale che il giudice è tenuto a considerare e vagliare attentamente nell'ambito dell'alternativa liquidatoria è quello del cd. *fresh start*. È chiaro che lo scopo ultimo di tali procedure e, in particolare, del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia quello di consentire al debitore di "ripartire" liberandosi dal giogo del debito, seppur garantendo una congrua soddisfazione ai creditori.

In conclusione, si rappresenta che, sebbene la valutazione dell'alternativa liquidatoria permanga in capo al giudice, una prima rappresentazione della situazione del patrimonio e del suo valore nel caso di un'eventuale liquidazione è opportuno che sia condotta dal gestore della crisi nell'ambito della sua relazione particolareggiata. Il tutto effettuando una pre-analisi dell'alternativa liquidatoria - soprattutto quando nel patrimonio si rinvenivano immobili o beni mobili dal valore considerevole -, le cui risultanze potrebbero risultare utili al giudizio complessivo sulla proposta.

2.4.2 La valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis D. Lgs. n. 385/1993

Nella nuova formulazione del terzo comma dell'art. 68 C.C.I.A.A., il Legislatore richiede all'OCC di analizzare la condotta del finanziatore nella valutazione del merito creditizio

al momento dell'erogazione del finanziamento. Infatti, il disposto normativo recita *“l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*.

In tale contesto, la normativa sulla crisi va raccordata con l'art. 124 *bis* del Testo Unico Bancario, che impone al finanziatore *“prima della conclusione del contratto di credito”* di valutare *“il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.

La logica conseguenza è che, nel caso in cui sia violato l'art. 124-bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto dalla legge la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

Nell'ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, eccepita l'assenza di merito creditizio del creditore, può accadere che lo stesso lamenti a sua volta che il debitore abbia chiesto, malgrado già fortemente indebitato, nuovo credito al fine di saldare debiti pregressi, con ciò

manifestando un comportamento gravemente colposo. Tramite tale eccezione il creditore tenta di paralizzare la prosecuzione del piano di ristrutturazione che ha come presupposto, ai sensi dell'art. 69 c. 1 C.C.I.I., l'assenza di dolo o colpa grave nel sovraindebitamento. Esso dispone che: *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Pertanto, la mancata valutazione del merito creditizio ha delle conseguenze ben precise, comportando l'impossibilità per il creditore di far valere le sue doglianze nell'ambito della procedura di sovraindebitamento. Nel caso, infatti, in cui l'OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano alcune sanzioni processuali a carico del finanziatore negligente ed in particolare: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”* (art. 69 c. 2 C.C.I.I.).

2.5 - L'apertura e l'omologazione del piano ed i relativi effetti

Il terzo correttivo al Codice della Crisi ha innovato in modo significativo gli artt. 70 e 71, disciplinanti l'apertura, l'omologazione e l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. L'art. 70 C.C.I.I., rubricato *“Apertura e homologazione del piano”*, stabilisce innanzitutto che il

giudice, se verificate le condizioni di ammissibilità della proposta, ordina con decreto la pubblicazione del piano e della relativa proposta in apposita sezione del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia. La comunicazione deve essere effettuata dall'OCC entro trenta giorni nei confronti di tutti i creditori coinvolti. Al debitore può essere concesso un termine non superiore a quindici giorni per integrare la documentazione e perfezionare il piano.

In caso di mancanza delle condizioni di ammissibilità, il giudice emette decreto motivato, reclamabile entro trenta giorni. Nel giudizio di reclamo non è consentita la modifica della proposta o del piano e si applicano le regole degli artt. 737 e 738 c.p.c.. L'accoglimento del reclamo comporta la rimessione degli atti al giudice per i provvedimenti conseguenti.

Il correttivo-ter ha introdotto un meccanismo di controllo più rigoroso del potere dispositivo del debitore: tra l'ammissione al piano e la successiva omologa, il debitore deve richiedere l'autorizzazione per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, a tutela del patrimonio attivo e in bilanciamento con il divieto facoltativo di azioni esecutive.

Il comma 7 dell'art. 70 C.C.I.I. dispone che il giudice, verificata la regolare ammissibilità e la fattibilità materiale del piano e risolte eventuali contestazioni, omologa il piano con sentenza, dichiarando chiusa la procedura e dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC, particolarmente quando siano previsti trasferimenti immobiliari.

Nell'ipotesi in cui un creditore od altro interessato contesti la convenienza del piano, il giudice può comunque omologarlo ove ritenga che il credito del contestatore venga soddisfatto almeno nella misura realizzabile con una eventuale liquidazione controllata, applicandosi così il meccanismo del

cosiddetto "*cram down*", che rappresenta uno degli elementi più innovativi del sistema.

L'omologazione non richiede l'approvazione dei creditori, poiché la *ratio* della norma è quella di tutelare la posizione del consumatore, ritenuta prevalente rispetto agli interessi dei creditori. Ciò è motivato dall'esigenza di evitare che questi ultimi oppongano rifiuti dettati da ragioni personali o estranee alla reale convenienza della proposta, data la particolare natura dei debiti non imprenditoriali.

Il procedimento di homologazione è strutturato in modo da assolvere ad una funzione tecnico-giuridica e da tutelare le parti senza appesantimenti procedurali: infatti, non è prevista udienza pubblica, mentre i creditori sono obbligati a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata e possono presentare osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di pubblicazione del piano. In questa fase, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e può proporre modifiche al piano, se necessarie.

Alla verifica di ammissibilità si affianca il controllo dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.A.A., quali, a titolo esemplificativo, l'esclusione di colpa grave o malafede nella determinazione dello stato di sovraindebitamento e il rispetto dei limiti sulle precedenti esdebitazioni.

Importante novità riguarda il rapporto tra giudice e creditori contestatori: il giudice omologa il piano anche se la contestazione è fondata, valutando che il credito del contestatore venga soddisfatto in misura almeno pari a quella ottenibile in uno scenario liquidatorio, spostando così sul momento della sentenza e sulle contestazioni la valutazione della convenienza del piano, che diventa eventuale e non più automatica.

La discrezionalità del giudice è stata affermata dalla giurisprudenza in termini consolidati (Trib. Milano 1° giugno 2021; Trib. Reggio Calabria 8 febbraio 2021), la quale ha escluso la necessità di un giudizio di meritevolezza generalizzato in assenza di contestazioni.

Si ricorda che nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, particolare rilievo è attribuito al quesito se la verifica relativa alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria debba essere condotta con riferimento al singolo credito del contestatore o all'intero ammontare della massa passiva. La prevalente opinione e alcuni pronunciamenti orientano verso la soglia del singolo creditore opponente, mentre altri orientamenti (ad es., Trib. Santa Maria Capua Vetere 2 dicembre 2020) ritengono che la valutazione debba essere estesa all'intera massa.

Sul piano operativo, come detto, si suggerisce di anticipare tale valutazione già nella relazione particolareggiata allegata alla proposta, come indicato nelle Linee Guida al Sovraindebitamento (Tribunale di Livorno, 2021), al fine di evitare ritardi nella definizione del procedimento in caso di contestazioni.

Infine, il legislatore ha previsto che l'OCC, nella relazione sul piano, indichi anche se il soggetto finanziatore abbia valutato il merito creditizio del debitore, in ottemperanza all'art. 124-bis d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che impone la verifica del merito creditizio prima della conclusione del contratto di credito. La mancata osservanza di tale obbligo esclude al finanziatore la facoltà di opporsi o reclamare durante l'omologazione.

Questa innovazione recepisce indicazioni giurisprudenziali consolidatesi nel senso che il sovraindebitamento risultante da un finanziamento concesso senza preventiva valutazione

del merito creditizio è imputabile al prestatore e non al consumatore, il quale agisce affidandosi alla consulenza finanziaria legale dell'intermediario. La giurisprudenza, in particolare, ha escluso che il ricorso al credito debba considerarsi colposo se motivato dalla necessità e da un concreto contesto di difficoltà economica (Trib. Napoli 2018; Trib. Torino 2023; Trib. Pisa 2023).

Con il decreto di ammissione della proposta, il giudice può, su istanza del debitore, disporre la sospensione delle procedure esecutive, il divieto di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio nonché altre misure idonee a preservare l'integrità del patrimonio, inclusa la limitazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo preventiva autorizzazione. Le misure si applicano per un periodo massimo di dodici mesi complessivi, comprensivi di eventuali proroghe.

Le misure protettive sono revocabili su richiesta dei creditori o d'ufficio, soprattutto in caso di atti fraudolenti posti in essere dal debitore; in caso di violazione del divieto di azioni, è prevista la sanzione di nullità.

La giurisprudenza più recente ha chiarito che l'omologazione del piano di ristrutturazione non si limita a sospendere le procedure esecutive individuali pendenti ma ne determina l'improcedibilità, ossia la sostanziale paralisi fino alla completa esecuzione o alla revoca. Tale orientamento si fonda sulla natura obbligatoria e unitaria del piano omologato, che vincola debitore e creditori e configura una sospensione esterna delle esecuzioni, preservando comunque gli effetti conservativi dei pignoramenti fino all'eventuale conversione in liquidazione controllata.⁵

⁵ M. Spadaro. *Orientamenti giurisprudenziali di merito - Omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed effetti sulle*

Il giudice, omologato il piano e chiusa la procedura, ordina ove necessario la trascrizione a cura dell'OCC. La sentenza è comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni, in conformità con le modalità previste dal decreto di apertura; essa è impugnabile mediante reclamo alla Corte d'Appello entro trenta giorni.

Il reclamo è regolato da formalità precise, con indicazioni di generalità, motivo di impugnazione e mezzi di prova, e non sospende automaticamente l'efficacia della sentenza. La Corte d'Appello può comunque concedere l'inibitoria totale o parziale su richiesta di parte. La sentenza di secondo grado è appellabile in Cassazione. In caso di accoglimento del reclamo, la Corte d'Appello può dichiarare l'apertura della liquidazione controllata.

In definitiva, la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale garantisce un procedimento più snello, maggiormente tutelante per il consumatore, senza precludere agli organi giudiziari alcuna forma di controllo sulla legittimità, fattibilità e convenienza del piano.

2.6 - L'esecuzione del piano

L'art. 71 del C.C.I.I. regola dettagliatamente l'esecuzione del piano di ristrutturazione, attribuendone al debitore la piena responsabilità esecutiva ma sottoponendola a un rigido controllo da parte dell'OCC, che è tenuto a riferire periodicamente al tribunale sullo stato di attuazione.

Questa previsione implica, in primo luogo, l'assenza di qualsivoglia spossessamento del debitore a seguito dell'omologazione: il patrimonio rimane nella sua disponibilità, sebbene

procedure esecutive pendenti. Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 6, giugno 2025, p. 832.

l'OCC eserciti una funzione di sorveglianza continua sull'adempimento puntuale e fedele del piano. Su richiesta dell'OCC, il giudice compie un esame di conformità degli atti dispositivi con la proposta omologata, conferendo la cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli e vincoli sulle cose, nonché autorizzando lo svincolo delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori.

Gli atti dispositivi e i pagamenti difformi dal piano risultano inefficaci nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicità prevista dall'art. 70 c. 1 C.C.I.A.A., assicurando così un efficace presidio di certezza e ordine nelle vicende esecutive.

A conclusione del periodo esecutivo, l'OCC formula una relazione finale (non più soltanto un mero rendiconto formale) che è trasmessa al giudice. È quest'ultimo che procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, conformandosi alle tariffe stabilite dal DM 202/2014, con possibilità di acconti per la liquidazione parziale degli onorari in caso di esecuzione frazionata del piano.

La fase esecutiva del piano, oltre ad affidare al debitore l'obbligo precipuo di attuazione, inserisce l'OCC in una posizione di attiva governance gestionale, finalizzata a fronteggiare eventuali criticità con interventi preventivi e propositivi. Le modifiche normative più recenti hanno esplicitato la possibilità di riconoscere anticipi sul compenso dell'OCC in caso di ripartizione parziale, riconoscendo così la valenza sostanziale e non meramente formale dell'esecuzione frazionata e incentivando comportamenti virtuosi nella gestione del piano.⁶

⁶ C. Cracolici e A. Curletti. *I Piani del consumatore*. Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 4, aprile 2025, p. 534.

Nel caso di mancata o incompleta esecuzione, il giudice individua gli atti indispensabili da compiere e fissa un termine per il loro adempimento; il mancato rispetto di tali prescrizioni, anche se dilazionato, comporta la revoca dell'omologazione, applicando, dove compatibili, le disposizioni dell'art. 72 C.C.I.I..

L'espletamento di funzioni di controllo e vigilanza attribuito all'OCC è essenziale: l'OCC non solo verifica la correttezza dell'esecuzione ma si adopera anche per superare eventuali difficoltà operative sorte nell'attuazione del piano, coinvolgendo il giudice solo quando la risoluzione necessita di un intervento formale. Alla relazione periodica semestrale presentata dall'OCC corrisponde un presidio rigoroso da parte dell'organo giurisdizionale.

Le vendite e le cessioni previste dal piano devono avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il coinvolgimento di soggetti specializzati e con stime condivise con l'OCC. Tale metodologia garantisce trasparenza e partecipazione degli interessati attraverso forme idonee di pubblicità, consentendo un più efficace recupero di valore e la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

La segnalazione delle irregolarità esecutive da parte dell'OCC agli organi giudiziari svolge una funzione preventiva e garantista nei confronti dei creditori, salvaguardando la buona fede del procedimento.

Significativo è il contributo della giurisprudenza nel delineare le implicazioni pratiche e interpretative dell'art. 71 C.C.I.I. in tema di responsabilità del debitore e valutazione del merito creditizio. Il Tribunale di Bari (8 luglio 2020) ha confermato come la mancanza di colpa del consumatore nello stato di sovraindebitamento possa essere desunta proprio dalla

positiva valutazione preventiva del c.d. merito creditizio effettuata dal finanziatore.

L'ammissione alla procedura di ristrutturazione, secondo il Tribunale di Torino (21 marzo 2023), è legittima anche per consumatori il cui sovraindebitamento sia derivato da una sequenza di finanziamenti a catena ("contratti di finanziamento c.d. "a catena""), purché tali strumenti rappresentino la sola via per assicurare liquidità sufficiente a fronteggiare l'esposizione debitoria insostenibile.

Diversamente, il Tribunale di Pisa (20 aprile 2023) ha sottolineato la possibile colpa degli intermediari creditizi coinvolti, evidenziando violazioni dell'obbligo di diligente esame del merito creditizio imposto dal Testo Unico Bancario, fondato non solo sulle dichiarazioni del richiedente, ma su strumenti informativi sofisticati e capillari.

Questi orientamenti, unitamente a precedenti decisioni (Trib. Napoli 2018; Trib. Vicenza 2020; Trib. Milano e Trib. Reggio Calabria 2021; Trib. Livorno 2021), consolidano un quadro coerente in cui la procedura va intesa come uno strumento di composizione della crisi che premia la correttezza e la trasparenza del soggetto debitore e censura condotte colpose o dolose nell'accesso al credito.

2.7 - Effetti della revoca dell'omologazione

Il correttivo-ter ha ridenominato l'art. 72 C.C.I.L., ora intitolato "*Revoca della sentenza di omologazione*", eliminando la possibilità di revoca d'ufficio e inserendo tra i soggetti legittimati a richiederla anche l'OCC. La revoca può essere disposta dal giudice, previa istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro soggetto legittimato, qualora emerga che il passivo sia stato incrementato o ridotto in

maniera dolosa o per colpa grave, o che parte rilevante dell'attivo sia stata occultata, sottratta o simulata, nonché qualora si riscontrino atti posti in essere con finalità fraudolente a discapito dei creditori.

L'istituto della revoca della sentenza di omologazione si fonda, secondo la dottrina e la giurisprudenza più autorevole, sui principi del sinallagma genetico e funzionale, che garantiscono l'equilibrio sostanziale tra le parti nella procedura. La revoca, pertanto, costituisce uno strumento di garanzia essenziale contro le manipolazioni dolose del patrimonio e dei dati documentali, riconsegnando al sistema giudiziario la possibilità di attivare la liquidazione controllata, quale rimedio estremo per il ripristino dell'equilibrio creditorio e patrimoniale.⁷

La revoca dell'omologazione ha come conseguenza l'eventuale richiesta da parte del consumatore sovraindebitato di apertura della liquidazione controllata, a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 C.C.I.I..

La disciplina vigente stabilisce che la conversione nella procedura liquidatoria è obbligatoria se richiesta dal debitore mentre la può richiedere un creditore o il pubblico ministero solo qualora la revoca sia conseguente ad atti fraudolenti o all'inadempimento del debitore. In presenza di apertura di liquidazione controllata, il giudice concede un termine per integrare la documentazione e procede secondo quanto disposto dall'art. 270 C.C.I.I..

Un importante orientamento emerge dal Tribunale di Mantova (7 giugno 2022), che ha ammesso la conversione della

⁷ M. Spadaro. *Orientamenti giurisprudenziali di merito - Omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed effetti sulle procedure esecutive pendenti*. Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 6, giugno 2025, p. 832.

procedura di sovraindebitamento in liquidazione in assenza di omologazione del piano del consumatore, motivando la decisione con principi tratti dalla legge 3/2012 e dal rito camerale che ammette la proposizione di domande nuove nel corso del procedimento, in ottemperanza anche ai principi di ragionevole durata del processo (già sottolineati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione).

In senso diverso si è pronunciata la Corte di cassazione, Sezione I civile (26 settembre 2022, n. 28013), precisando che la conversione della procedura in liquidazione è ammissibile solo se sia già intervenuta l'omologazione del piano. La Corte ha chiarito che, in mancanza di omologazione, non è possibile estendere il principio di conversione allo "accordo" con i creditori, respingendo quindi richieste di trasformazione in procedure alternative.

Il Tribunale di Ancona (16 marzo 2021) ha ricordato che gli accordi di composizione della crisi e i piani dei consumatori omologati cessano automaticamente di produrre efficacia qualora il debitore non esegua integralmente entro novanta giorni i pagamenti ritenuti "qualificati", in particolare quelli dovuti a pubbliche amministrazioni e enti previdenziali. Tale cessazione può altresì essere dichiarata d'ufficio in presenza di atti fraudolenti posti in essere durante la procedura, con decreto reclamabile.

Diversamente, la risoluzione volontaria può avvenire su istanza di creditore in caso di gravi inadempimenti o impossibilità di esecuzione non imputabile al debitore, nel rispetto dei termini di contestazione stabiliti dalla legge.

Il Tribunale di Salerno (20 novembre 2021) ha riconosciuto la necessità di dichiarare la cessazione degli effetti dell'omologazione e conseguente conversione in liquidazione della procedura qualora sia accertata la responsabilità del

debitore per inadempimento e mancata costituzione delle garanzie previste, in conformità alle disposizioni previste nella legge 3/2012.

CAPITOLO 3 - IL CONCORDATO MINORE

*A cura di Marco Bolognesi (referente), Valentina Rizzo,
Francesco Mondardini e Ugo Tagliareni*

3.1 - Cenni introduttivi di inquadramento dell'istituto

Con l'emanazione del C.C.I.I., il legislatore ha riunito, in un testo organico e strutturato, le procedure di gestione e soluzione dello stato di crisi o di insolvenza. In particolare, nella Sezione III del Capo II, dedicato alla composizione del sovraindebitamento, del Titolo IV, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina l'istituto del Concordato minore (artt. da 74 a 83 C.C.I.I.).

Fatto salvo il contenuto dei paragrafi di cui alla Parte Generale del presente elaborato, si illustra in estrema sintesi l'inquadramento generale dell'istituto.

Il concordato minore è una procedura rivolta a soggetti non fallibili, diversi quindi dai consumatori ovvero dedicata ad imprese minori, agricole e professionisti, che consente al debitore di proporre ai creditori un accordo per il superamento della crisi, alternativo alla liquidazione.

Il debitore, tramite l'OCC, può formulare una proposta che contempli tanto la prosecuzione dell'attività (art 74 c. 1 C.C.I.I.), quanto la liquidazione del patrimonio (art. 74 c. 2 C.C.I.I.); in tale ultimo caso, deve esserci un apporto di risorse esterne che incrementino apprezzabilmente l'attivo. Condizione di ammissibilità è che il debitore non abbia compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77 C.C.I.I.).

Il C.C.I.A.A. disciplina due tipologie di concordato minore: il concordato minore in continuità d'impresa o professionale e il concordato liquidatorio.

Nel primo comma dell'art. 74 del C.C.I.A.A., è disciplinato il *concordato minore in continuità*, che costituisce l'ipotesi prevalente e incentivata dal legislatore e prevede la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale per i soggetti che versano in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) del C.C.I.A.A. Di qui la necessità, ancor prima di formulare un piano di continuità diretta, di verificare se la continuazione dell'attività possa produrre una qualche utilità per i creditori con la generazione di flussi di cassa liberi da destinare ai creditori anteriori. Si parlerà di continuità diretta, in capo allo stesso debitore, oppure indiretta, attraverso la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore (per effetto di cessione, usufrutto, affitto o conferimento in azienda).

Il concordato minore liquidatorio, ai sensi dell'art. 74 c. 2 del C.C.I.A.A., prevede un apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Con il correttivo-ter, il criterio discrezionale della “*misura apprezzabile*” relativo all'apporto di risorse esterne viene confermato ma l'incremento è ora relativo all’“*attivo disponibile al momento della presentazione della domanda*” (al pari dell'art. 84 c. 2 C.C.I.A.A.) e non alla “soddisfazione dei creditori”. Sul punto si rimanda ai successivi paragrafi di approfondimento.

Trattandosi di procedura concorsuale, occorre sempre tenere presente l'operatività del principio della *par condicio creditorum* e l'implicazione per cui, ogni volta in cui la legge fa riferimento alle “procedure concorsuali”, il riferimento deve intendersi anche alle procedure da sovraindebitamento.

Il concordato minore si caratterizza per la presenza di due elementi imprescindibili: da un lato, vi è l'accordo tra la maggioranza dei creditori ed il debitore, con il quale i primi accettano la proposta di sistemazione dell'esposizione debitoria avanzata dal secondo; dall'altro, vi è l'intervento istituzionale degli organi della procedura, che è volto a garantire la regolarità dell'iter concordatario e che giustifica l'estensione dell'efficacia dell'accordo nei confronti dei creditori dissenzienti.

Per quel che concerne l'Erario, è importante sottolineare la possibilità del *cram down fiscale*, cioè dell'omologazione forzata dell'accordo nei confronti del Fisco, nonostante il voto negativo dello stesso (art. 80 c. 3 C.C.I.I.). Il *cram down* può essere disposto quando l'adesione dell'Erario è determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione e la proposta è conveniente per il Fisco, rispetto alla liquidazione.

Il concordato, infine, ha un effetto esdebitatorio, liberando il debitore dei crediti rimasti, secondo il piano, insoddisfatti.

Come per le altre procedure previste dal C.C.I.I., anche per il concordato minore sussiste il rischio che il debitore utilizzi lo strumento in maniera distorta, con l'intento di liberarsi dell'obbligazione fiscale, confezionando una sorta di condono personalizzato. Tale rischio ricorre quando i requisiti di accesso alla procedura e la convenienza rispetto alla liquidazione siano solo formalmente sussistenti e il pagamento offerto all'Erario solo simbolico.

In altri casi, è la genesi dell'esposizione debitoria a rendere manifesta l'intenzione di abusare dello strumento. Si pensi al debitore con un passivo costituito, nella sua totalità o quasi, da debiti erariali accumulati nel corso degli anni. In questo caso, il fatto che il debitore abbia regolarmente soddisfatto i

creditori privati ma non il Fisco fa presumere una precisa scelta di sottrarsi sistematicamente ai propri doveri fiscali. In questo contesto, si registrano numerose sentenze della giurisprudenza di merito con le quali, opportunamente, si sono fissati principi di diritto funzionali ad evitare abusi.

In tale solco si inserisce una recente sentenza della Corte d'Appello di Genova (n. 48/2025). In sintesi, il Tribunale di Genova omologava forzosamente il concordato, applicando il cram down. L'Ufficio reclamava la decisione e la Corte d'Appello di Genova accoglieva il reclamo, disponendo il rigetto della domanda di concordato, sulla base dei seguenti argomenti.

In primo luogo, la Corte ha stabilito che pagare sistematicamente tutti i creditori privati, ma omettere volontariamente di versare le imposte, è atto diretto a frodare le ragioni del creditore, che rende il concordato inammissibile ai sensi dell'art. 77 C.C.I.I., in quanto costituisce una forma di preferenza ingiustificata per alcuni creditori a danno di quello rimasto insoddisfatto. A tale conclusione, la Corte giunge in armonia con l'orientamento espresso dalla Cassazione (sentenze n. 23387/2013 e n. 2250/1985).

La Corte ha, poi, affrontato il tema della meritevolezza del debitore, che sussiste quando questi non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala-fede o frode.

Sebbene tale requisito non sia esplicitamente richiesto nel concordato minore - a differenza di quanto previsto per l'esdebitazione regolata dall'articolo 282 C.C.I.I. - la Corte ha affermato la necessità della sua sussistenza.

E infatti, poiché il concordato minore produce un effetto esdebitatorio, esattamente come l'esdebitazione seguente alla liquidazione controllata, esso non può essere ammesso

senza alcun vaglio sulla condotta del debitore, per evitare che sia aggirato il presupposto fondamentale richiesto per l'esdebitazione: appunto, la meritevolezza. Non a caso, nel concordato minore, l'OCC è tenuto ad indicare, nella relazione, se il debitore ha agito con diligenza e se ha commesso atti in frode (art. 76 C.C.I.I.).

Infine, la Corte ha posto un limite all'uso del cram down fiscale. Richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 35/2025 della stessa Corte (in cui la proposta del contribuente è stata definita come un condono personalizzato), ha ribadito che il giudice può superare il voto contrario del Fisco solo quando questo sia "obiettivamente ingiustificato".

Per aversi cram down, quindi, non è sufficiente la mera convenienza matematica della proposta rispetto alla liquidazione. Il giudice, al contrario, deve valutare la ragionevolezza della scelta dell'Erario in relazione alla specifica situazione concreta.

In conclusione, l'indirizzo giurisprudenziale in commento appare volto ad assicurare che gli strumenti del C.C.I.I. - in armonia con la ratio che li anima - offrano una seconda chance a chi si trova legittimamente in difficoltà e non un condono personalizzato per chi ha deliberatamente scelto di non onorare doveri costituzionalmente previsti.

3.2 - Requisiti di accesso al concordato minore

Il concordato minore, disciplinato dagli artt. da 74 a 83 della Sezione III del Capo II del Titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, consente alle categorie di soggetti previste dall'art. 2, comma 1, lett. c), del predetto decreto, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, di negoziare un accordo con i creditori al fine di ridurre il debito,

stabilendo nuove modalità di pagamento e, una volta eseguito il piano, di ottenere l'esdebitazione.

Tale accordo deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Quando vi è un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, vi è la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Possono accedervi, quindi, i soggetti di cui all'art. 2 c. 1 lett.

c) C.C.I.I., con l'esclusione dei consumatori, ovvero i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

L'art. 2 c. 1 lett. d) C.C.I.I. definisce l'impresa minore come un'impresa caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste, cioè che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 300.000,00.= nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 200.000,00.= nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a Euro 500.000,00.=.

Si ricorda che è considerato *imprenditore agricolo*, ai sensi dell'art. 2135 c.c., colui che esercita attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali o un'attività connessa, con l'esclusione, secondo la giurisprudenza, dei casi in cui manchi il collegamento funzionale dell'attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c.2, assumano rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Sulla natura dell'imprenditore agricolo si è espressa la sentenza n. 16614/2016, Cassazione civile, sez. I, nella quale, richiamando altre due importanti pronunce di legittimità (Sentenza n.24995 del 10/12/2010 Cassazione civile, sez. I, e sentenza n.8849 del 28 aprile 2005 Cassazione civile, sez. I) si stabilisce che è *“negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale; pur se debba ritenersi superata una nozione meramente “fondiaria” dell’agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell’elemento terriero.”*

Per *start-up innovativa* si intende l'impresa di cui al D.L. n. 279/2012, ovvero la società di nuova costituzione o costituita da non più di 5 anni, iscritta nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, che non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione e che ha per oggetto sociale prevalente o esclusivo un'attività concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi con alto contenuto tecnologico.

I soggetti ai quali è riservata la procedura possono, quindi, attivare un procedimento che la previgente Legge n. 3/2012 definiva accordo di composizione della crisi e che il codice

della crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce proposta di concordato minore.

In riferimento ai soggetti che possono accedere alla procedura di concordato minore, occorre rilevare che la modifica della nozione di consumatore apportata dal correttivo ter all'art. 2 c. 1 lett. e) C.C.I.I. ridefinisce il perimetro soggettivo di accesso allo strumento ex art. 67 C.C.I.I. e, di conseguenza, del concordato minore, al fine di eliminare i dubbi interpretativi ancora esistenti sulla natura dei debiti che consentono l'accesso alla procedura del piano del consumatore: viene chiarito che deve trattarsi di debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale. Si deve ricordare come una delle questioni più discusse nella giurisprudenza di merito, dopo il 15 luglio 2022, è stata quella relativa alla nozione di consumatore e quella sull'ambito applicativo della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Secondo una tesi per c.d. "*oggettiva*" si dovrebbe far riferimento alla natura delle obbligazioni nel momento in cui sono sorte e devono essere tutti debiti consumeristici. Secondo l'opposta tesi "*soggettiva*", invece, si doveva guardare alla natura del soggetto nel momento in cui chiede di accedere alla procedura concorsuale di ristrutturazione. Il problema era stato oggetto di una richiesta di decisione pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ritenuta inammissibile per carenza di "novità". Il tema sembra definitivamente chiarito dal correttivo, che all'art. 2 inserisce una nozione di consumatore strettamente oggettiva, in quanto egli non è soltanto "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia...*" ma soprattutto è colui che "*accede agli strumenti*

di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore"⁸.

Se il correttivo-ter riserva la procedura ex art. 67 C.C.I.I. ai debiti di natura esclusivamente consumeristica, non vi è spazio per ricondurre alla nozione di "consumatore" l'imprenditore individuale cancellato. In merito si rinvia all'art. 33 C.C.I.I. con riferimento al quale: 1) non è stato variato il quarto comma che include il concordato minore tra gli strumenti preclusi all'ex imprenditore cessato; 2) è stato introdotto il comma 1-bis secondo cui "Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1", chiarendo che egli può accedere alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione dell'impresa. Si ricorda che, nel primo comma, è stato precisato che il decorso del termine annuale dalla cancellazione preclude l'accesso non solo alla liquidazione maggiore ma anche alla liquidazione controllata, così eliminando una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori.

L'intervento sull'art. 33 CCII non appare comunque decisivo, ovvero non chiarisce senza alcun dubbio quale procedura di sovraindebitamento vada riservata all'imprenditore individuale cessato; restano ancora invariati, infatti, gli spazi interpretativi già emersi con l'art. 33 C.C.I.I. nella originaria formulazione⁹. In questo senso, quindi, starà soprattutto all'interpretazione giurisprudenziale ricercare una soluzione

⁸ Ufficio Massimario Corte Suprema di Cassazione, Relazione n.10 del 30 gennaio 2025

⁹ MANCINI A. su Il Caso.it, Sovraindebitamento: una prima lettura del 'correttivo-ter' (d. lgs. 13 settembre 2024 n.136)

convincente e che armonizzi la norma con i principi generali del codice.

3.3 - Continuità diretta o indiretta

Il concordato minore in continuità, disciplinato dall'art. 74 c. 1 C.C.I.A.A., rappresenta una soluzione alternativa alla liquidazione per quei debitori che intendano mantenere in vita l'attività imprenditoriale o professionale, garantendo nel contempo un ritorno, anche solo parziale, ai propri creditori.

L'obiettivo è duplice: da un lato, preservare la capacità produttiva del debitore, dall'altro, assicurare che i flussi derivanti dalla prosecuzione si traducano in utilità concrete per la massa creditoria.

L'esperienza applicativa ha dimostrato che la continuità, per essere effettiva e non meramente teorica, deve essere adeguatamente documentata. Ciò significa che il piano deve contenere non solo la descrizione delle attività da svolgere, ma anche dati previsionali, analisi di mercato, indicazioni sulle fonti di finanziamento e valutazioni circa i rischi imprenditoriali.

La distinzione tra continuità **diretta** e **indiretta** assume rilievo fondamentale perché incide sulla tipologia delle utilità generate, sulla natura dei controlli da parte dell'OCC e sulla stessa qualificazione della procedura.

3.3.1 Continuità diretta

La continuità diretta si verifica quando il debitore prosegue personalmente l'attività. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un imprenditore artigiano che mantenga il laboratorio, di un piccolo commerciante che continui a gestire il

negozio, o di un professionista (avvocato, medico, architetto) che, nonostante la crisi, intenda proseguire la propria attività. Dal punto di vista operativo, il piano deve essere estremamente dettagliato e contenere:

- *un business plan*: con indicazione di fatturato atteso, costi fissi e variabili, margini operativi;
- *un'analisi di mercato*: per dimostrare la sussistenza di una domanda sufficiente;
- *indicazione delle fonti di liquidità*: chiarendo come il debitore intenda garantire il circolante (ad esempio, mediante anticipi su fatture, microcredito o finanziamenti di sostegno);
- *le previsioni di cassa*: mensili o trimestrali, a seconda della tipologia e complessità dell'attività, per dimostrare la capacità di rispettare il piano di pagamenti.

Arresti giurisprudenziali (Tribunale di Pesaro, 19 marzo 2025, n. 33291) hanno confermato che è possibile ammettere piani di continuità anche fondati *esclusivamente sui redditi futuri*, purché questi siano verosimili e ben documentati.

La chiave di volta è la distribuzione secondo la *relative priority rule* (art. 84 c. 6 C.C.I.A.A.), che impone una corretta graduazione dei pagamenti: i creditori privilegiati non possono essere trattati peggio dei creditori chirografari, neppure se il flusso proviene da redditi futuri.

Esempio pratico: un avvocato sovraindebitato prevede di destinare il 30% dei compensi professionali futuri al piano. L'OCC, per attestare la sostenibilità, deve acquisire i dati storici delle dichiarazioni dei redditi, verificare la continuità della clientela e stimare un fatturato medio attendibile.

3.3.2 Continuità indiretta

La continuità indiretta ricorre quando l'attività è affidata a un terzo, ad esempio tramite affitto d'azienda. È il caso, ad esempio, di un piccolo ristorante che, non più gestibile direttamente dal debitore, venga affittato a un terzo soggetto, il quale corrisponde canoni periodici e, al termine, può acquistare l'azienda.

In questa ipotesi, il piano deve prevedere:

- i *canoni di locazione* come fonte primaria di soddisfazione dei creditori;
- il *corrispettivo finale di cessione* come ulteriore utilità da destinare alla massa;
- *eventuali utilità collaterali*, come il pagamento di scorte di magazzino.

Arresti giurisprudenziali (Tribunale di Bologna del 17 ottobre 2023; Tribunale di Forlì n. 33154/2024 e 33159-33165/2025) hanno stabilito che, ai fini del calcolo del *valore di liquidazione*, devono essere considerati sia i canoni maturati fino alla scadenza sia il prezzo di cessione.

Il rispetto della relative priority rule è necessario anche in questo contesto: i creditori privilegiati non possono essere penalizzati nel riparto del surplus.

Esempio pratico: un panificio con 5 dipendenti non è più gestibile dal debitore. L'azienda viene concessa in affitto per Euro 1.000,00.= al mese, con opzione di acquisto ad Euro 50.000,00.= dopo tre anni. Il piano destina i canoni e il prezzo finale ai creditori, garantendo un soddisfacimento superiore a quello della liquidazione controllata, che avrebbe reso meno a causa della disgregazione del complesso aziendale (in tal caso, è utile disporre di una valutazione di azienda in

continuità rispetto al valore atomistico dei beni di cui è titolare).

3.3.3 Limiti soggettivi

La continuità indiretta è ammessa per imprenditori minori, agricoli o start-up innovative.

Non è invece applicabile ai professionisti, per i quali l'attività è connotata da elementi di personalità incompatibili con la prosecuzione da parte di terzi (c.d. *intuitu personae*).

Questo principio, più volte richiamato in orientamenti dottrinali, funge da criterio discriminante per la valutazione di ammissibilità.

3.3.4 Implicazioni operative

Per assicurare la tenuta di un piano in continuità, occorre:

- stipulare contratti *in funzione del ricorso*, con clausole esplicite che ne attestino la finalità concordataria;
- ottenere *perizie indipendenti* sul valore di mercato dei beni e dei flussi previsti;
- garantire una relazione OCC completa, che illustri non solo i dati economici ma anche il profilo di *convenienza rispetto alla liquidazione*;
- predisporre un *meccanismo di monitoraggio* dell'andamento del piano, con relazioni periodiche al tribunale.

3.4 - Il ruolo della finanza esterna

La finanza esterna è costituita dall'apporto di risorse da parte di soggetti terzi, tipicamente familiari o soci, che intervengono per incrementare l'attivo a disposizione dei creditori. Non rientra quindi nel patrimonio originario del debitore e rappresenta un incremento straordinario della massa.

L'art. 74 c. 2 C.C.I.I., siccome novellato dal D. Lgs. n. 136/2024, richiede che la proposta determini un *incremento apprezzabile dell'attivo*, aprendo la strada a soluzioni in cui l'intervento esterno diventa l'elemento chiave per l'omologazione del piano.

3.4.1 Finanza esterna nei piani in continuità

Nei piani in continuità, la finanza esterna ha funzione *integrativa*. Può servire, ad esempio, a finanziare il capitale circolante o ad anticipare risorse in attesa che i flussi reddituali maturino.

Tuttavia, non può costituire l'unica fonte: il piano sarebbe inammissibile, poiché mancherebbe la prosecuzione dell'attività, che rappresenta la causa tipica della continuità.

Alcuni arresti giurisprudenziali hanno chiarito che piani di questo tipo non possono essere omologati (Tribunale di Avelino del 7 novembre 2024 e Tribunale di Brescia del 24 settembre 2024).

3.4.2 Finanza esterna nei piani liquidatori

Nel concordato liquidatorio, invece, la finanza esterna può rappresentare anche l'unica fonte di soddisfazione. Questo è particolarmente rilevante per i debitori incapienti, ossia coloro che non hanno beni liquidabili di valore significativo.

L'apporto esterno - ad esempio Euro 10.000,00.= messi a disposizione da un familiare - costituisce un incremento apprezzabile dell'attivo, giacché trasforma una procedura destinata a produrre zero utilità, in un piano in grado di garantire almeno una parziale soddisfazione.

3.4.3 Modalità di impiego

La finanza esterna può assumere diverse funzioni:

- *sostitutiva*: un terzo versa una somma in sostituzione di un bene che il debitore intende conservare (ad esempio l'abitazione principale - necessaria stima del valore del bene - Tribunale di Massa n. 33204 del 6 febbraio 2024);
- *incrementale*: parenti o soci immettono liquidità per alzare il livello dell'attivo;
- *qualitativa*: risorse immediate che consentono pagamenti più rapidi, riducendo i tempi della procedura.

Esempio pratico: il debitore possiede solo una casa familiare già pignorata. Un parente versa Euro 40.000,00.=, pari al valore del valore di perizia dell'immobile, consentendo di soddisfare i creditori con quella finanza e mantenere la proprietà dell'abitazione.

3.4.4 Limiti all'allocazione della finanza esterna

Nonostante la flessibilità, la finanza esterna incontra limiti: non deve discriminare creditori aventi medesima posizione giuridica. Ciò significa che la finanza esterna dovrà necessariamente soddisfare in egual misura i creditori che hanno medesima collocazione nell'ordine di graduazione dettato per legge.

A titolo esemplificativo, si rammenta che taluni arresti giurisprudenziali hanno ritenuto inammissibili i piani che prevedevano percentuali inferiori per i crediti fiscali degradati rispetto agli altri chirografari, anche quando le risorse provenivano da terzi.

3.4.5 Aspetti pratici

In termini operativi, il professionista deve:

- chiarire se il piano è in continuità o liquidatorio;

- documentare la disponibilità delle somme, ad esempio tramite dichiarazioni irrevocabili di terzi e/o altre garanzie idonee a fornire certezza ai creditori della disponibilità delle somme;
- verificare che l'allocazione non discrimini creditori rispetto ad altri aventi la medesima posizione giuridica;
- facilitare l'OCC nell'attestazione della natura "apprezzabile" dell'apporto.

3.5 - La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

L'art. 80 c. 3 C.C.I.I. stabilisce che il tribunale deve omologare il concordato minore se la proposta risulta più conveniente della liquidazione controllata.

Questo criterio è il cuore della procedura, poiché funge da parametro per il cram down nei confronti dei creditori dissenzienti, in particolare quelli pubblici.

3.6.1 Giudizio d'ufficio

Il tribunale è tenuto a svolgere il giudizio di convenienza anche in assenza di opposizioni.

Alcuni arresti giurisprudenziali (Tribunale di Trieste del 14 luglio 2025) hanno ribadito che il voto contrario dell'Erario non impedisce l'omologa, se il piano assicura un risultato migliore.

Questo evita che i creditori pubblici esercitino un potere di veto incompatibile con la logica del concordato minore.

3.6.2 Parametri di valutazione

La convenienza va misurata su più piani:

- *quantitativo*: confronto percentuale tra la soddisfazione dei creditori nel piano e quella conseguibile in liquidazione.
- *qualitativo*: tempi di pagamento più rapidi, riduzione dei costi procedurali, certezza delle fonti di attivo.

Esempio pratico: se il piano prevede il pagamento del 25% dei chirografari entro 24 mesi, mentre la liquidazione avrebbe dato il 30% ma in 7 anni, il piano potrebbe essere ritenuto più conveniente grazie al fattore tempo e certezza.

3.6.3 Determinazione del valore di liquidazione

Elemento centrale è la corretta determinazione del *valore di liquidazione*: deve basarsi su stime indipendenti, con perizie che tengano conto del mercato.

Alcuni arresti giurisprudenziali (Tribunale di Forlì n. 33165 del 14 aprile 2025) hanno stabilito che, in caso di affitto d'azienda, i canoni maturati fino alla scadenza e il prezzo di vendita finale devono essere computati nel valore di liquidazione.

3.6.4 Aspetti pratici

In sede operativa, il professionista deve:

- predisporre simulazioni comparative dettagliate;
- illustrare i vantaggi qualitativi, oltre che quantitativi;
- motivare il cram down nei confronti dei creditori pubblici, documentandone la convenienza;
- assistere l'OCC nella predisposizione di relazioni semestrali e finali che confermino la regolare esecuzione.

3.6 - La proposta ai creditori

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione aziendale, la proposta ai creditori rappresenta un punto cardine per il riequilibrio della posizione debitoria dell'impresa. Essa costituisce l'elemento centrale del piano di risanamento, delineando le modalità attraverso cui i creditori verranno soddisfatti, sia in termini quantitativi che temporali.

La proposta deve essere formulata in modo chiaro e trasparente, includendo informazioni dettagliate sulla situazione economico-finanziaria dell'impresa, sulle fonti di finanziamento previste e sulle prospettive di continuità aziendale.

Un aspetto cruciale della proposta è la definizione delle classi di creditori. La suddivisione in classi risponde all'esigenza di raggruppare soggetti portatori di interessi omogenei, facilitando così una valutazione più equa e coerente del piano. Le classi possono essere costituite in base alla natura del credito (chirografario, privilegiato, garantito), alla posizione contrattuale o alla funzione economica svolta. La corretta formulazione delle classi è essenziale per garantire la legittimità del processo e per evitare contestazioni in sede giudiziale.

La regola della maggioranza all'interno delle classi rappresenta un ulteriore elemento di rilievo. Perché una classe possa considerarsi favorevole alla proposta, è necessario che la maggioranza dei crediti rappresentati al suo interno esprima voto positivo. Questo principio consente di superare eventuali opposizioni minoritarie, favorendo l'approvazione del piano anche in presenza di dissensi limitati. Tuttavia, la maggioranza deve essere calcolata con rigore, tenendo conto del valore nominale dei crediti e delle eventuali esclusioni previste dalla normativa.

3.6.1 Absolute e relative priority rule

In merito alla distribuzione del valore generato dal piano, si pongono due principi fondamentali: l'absolute priority rule e la relative priority rule.

L'*absolute priority rule* stabilisce che i creditori di rango superiore debbano essere soddisfatti integralmente prima che quelli di rango inferiore possano ricevere alcunché. Questo principio, di matrice anglosassone, garantisce una gerarchia rigida nella distribuzione del valore, tutelando i diritti dei creditori senior. Tuttavia, la sua applicazione può risultare eccessivamente penalizzante per alcune categorie di creditori, in particolare quelli chirografari, e ostacolare la fattibilità del piano.

La *relative priority rule*, introdotta in ambito europeo, propone un approccio più flessibile. Essa consente una distribuzione del valore che rispetti la priorità relativa tra le classi, purché i creditori di rango inferiore non ricevano più di quanto spetti loro rispetto ai creditori di rango superiore. Questo modello favorisce soluzioni negoziali più equilibrate, incentivando la partecipazione attiva dei creditori e la ricerca di compromessi. La sua adozione richiede però una valutazione attenta delle condizioni economiche e giuridiche del piano, nonché una supervisione efficace da parte dell'autorità giudiziaria.

In conclusione, la proposta ai creditori, la formulazione delle classi e l'applicazione delle regole di priorità costituiscono pilastri essenziali del processo di ristrutturazione. La loro corretta implementazione è determinante per il successo del piano e per la tutela degli interessi coinvolti. Un approccio equilibrato, fondato su trasparenza, equità e rigore

metodologico, rappresenta la chiave per una ristrutturazione efficace e sostenibile.

3.6.2 Il trattamento dei mutui a garanzia reale nel concordato minore

Nel quadro delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, i mutui garantiti da beni del debitore - mediante ipoteca, pegno o privilegio speciale - pongono questioni giuridiche e sistematiche di rilievo.

Tali crediti, qualificati come privilegiati, godono di una tutela rafforzata che si riflette nella loro posizione preferenziale rispetto ai crediti chirografari. La disciplina del concordato minore consente al debitore di proporre il pagamento parziale di tali obbligazioni, purché la proposta sia accompagnata da una valutazione di convenienza e da una motivazione economico-giuridica coerente.

Il giudice, in sede di omologazione, è chiamato a verificare la funzionalità del pagamento rispetto alla prosecuzione dell'attività economica e la sua utilità per la massa dei creditori. Inoltre, è possibile richiedere l'autorizzazione al pagamento dei crediti garantiti anche prima dell'omologazione, qualora ciò risulti strumentale alla salvaguardia del patrimonio o alla continuità aziendale.

I creditori assistiti da garanzia reale sono generalmente collocati in classi autonome, in virtù della loro posizione giuridica differenziata. La proposta deve rispettare le regole di maggioranza previste per ciascuna classe, e può derogare al principio dell'absolute priority rule solo in presenza di consenso informato e convenienza economica, secondo la logica della relative priority rule.

3.7 - La sentenza di omologazione del concordato

La sentenza di omologazione del concordato minore è quel provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 80 C.C.I.I. rubricato "Omologazione del concordato minore", con cui il Tribunale, avendo già vagliato con pregressa sentenza di apertura sia l'ammissibilità giuridica che la fattibilità del piano, approva il piano di rientro del debito presentato dal debitore, disponendo adeguate forme di pubblicità, solitamente sul sito del Tribunale di competenza e, in caso di esercizio di attività imprenditoriale presso la CCIAA nonché, in presenza di beni mobili registrati o immobili, la sua trascrizione presso i rispettivi pubblici registri per renderlo efficace verso i terzi, dichiarando al contempo la chiusura della procedura.

Requisiti per l'omologazione saranno quindi dapprima l'ottenimento dell'approvazione in ordine ai *requisiti di ammissibilità giuridica* che la *fattibilità del piano* e, in seguito alla raccolta delle espressioni di voto dei creditori, l'ottenimento delle *maggioranze richieste ex. art 79 c. 1 C.C.I.I.* per l'omologazione, pari a oltre il 50% dei crediti ammessi al voto, oppure "forzosamente", e cioè secondo il meccanismo del c.d. "cram down" previsto dallo stesso art. 80 c. 3 C.C.I.I.. Detto principio si applica qualora il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Si applica tale meccanismo anche in caso di espressione di voto negativa da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, qualora questa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze per l'omologa. Anche in tale fattispecie il giudice omologa, qualora risulti da specifica relazione dell'OCC che il credito di tali Enti viene soddisfatto dalla proposta in

misura superiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre al comma 4, lo stesso art. 80 C.C.I.I. prevede che il creditore che abbia colpevolmente determinato lo stato di sovraindebitamento del debitore, anche qualora dissenziente, sia escluso dalla facoltà di presentare opposizioni in sede di omologa atte a contestare la convenienza della proposta.

Qualora invece il Tribunale rigetti la domanda negando l'omologa, con decreto motivato dichiara l'inefficacia delle eventuali misure protettive in precedenza accordate e, ove vi sia apposita istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 e ss. C.C.I.I..

Il decreto di rigetto di tale "conversione" è reclamabile ai sensi dell'art. 50 C.C.I.I. mentre il provvedimento di omologazione è reclamabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I..

3.8 - L'esecuzione del concordato

A seguito dell'emissione della sentenza di omologazione del concordato minore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 81 C.C.I.I., il debitore è tenuto a compiere tutti gli atti previsti dal piano omologato, da effettuarsi sotto la costante vigilanza dell'OCC (i.e. "Gestore") o del Commissario Giudiziale, ove nominato in subentro al gestore ai sensi dell'art. 72 c. 2 C.C.I.I.. Quest'ultimo:

- ove si riscontrino delle difficoltà nell'esecuzione del piano e nei casi in cui ciò sia opportuno, le sottopone al giudice per le correlate disposizioni;
- ha un obbligo di informativa periodica al giudice con cadenza semestrale sull'andamento dell'esecuzione del piano;

- ove il piano preveda anche la cessione di beni, collabora con il debitore per dar seguito ad idonee procedure competitive, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, e fornendo adeguate forme di pubblicità, favorendo la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 81 C.C.I.I., *“I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) (Decreto di apertura)”*.

Allorquando il piano sia stato completamente eseguito, il gestore/Commissario Giudiziale, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Come si dirà meglio a seguire, nella stessa è opportuno evidenziare l'operato svolto e gli esiti della fase realizzativa del piano, anche ai fini della determinazione del compenso.

Il Tribunale provvede alla liquidazione del compenso in favore del gestore, tenendo conto di quanto eventualmente pattuito tra OCC e debitore, e ne autorizza il pagamento; nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.

Nel caso opposto, ovvero di mancata o parziale esecuzione del piano, il giudice indica gli atti necessari al suo compimento ed il relativo termine. Qualora detto termine venga disatteso, il giudice provvederà alla revoca dell'omologazione.

3.9 - Effetti della revoca del concordato

La revoca del concordato minore rappresenta un evento patologico della procedura, che incide profondamente sulla posizione del debitore e sulla sorte dei creditori.

Ai sensi dell'art. 82 del C.C.I.L., la revoca può essere disposta dal giudice qualora emerga l'inadempimento degli obblighi concordatari, la violazione delle condizioni di omologazione o la commissione di atti in frode ai creditori.

Gli effetti della revoca sono molteplici:

- viene meno la protezione accordata al debitore, con la conseguente riattivazione delle azioni esecutive individuali da parte dei creditori anteriori;
- la revoca può determinare l'apertura della procedura di liquidazione controllata, qualora ne ricorrano i presupposti;
- dal punto di vista sostanziale, il debitore perde il beneficio dell'esdebitazione, mentre i creditori tornano titolari delle originarie pretese, salvo quanto eventualmente già soddisfatto.

La revoca, dunque, non costituisce un mero atto formale ma incide sull'intero equilibrio negoziale e processuale della procedura, ripristinando la *par condicio creditorum* e la responsabilità patrimoniale del debitore.

3.10 - Informativa periodica dell'OCC

L'OCC svolge un ruolo di vigilanza e raccordo tra il debitore, i creditori e l'autorità giudiziaria. Tra i suoi compiti rientra l'obbligo di fornire un'informativa periodica sull'andamento della procedura, con cadenza semestrale o secondo quanto disposto dal giudice.

Tale informativa ha natura tecnico-contabile e giuridica e deve contenere *l'aggiornamento sull'esecuzione del piano, l'eventuale insorgenza di criticità, la gestione dei beni e delle risorse, nonché l'adempimento degli obblighi da parte del debitore.*

L'informativa periodica consente al giudice di monitorare l'effettiva attuazione del piano omologato e di intervenire tempestivamente in caso di deviazioni o inadempimenti. Essa costituisce anche uno strumento di trasparenza nei confronti dei creditori, i quali possono valutare l'evoluzione della procedura e formulare osservazioni o istanze. In tal senso, l'informativa periodica dell'OCC si configura come presidio di legalità e di efficienza, contribuendo alla corretta esecuzione del concordato minore e alla tutela dell'interesse collettivo.

3.11 - La relazione finale dell'OCC

La relazione finale dell'OCC rappresenta l'atto conclusivo della fase esecutiva del concordato minore. Redatta al termine dell'attuazione del piano, essa viene trasmessa al giudice e costituisce il presupposto per la chiusura della procedura e la liquidazione del compenso spettante all'OCC.

La relazione deve attestare l'integrale e corretta esecuzione del piano, documentando:

- il rispetto delle scadenze;
- la distribuzione delle somme ai creditori;
- l'eventuale alienazione dei beni;
- l'eventuale risoluzione delle difficoltà insorte.

In caso di esito positivo, il Giudice procede alla liquidazione del compenso e autorizza il pagamento, tenendo conto della diligenza dell'OCC.

Qualora, invece, il piano non risulti integralmente eseguito, il giudice può indicare gli atti necessari per completare l'esecuzione, assegnando un termine per il loro compimento. Se il debitore non adempie, anche dopo eventuale proroga, il giudice è tenuto a revocare l'omologazione.

La relazione finale, pertanto, non ha solo funzione riepilogativa, ma assume valore decisivo ai fini della valutazione dell'efficacia della procedura e della responsabilità degli attori coinvolti.

Appendice A - Richiesta di accesso al concordato minore

La domanda deve essere formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27 c. 2 C.C.I.I..

La presentazione della domanda deve avvenire con difesa tecnica. Nel concordato minore, il patrocinio del difensore è obbligatorio, operando la regola generale sulla obbligatorietà della difesa tecnica posta dall'art. 9 c. 2 C.C.I.I. il quale dispone che *“Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio”*.

La disciplina della presentazione della domanda e dell'attività dell'OCC, oggetto di recente modifica con l'introduzione del correttivo-ter, è contenuta negli artt. 75 e 76 C.C.I.I..

L'art. 75 c. 1 C.C.I.I. prevede che il debitore allegghi alla domanda:

- il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve

contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

- gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94 c. 2 C.C.I.I. compiuti negli ultimi cinque anni;
- la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Caso pratico – Fac simile ricorso ex art. 75 C.C.I.I.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITA- MENTO CONCORDATO MINORE EX ART. 74 E SS. C.C.I.I. CON ISTANZA DI OMOLOGA

Nell'interesse del Sig., nato a
il, (C.F.), assistito dalla
..... (C.F.),
....., i quali dichiarano ai sensi
dell'art. 136 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al seguente recapito pec: con domicilio eletto presso lo Studio in, come da procura in atti.

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 14/2019, anche alla luce delle successive modifiche, caratterizzata da *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del*

debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”;

2. sempre ai sensi della stessa normativa il Sig. è da ricondursi alla categoria di
3. l'istante:
 - non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
 - non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
4. ha provveduto al deposito presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di di apposita istanza per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il quale ha nominato quale Gestore della crisi;
5. che ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare.

Tutto ciò premesso

DEPOSITA

la propria proposta di Concordato Minore ai sensi dell'art. 74 c. 2 e s.s. del C.C.I.I. con l'apporto di finanza esterna accompagnata dalla relazione particolareggiata dei professionisti nominati.

1. LE CARATTERISTICHE DEL PIANO

.....

.....
.....
.....
.....
.....

2. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA DEL CONSUMATORE NELL'ASSolvere LE OBBLIGAZIONI

.....
.....
.....
.....
.....

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 74 C.C.I.I.

.....
.....
.....
.....
.....

4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

.....
.....
.....
.....
.....

5. IL NUCLEO FAMILIARE

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. BENI IMMOBILI

.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. BENI MOBILI REGISTRATI

.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. IL PASSIVO - DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nella tabella successiva si riportano gli importi delle singole obbligazioni a carico del debitore con specifica dei crediti privilegiati e chirografi.

L'indebitamento odierno è così composto:

CREDITORI PRIVILEGIATI

CREDITORI CHIROGRAFARI

9. SITUAZIONE REDDITUALE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO E RESIDUO DISPONIBILE

Le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore sono state stimate come segue:

Tipologia di spesa	Importo mensile
Totale	

Confronto tra entrate annuali (media) e uscite annuali oltre che tra disponibilità e spese mensili al fine di individuare i flussi eccedenti.

11. RISORSE DISPONIBILI DERIVANTI DA “FINANZA ESTERNA”

.....
.....
.....
.....
.....
.....

12. PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PROPONE

Il *Concordato Minore* con le modalità di seguito riportate:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Da quanto sopra esposto, la proposta risulta sostenibile, in considerazione del fabbisogno finanziario dell'istante, e costituisce la forma più idonea alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento consentendo il massimo soddisfacimento possibile dei creditori, atteso che l'ipotesi liquidatoria ex artt. 268 e segg. del C.C.I.A.A., non consentirebbe una migliore soddisfazione per i creditori.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
....., come in atti rappresentato dall'Advisor

....., nel dichiarare la veridicità e la completezza dei dati e della documentazione depositata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice delegato, ritenuti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019 Voglia:

A) fissare immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del Concordato minore;

B) stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del Decreto e la pubblicazione degli stessi;

C) disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo siano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata in atto;

D) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore né acquisiti i diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;

E) prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

Il proponente rimane a disposizione della S.V. Ill.ma per chiarimenti in merito alla sopra esposta proposta e per l'integrazione della documentazione eventualmente ritenuta necessaria.

Con osservanza.

Allegati.

L'advisor/il debitore

Appendice B - La relazione particolareggiata del gestore

Il comma 2 dell'art. 76 C.C.I.A.A. prevede che nella relazione particolareggiata dell'OCC da allegare alla domanda si indichino:

- le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (lett. a);
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (lett. b);
- il riferimento all'indicazione dell'esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori, al fine di garantire l'effettività delle previsioni dell'art. 77 sull'inammissibilità dichiarata in presenza di tali atti (lett. c);
- il riferimento non più alla *“convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”* bensì alla *“fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria”* (lett. d).

La proposta deve contenere l'indicazione delle percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento del credito e la formazione delle classi (art. 74 c. 3 C.C.I.A.A.).

Caso pratico – Fac simile relazione ex art. 76 co. 2 CCII

TRIBUNALE DI

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE
DELLA CRISI**

**ai sensi dell'art.76, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019,
n.14**

Gestore della crisi.....

Debitore

Advisor

Premessa e scopo dell'incarico

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a -
_____ il _____, C.F. _____, domiciliato/a presso il proprio Studio in _____ - Via
_____, PEC _____, iscritto/a _____,

premessato che

- il debitore _____, nato a _____, il
_____, residente in _____, codice fiscale
_____, ha depositato in data _____,
presso l'Organismo di Composizione della Crisi di
_____, istanza per la nomina di un professionista
abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in
funzione dell'apertura di procedura di concordato minore
ex art. 74 s.s. C.C.I.I. alla quale è stato assegnato il n.
_____ nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n.
202/2014;
- con provvedimento e lettera di nomina del
_____ veniva nominato dal Referente dell'O.C.C.
di _____ quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 74 ss. C.C.I.I.;
- in data _____ il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti;
- in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento _____;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, è stato iscritto nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali

è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Presupposto soggettivo

Il gestore della crisi ha verificato che ricorrono i presupposti soggettivi come disciplinati dall’art. 2, comma 1, lett. c) del C.C.I.A.A., per espresso richiamo dell’art. 74 c.1 C.C.I.A.A.. Nella fattispecie il debitore che ha presentato la proposta di concordato minore rientra tra i soggetti legittimati in quanto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Presupposto oggettivo

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il controllo della documentazione prodotta dal debitore (art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) C.C.I.I.)

Il sottoscritto gestore della crisi ha verificato che alla domanda risulti allegata la documentazione prevista dall'art. 75 c. 1 C.C.I.I. ossia:

- il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori;
- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

Nello specifico, il gestore della crisi ha riscontrato la presenza della seguente documentazione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

[illegible]

Le attività preliminari svolte dal gestore della crisi

- la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato minore;
- l'assenza di cause di inammissibilità;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- richiesta delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro

- Automobilistico (PRA);
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune;
 - visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
 - visura Centrale Allarme Interbancaria della Banca d'Italia;
 - verifica posizione debitoria della istante presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori;
 - invio comunicazioni ex art. 76 co.4 CCII ai creditori;
 - richiesta casellario giudiziale;
 - visura presso il Registro Imprese.

Metodologia di lavoro

Nella scelta della metodologia di lavoro, il gestore ha costantemente applicato, come principio informatore, il generale criterio di prudenza, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori secondo l'ordine ed i rispettivi gradi di prelazione, tenuto conto dell'attivo disponibile che potrà essere destinato al soddisfacimento del ceto creditorio.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cenni storici e giuridici del soggetto sovraindebitato

.....
.....
.....
.....

.....
.....
Origini e cause del sovraindebitamento (art. 76 c. 2 lett. a) primo periodo C.C.I.I.)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta e quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il rappresentante legale stesso hanno permesso di ricostruire gli avvenimenti e le motivazioni che hanno generato l'insorgenza dell'esposizione debitoria.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ciò detto, dalla relazione dettagliata sulle cause dell'indebitamento trasmessa dalla ricorrente, si evince che.....

.....
.....
.....
.....
.....

La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 76 c. 2 lett. a-b) C.C.I.I.)

Il gestore della crisi ritiene che il debitore abbia/non abbia manifestato un comportamento diligente al momento di assumere le proprie obbligazioni. Dalle verifiche effettuate, è emerso che

.....

.....
.....
.....
.....
.....

**Atti in frode o atti del debitore impugnati dai creditori
(art. 76 c. 2 lett. c) C.C.I.I.)**

Il gestore della crisi ha verificato

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Inoltre, non sono pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori, che potrebbero essi stessi connotare un comportamento fraudolento.

Dalle verifiche effettuate non si rilevano atti in frode compiuti dal debitore o atti impugnati dai creditori.

**Valutazione completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
(art. 76 c. 2 lett. d) primo periodo C.C.I.I.)**

Il gestore della crisi ha verificato quanto richiesto dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il gestore ha riscontrato la presenza della documentazione in precedenza elencata come espressamente prevista dall'art. 75 c.1. C.C.I.I..

Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 76 c. 2 lett. d) secondo periodo C.C.I.I.)

Il gestore della crisi ha effettuato un’analisi comparativa tra la proposta prospettata dal ricorrente in ordine al complesso dei pagamenti a beneficio dei creditori e lo scenario alternativo che potrebbe derivare dall’apertura di una procedura di liquidazione controllata.

L’analisi delle prospettive derivanti dalla liquidazione controllata - anche tenendo conto delle eventuali azioni risarcitorie e revocatorie esercitabili ai sensi dell’art. 274 C.C.I.I. - permette di prospettare un attivo potenzialmente ricavabile dalla liquidazione stessa che consentirebbe il soddisfacimento dei creditori in misura palesemente inferiore rispetto a quanto ricaverebbero dalla vendita dei beni. In particolare

.....
.....
.....
.....
.....
.....

In termini di flussi finanziari, si osservi che

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi Euro, ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C.
- PEC della procedura
- imposta di registro su sentenza di omologa
- Gestione conto corrente della procedura

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.		
Conto corrente della procedura		
Imposta di registro su sentenza di omologa		
Totale		

Il piano: le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori (art. 74 c. 3 C.C.I.A.A.)

Il sottoscritto gestore espone di seguito il piano allegato dal debitore alla domanda di accesso al concordato minore che, nel dettaglio, può articolarsi come segue:

• Riepilogo dell'attivo disponibile

Le risorse destinabili alla realizzazione del piano, alla luce di quanto indicato nei paragrafi che precedono, sono così riepilogabili:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Riepilogo del passivo

Il passivo è così rappresentato:

Passivo prededucibile

Passivo privilegiato

Passivo chirografario

- Il fabbisogno di risorse necessario alla realizzazione del piano

Al fine di meglio comprendere i contenuti della presente proposta di concordato minore, si riepilogano di seguito il passivo e le percentuali di soddisfazione come da proposta del debitore istante nonché, in definitiva, il fabbisogno di risorse necessario alla realizzazione del piano:

CREDITO	CATEGORIA	DEBITO	% SODDISF.	STRALCIO	PROPOSTA	TEMPISTICHE DI PAGAMENTO
CLASSE 1						
Compenso OCC	Spese in prededuzione e funzionamento			- €	- €	
Gestione C/C e imposta di registro sentenza omologa	Spese in prededuzione e funzionamento			- €	- €	
TOTALE					- €	
CLASSE 2						
Compenso advisor	Privilegio ex art. 2751 bis n.2			- €	- €	
TOTALE					- €	
CLASSE 3						
	Privilegio dal grado 1 al grado 19			- €	- €	
	Privilegio grado 18			- €	- €	
	Cr. collocazione ante 1 grado di cui all'art. 2751 bis c.c.			- €	- €	
	Privilegio grado 1			- €	- €	
	Privilegio grado 20			- €	- €	
TOTALE					- €	
LIQUIDITA' IMMEDIATA A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI						
CLASSE 4						
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
	Chirografo			- €	- €	
TOTALE					- €	

I creditori ammessi al voto

Ai sensi dell'art. 79 del C.C.I.A.A., il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto. La decisione della maggioranza vincola tutta la massa dei creditori ossia anche i creditori dissenzienti, i quali subiscono gli effetti della decisione maggioritaria e sono vincolati dalla stessa.

La base di calcolo per il raggiungimento dell'accordo è costituita dall'ammontare dei crediti aventi diritto di esprimersi sulla proposta, senza alcun riferimento al numero dei creditori: si tratta quindi di una maggioranza per crediti e non per testi.

Nel caso di concordato minore in continuità è richiesto il voto favorevole dell'unanimità delle classi, salva la possibilità di chiedere la ristrutturazione trasversale in presenza di una o più classi dissenzienti. Sono ammessi al voto i creditori chirografari anteriori, cioè aventi titolo o causa anteriori alla pubblicità del decreto di apertura della procedura.

I creditori privilegiati (muniti di privilegio, pegno o ipoteca) invece non sono computati al fine del raggiungimento delle maggioranze e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, ad esclusione del caso in cui ricorra alternativamente una di queste due condizioni:

1. la proposta non preveda l'integrale pagamento dei crediti privilegiati (cioè non ne preveda il pagamento per intero, in denaro e senza dilazioni di pagamento); in tal caso, il creditore privilegiato è equiparato al creditore chirografario per la parte residua e viene ammesso al voto unicamente per questa parte;
2. il creditore rinuncia in tutto o in parte al diritto di prelazione, ai fini della votazione; in tal caso, la parte di credito oggetto di rinuncia alla prelazione è parificata ad un

credito chirografario, salvo riprendere la sua natura di privilegio (con conseguente inefficacia della rinuncia) in caso di mancata approvazione dell'accordo, mancata omologazione o revoca.

Nel caso di specie,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi (art. 74, comma 3)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

La valutazione del merito creditizio

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pagamento non integrale dei creditori assistiti da privilegio, pegno o ipoteca

Ai sensi dell'art. 75 c. 2 C.C.I.L. i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere non pagati integralmente

purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione con riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione come attestato dall'OCC.

Nel caso di specie

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo/la scrivente:

- vista la proposta di concordato minore, come emerge dal piano predisposto, pur con l'alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri;
- vista la domanda presentata dal ricorrente per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 74 e ss. C.C.I.A.A.;
- verificata la veridicità dei dati e dei documenti contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili;

può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Con osservanza.

Allegati.

Il gestore

Appendice C - Esempio di attestazione ex art. 75 c. 2 C.C.I.I.

TRIBUNALE DI

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

ATTESTAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

**ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2010, n.
14**

Gestore della crisi.....

Debitore

Advisor

Premessa e scopo dell'incarico

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato/a presso il proprio Studio in _____ - Via _____, PEC _____, iscritto/a _____,

dichiara

- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da

comprometterne l'indipendenza;

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c. così come richiamato dall'art. 2399 c.c., e segnatamente: di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o condannato/a ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- di non essere legato/a alla società debitrice: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il gestore della crisi richiama quanto previsto dall'art. 75 c. 2 C.C.I.I. in forza del quale: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insite la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il/La sottoscritto/a redige la presente attestazione avendo preso visione dei documenti della proposta di concordato precisando che per l'espletamento dell'incarico sono stati incontrati i professionisti che assistono la società debitrice.

Scopo della relazione attestata ex art. 75 comma 2 C.C.I.I.

La proposta presentata da _____ si inserisce nel modello del c.d. concordato minore.

Nel caso specifico l'attestazione di cui all'art. 75 c. 2 C.C.I.I. si rende necessaria in quanto il piano prevede il pagamento in misura non integrale:

- dei creditori pignoratizi e ipotecari;
- dei creditori assistiti dal privilegio speciale mobiliare o immobiliare;
- dei creditori assistiti dal privilegio speciale mobiliare riconosciuto al credito per IVA di rivalsa ex art. 2758, comma 2;
- dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.

In particolare, il piano prevede il soddisfacimento dei creditori come segue:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ai fini dell'attestazione richiesta, si rende necessario confrontare le indicate percentuali di pagamento con quelle realizzabili in una ipotesi liquidatoria.

Lo scenario liquidatorio

In considerazione del contenuto del piano, l'ipotesi liquidatoria potrebbe configurarsi come segue:

- attivo realizzabile

(descrizione dell'attivo presente, delle modalità di

realizzazione e della previsione di realizzo)

.....
.....
.....
.....
.....

- determinazione delle percentuali di soddisfacimento
Stante l'attivo di cui al punto che precede, le percentuali di soddisfacimento possono così essere individuate:
(tabella con conteggio delle percentuali di soddisfacimento)

Il confronto fra il piano e lo scenario liquidatorio

Si riportano a seguire le risultanze numeriche del piano e dello scenario liquidatorio al fine di apprezzare il confronto fra gli stessi:

(tabella con evidenziazione delle percentuali di soddisfacimento nelle due alternative)

Dal confronto tra le risultanze di cui al piano concordatario e quelle relative all'ipotesi liquidatoria emerge che la realizzazione del primo consentirà di riservare ai creditori privilegiati un pagamento che, seppur falcidiato, sarà in misura non inferiore a quella realizzabile nell'ambito di una liquidazione controllata o di modalità alternative di liquidazione o alienazione del patrimonio aziendale.

Conclusione

Stante quanto sopra evidenziato, il/la sottoscritto/a

attesta

che il piano concordatario proposto da _____ non consente la soddisfazione integrale dei suddetti creditori muniti di privilegio speciale sui beni descritti nella presente relazione e di proprietà della ricorrente ma ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

Con osservanza.

Allegati.

Il gestore

CAPITOLO 4 - LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

A cura di Simone Corrieri (referente), Erika Capobianco, Simone Nanni, Luigi Tucci

4.1 - Premessa - i requisiti di accesso

4.1.1 Introduzione

La liquidazione controllata rappresenta una delle principali procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal C.C.I.A.A., applicabile a soggetti non fallibili che si trovano in una situazione di squilibrio finanziario tale da non poter regolarmente adempiere alle proprie obbligazioni.

L'articolo 268 comma 1 C.C.I.A.A. prevede che *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”*.

Rinviando alla parte generale in merito alle definizioni di “sovraindebitamento” nonché all'identificazione dei soggetti che possono chiedere accesso a queste procedure, si segnala che, dal 28 settembre 2024, per la persona fisica è necessario che l'OCC attesti la possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie o la previsione di beni futuri (es. quote di stipendio). La mancanza di attivo non preclude l'accesso alla procedura per le persone giuridiche. Infatti, *lo specifico riferimento al debitore persona fisica suggerisce, in via interpretativa, come tale condizione non ricorra per le persone giuridiche, dovendosi ritenere, in tali casi, come la mancanza di attivo non precluda l'accesso alla liquidazione controllata*.

4.1.2 Documentazione richiesta

Per l'accesso alla liquidazione controllata sono necessarie,

oltre alla domanda ed ai suoi allegati di cui si dirà nel paragrafo a seguire:

- *Relazione OCC*: deve essere allegata al ricorso una relazione redatta dall'OCC che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e valuti la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata;
- *ulteriore documentazione*: scritture contabili e fiscali obbligatorie (per imprenditori o professionisti), elenco dei creditori, documentazione contabile equipollente se non sono presenti veri e propri bilanci.

4.1.3 Modalità di presentazione della domanda

Il debitore può presentare personalmente il ricorso, anche senza il patrocinio di un legale, per ragioni di risparmio economico in situazioni compromesse.

4.1.4 Limiti e condizioni ulteriori

Non si può accedere alla liquidazione controllata se l'OCC certifica la totale impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche futuro.

4.2 - Domanda di apertura della procedura

4.2.1 Domanda del debitore

La domanda può essere presentata dal debitore in stato di sovraindebitamento che non sia soggetto a liquidazione giudiziale. Il debitore può presentare la domanda anche senza l'assistenza obbligatoria di un legale, al fine di ridurre i costi in una situazione di difficoltà economica, come previsto dall'articolo 269 comma 1 C.C.I.I., potendo contare a tal fine sull'assistenza dell'OCC.

Il debitore può comunque avvalersi di un advisor ma occorre tener conto che, in tal caso, il compenso spettante al professionista non godrebbe del regime di prededuzione (Trib. Forlì 25/10/2024; Trib. Forlì 28/09/2023; Trib. Torino 03/08/2023; Trib. Ascoli Piceno 13/07/2023; Trib. Bergamo 07/06/2023; Trib. Salerno 10/07/2023; Trib. Parma 11/10/2023).

Nel comma 1 dell'articolo 269 C.C.I.I. figura la previsione per cui, ai fini della presentazione del ricorso, il debitore deve avvalersi dell'assistenza dell'OCC, a pena di inammissibilità della domanda.

Il debitore deve depositare un ricorso presso il Tribunale competente per il luogo in cui ha il centro degli interessi principali. Il ricorso deve contenere la richiesta di apertura della procedura e, ad esso deve essere allegata la documentazione richiesta dalla legge.

Alla domanda devono essere, in particolare, allegati:

- una relazione dell'OCC, che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e valuti la completezza e attendibilità della documentazione fornita;
- la norma non specifica in alcun modo quale sia la documentazione da depositare a corredo della domanda. A tal riguardo, dovrebbero tuttavia sopperire, in forza del rinvio operato alla disciplina del Titolo III del codice a livello dell'art. 65 c. 2 C.C.I.I. (assorbente quello dell'art. 275 c. 5 C.C.I.I.), le disposizioni dell'art. 39 C.C.I.I., consacranti l'obbligo, per il debitore richiedente l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, di far luogo al deposito presso il Tribunale di una precisa serie di documenti (documentazione contabile e fiscale obbligatoria quale scritture contabili, bilanci o documentazione equipollente, almeno per estratto). Trattandosi normalmente di imprese sotto-soglia ed in contabilità

semplificata, non saranno producibili dei veri e propri bilanci, ma documentazione contabile e fiscale equipollente.

In ogni caso si ritiene necessaria la produzione dei seguenti documenti: *a) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; b) inventario dei beni del ricorrente; c) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti; e) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;*

- eventuali altri documenti richiesti dal Tribunale per valutare ammissibilità e fondatezza della domanda.

La relazione predisposta dall'OCC deve contenere:

- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore;
- l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'attestazione circa la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori di cui all'art. 268 c. 4 C.C.I.L.

Il Tribunale, ricevuta la domanda, può ordinare al debitore di integrare la documentazione entro un termine (es. 7 giorni). Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, il Tribunale decide sull'apertura della procedura.

4.2.2 Domanda del creditore

Nel contesto delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è consentito anche ad un creditore di chiedere l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di un debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento. È essenziale chiarire le condizioni di ammissibilità, la documentazione richiesta, il procedimento previsto e le specificità che distinguono questa iniziativa rispetto a quella proposta direttamente dal debitore.

Dal 28 settembre 2024, se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori, il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore). Ai sensi dell'articolo 268 c. 2 C.C.I.I. la legittimazione ad avviare la procedura di liquidazione controllata spetta anche ai creditori pur in pendenza di procedure esecutive.

*** Condizioni e requisiti per la domanda da parte del creditore**

- *Stato di sovraindebitamento del debitore*: il presupposto fondamentale è che il debitore si trovi in stato di sovraindebitamento;
- *Legittimazione del creditore*: la domanda può essere presentata da uno o più creditori quando ritengano che il debitore sia in stato di sovraindebitamento. L'iniziativa non è riservata al solo debitore: la norma consente anche ai creditori di attivare la procedura, purché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore ad Euro 50.000,00.=.

*** Procedura e iter della domanda**

- *Presentazione della domanda*: il creditore presenta ricorso al Tribunale competente, allegando la documentazione idonea a dimostrare sia il proprio credito sia lo stato di sovraindebitamento del debitore. In assenza di analogia previsione, si deve invece concludere per la sussistenza dell'obbligo di difesa tecnica ove a proporre la domanda in discorso sia uno dei creditori della parte sovraindebitata;
- *Prima udienza e ruolo del debitore*: una peculiarità della procedura avviata su istanza del creditore è che il debitore viene convocato e, entro la prima udienza, può a sua volta chiedere di accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ad esempio, piano del consumatore o concordato minore), depositando la relativa documentazione o chiedendo un termine per il deposito;
- *Termini per il deposito della documentazione*: se il debitore richiede un termine, il giudice lo concede in misura non superiore a 60 giorni, prorogabile per giustificati motivi fino a ulteriori 60 giorni. Questa previsione armonizza la disciplina con quella generale relativa alla pendenza di più procedimenti nei confronti dello stesso soggetto.
- *Documentazione necessaria*:
 - *da parte del creditore*: il creditore deve allegare la prova del credito vantato e documentazione idonea a dimostrare lo stato di sovraindebitamento del debitore;
 - *da parte del debitore successivamente*: se il debitore intende accedere ad altra procedura:
 - 1) per l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: la documentazione prevista dall'art. 67 c. 2 C.C.I.A.A.;

- 2) per il concordato minore: la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 76 c. 2 C.C.I.I.

*** *Peculiarità rispetto alla domanda presentata dal debitore***

- *Iniziativa*: nella procedura avviata dal debitore, è quest'ultimo a presentare il ricorso, allegando la relazione dell'OCC e la documentazione richiesta;
- *Ruolo del giudice e facoltà del debitore*: se la domanda è proposta dal creditore, il debitore mantiene il diritto di attivarsi per accedere ad altre procedure da sovraindebitamento entro la prima udienza, garantendo quindi una tutela aggiuntiva a suo favore;
- *Termini e possibilità di proroga*: il termine per il deposito della documentazione a seguito dell'istanza del creditore è fissato dal giudice, con possibilità di proroga solo su istanza motivata.

4.2.3 Effetti della domanda

L'effetto principale della presentazione della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, sia essa proposta dal debitore sia dal creditore, consiste nell'avvio di una serie di tutele e conseguenze giuridiche rilevanti per il patrimonio e per i rapporti giuridici del soggetto sovraindebitato.

I principali effetti possono essere così riassunti:

- Effetti sulla prosecuzione e l'inizio delle azioni esecutive e cautelari: con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, si verifica un blocco delle azioni individuali sia esecutive che cautelari sui beni che rientrano nel patrimonio oggetto della procedura, anche per

crediti maturati successivamente all'apertura della procedura stessa. Tale effetto è assimilabile all'“*automatic stay*”, ossia al divieto automatico di promuovere o proseguire azioni individuali da parte dei creditori. Infatti “*dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura e che la liquidazione controllata apre il concorso tra tutti i creditori*” (artt. 150 e 151 C.C.I.I., richiamati peraltro dall'art. 270 c. 5 C.C.I.I.). Tale disposizione garantisce la tutela dell'integrità del patrimonio del debitore, favorendo il soddisfacimento paritetico dei creditori nell'ambito della procedura concorsuale e impedendo che iniziative individuali possano pregiudicare la par condicio creditorum.

- Effetti sulla disponibilità dei beni e sui rapporti giuridici pendenti: l'apertura della liquidazione comporta che tutti i beni e i diritti del debitore, compresi quelli acquisiti durante la procedura, confluiscono nella massa attiva destinata alla soddisfazione dei creditori. La sentenza di apertura ordina la consegna o il rilascio dei beni inclusi nella procedura e dispone la pubblicazione e la trascrizione della sentenza (art. 270 c. 2 lettere e) e g) C.C.I.I.).
- Effetti sulle obbligazioni del debitore e adempimenti: il debitore, una volta aperta la procedura, è tenuto a depositare entro 7 giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, come previsto dall'art. 270 c. 2 lettera c) C.C.I.I.. L'adempimento di tali obblighi documentali è fondamentale sia per la gestione della procedura sia per la corretta individuazione del passivo e dell'attivo.

- Limiti e condizioni particolari per l'apertura della procedura: per le persone fisiche, dal 28 settembre 2024, la procedura di liquidazione controllata può essere aperta solo se l'OCC attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, come indicato dall'art. 268 c. 2 C.C.I.L.
- Sospensione del corso degli interessi: l'art. 268 c. 5 C.C.I.L. dispone che dalla data di deposito del ricorso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
- Effetti nei confronti dei soci nelle società: nel caso di società, l'effetto della procedura si estende anche ai soci illimitatamente responsabili, come indicato dall'art. 270 c. 1 C.C.I.L. Nel fissare tale regola, il legislatore si è altresì premurato di rinviare, in quanto compatibile, alla disciplina di cui all'art. 256 C.C.I.L. *“In tal caso, il decreto di apertura della liquidazione è efficace anche nei confronti dei soci che non hanno proposto istanza e la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo dove ha sede la società, non rilevando a nulla la residenza dei soci”* (Trib. Forlì 7 gennaio 2021, riferito a procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, ma concetto estensibile per analogia alla liquidazione controllata).
- Nomina del liquidatore: con la sentenza di apertura viene nominato il liquidatore, con le modalità previste dal codice della crisi d'impresa. Dal 28 settembre 2024, se la domanda è presentata dal debitore, di regola viene confermato l'OCC, come indicato dall'art. 270 c. 2 lettera b) C.C.I.L. Infatti con la sentenza di apertura della

liquidazione controllata, il tribunale nomina il liquidatore. Dal 28 settembre 2024, la persona del liquidatore viene scelta secondo le seguenti regole (art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.A.A. modificato dall'art. 41 c. 3 lett. a) del D. Lgs. 136/2024):

a) se la domanda di liquidazione è presentata dal debitore, il tribunale conferma come liquidatore l'OCC che ha redatto il ricorso;

b) il Tribunale sceglie il liquidatore nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In definitiva, la presentazione della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata determina, a seguito della declaratoria di apertura da parte del tribunale:

- blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori: dal momento della presentazione della domanda, le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore vengono sospese, a tutela della massa e per garantire la par condicio creditorum;
- la concentrazione dei beni e dei diritti del debitore nella massa attiva gestita dal liquidatore;
- l'obbligo per il debitore di depositare i documenti contabili e fiscali e l'elenco dei creditori;
- la sospensione degli interessi ai soli fini del concorso;
- cristallizzazione dei debiti: i crediti pecuniari scadono, ovvero si cristallizzano al momento della domanda, impedendo l'insorgere di privilegi o preferenze successive e garantendo che tutti i creditori siano trattati secondo l'ordine previsto dalla legge;
- soddisfazione concorsuale dei creditori: tutti i creditori devono insinuarsi al passivo e saranno soddisfatti coattivamente secondo le regole del concorso, in base alla massa attiva ricavata dalla liquidazione dei beni (*devono*

insinuarsi al passivo e sono soddisfatti coattivamente secondo le regole del concorso");

- la nomina del liquidatore, secondo le regole aggiornate dal 28 settembre 2024.

Tali effetti assicurano che la soddisfazione dei creditori avvenga in modo ordinato e secondo il principio della par condicio, evitando iniziative individuali pregiudizievoli per la massa e favorendo la gestione centralizzata della crisi.

4.3 - La relazione dell'OCC alla domanda del debitore

Ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I., la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata presentata dal debitore deve essere corredata da una relazione particolareggiata redatta da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ovvero dal professionista nominato a norma dell'art. 356 C.C.I.I.. Tale relazione assume un ruolo centrale nell'istruttoria, in quanto consente al Tribunale di disporre di un quadro completo e documentato circa la posizione economica, patrimoniale e reddituale del debitore, nonché in ordine alle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento.

4.3.1 Premesse

La relazione, allegato essenziale alla domanda, costituisce uno strumento di garanzia per i creditori e per l'autorità giurisdizionale, poiché permette di verificare non solo la fattibilità della procedura ma anche la correttezza e la trasparenza della condotta del debitore, in linea con i principi di lealtà e collaborazione sanciti dal C.C.I.I..

In sintesi la relazione:

- ricostruisce l'intera situazione debitoria del soggetto

istante, con indicazione dei creditori e delle rispettive ragioni di credito;

- dà conto delle disponibilità liquide, dei beni mobili e immobili, nonché delle eventuali partecipazioni societarie o rapporti giuridici suscettibili di valutazione patrimoniale;
- illustra le entrate reddituali, comprese quelle del nucleo familiare, e la loro incidenza sulla sostenibilità del passivo;
- analizza le cause che hanno determinato lo stato di insolvenza o di sovraindebitamento, ponendo in evidenza eventuali profili di colpa grave o dolo nella formazione dell'indebitamento, così da consentire al Tribunale le valutazioni in ordine alla meritevolezza del debitore;
- attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, nonché la conformità delle informazioni fornite rispetto alla situazione effettiva;
- segnala l'esistenza di atti dispositivi o di comportamenti suscettibili di revocatoria o di contestazione, che possano incidere sulla consistenza dell'attivo;
- fornisce ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda da parte del Tribunale.

È inoltre da rilevare che l'art. 269 C.C.I.I. si limita, infatti, a richiedere che al ricorso presentato in proprio dal debitore sia allegata una relazione redatta da un professionista (gestore della crisi) in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 D.M. 202/2004, senza tuttavia fornire alcuna indicazione sui principi ai quali il professionista deve fare affidamento nello svolgimento dei riscontri e delle analisi necessarie al fine fornire l'informativa richiesta dalla norma e di esprimere in modo fondato le attestazioni conclusive ivi specificate.

Rammentando, ovviamente, che è la specificità del singolo caso concreto oggetto di ricorso a delineare le indagini da

espletare, in assenza di qualsivoglia indicazione normativa in merito ai criteri e metodi da utilizzare per lo svolgimento dell'attività propedeutica alla redazione della relazione particolareggiati ed all'espressione del proprio parere, il gestore della crisi può conformarsi ai principi e linee guida espressi dai più diffusi orientamenti giurisprudenziali in materia di asseverazione delle domande di concordato preventivo, oltre che ai più autorevoli contributi pubblicati sull'argomento dal mondo accademico e professionale.

4.3.2 Le verifiche in ordine alla situazione economica patrimoniale finanziaria del debitore

Al riguardo si precisa che affinché l'OCC possa compiutamente predisporre la propria relazione particolareggiata, oltreché controllare la documentazione allegata al ricorso trasmessogli dal debitore, quest'ultimo può procedere con verifiche istruttorie tese a confermare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In particolare, quanto alla situazione economica e reddituale del debitore il gestore deve acquisire e valutare:

- redditi da lavoro o pensione controllando - mediante l'accesso alle aree riservate di Agenzia delle Entrate o INPS (accedendovi con SPID o CNS) - od acquisendo copia delle buste paga, delle Certificazioni Uniche, delle dichiarazioni fiscali nonché degli estratti previdenziali. Importante è appunto l'attività di controllo del gestore, da effettuarsi tramite l'accesso alle varie aree riservate, in quanto fondamentale per verificare la completezza della documentazione consegnata;
- se il debitore è un professionista o esercente attività d'impresa, occorre acquisire evidenza delle entrate e delle uscite demandando bilanci, scritture contabili,

dichiarazioni IVA;

- eventuali contributi e sovvenzioni pubbliche percepite dal debitore o dal nucleo familiare;
- eventuali spese ordinarie e straordinarie del nucleo familiare (canoni di locazione, utenze, rate di mutuo, spese mediche), così da valutare il reale importo disponibile da mettere a disposizione dei creditori.

Quanto invece alla situazione patrimoniale del debitore il gestore potrà provvedere, con riguardo:

- ai beni immobili: ad eseguire visure catastali e ipotecarie per individuare proprietà, gravami (ipoteche, pignoramenti) nonché eventuali trasferimenti sospetti effettuati in prossimità della presentazione della domanda di accesso alla procedura;
- ai beni mobili registrati: ad eseguire visure PRA per veicoli, motoveicoli e imbarcazioni nonché ad una valutazione anche sommaria del loro valore di realizzo e dell'eventuale convenienza di inclusione nella procedura;
- alle partecipazioni societarie: ad eseguire ricerche e visure attuali e storiche da effettuarsi tramite il Registro delle Imprese al fine di accertare quote o azioni detenute dal debitore;
- ai conti correnti e depositi: a richiedere evidenza degli estratti conto bancari e postali, verificando i saldi nonché la presenza di movimentazione anomala o di rilievo;
- agli altri beni mobili: ad analizzare ed ottenere dal debitore dichiarazioni circa l'esistenza di beni diversi da quelli strettamente necessari alle esigenze familiari procedendo con riscontri su arredi, apparecchiature elettroniche, strumenti professionali.

Quanto, infine, alla situazione finanziaria e debitoria il gestore potrà provvedere, al fine di individuare i creditori

preliminarmente controllando dell'elenco depositato dal debitore e successivamente confrontandolo, ove disponibili, con i dati estraibili dalle principali banche dati pubbliche quali la Centrale Rischio Banca d'Italia, il CRIF nonché con gli eventuali protesti e altri atti pregiudizievoli estraibili anche tramite l'accesso al Registro Imprese. Quanto agli altri debiti, in particolare quelli fiscali e previdenziali, il gestore potrà acquisire gli estratti debitori dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell'INPS - DURC - nonché di eventuali avvisi di accertamento pendenti. Non in ultimo, al fine di stimare il complessivo indebitamento, dovrà procedersi con l'analisi dei costi di procedura e, in particolare del compenso da corrispondere all'OCC ed agli advisor che avessero eventualmente assistito il debitore.

Verificata l'esposizione debitoria il gestore dovrà procedere con la verifica della natura delle pretese dei singoli creditori distinguendoli tra privilegiati, ipotecari, chirografari.

In ultimo, noto l'ammontare dell'attivo e del passivo del debitore, potrà procedere con l'analisi della capacità di soddisfazione dei creditori mediante attivo disponibile.

4.3.3 Spese necessarie al sostentamento del debitore e gli atti dispositivi

Nella relazione particolareggiata deve essere altresì indicata anche *“la misura delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia”*.

Tale disposizione richiede, in concreto, che l'OCC analizzi - in caso di debitore persona fisica - la situazione del nucleo familiare dello stesso, acquisendo il certificato di stato di famiglia e, sulla base della documentazione dal medesimo prodotta, individuare, prudenzialmente un importo che lo stesso possa trattenere per le proprie esigenze (tenendo conto

anche del contributo che il coniuge o altri componenti il nucleo familiare possano dare al reddito complessivo) al fine di assicurarsi un tenore di vita minimo dignitoso, che consenta la copertura delle spese abitative, alimentari, sanitarie e scolastiche, nonché altre necessità ordinarie della vita quotidiana.

In ottica comparativa, al fine di quantificare tali importi, può farsi riferimento a parametri oggettivi, come gli indici ISTAT sul costo della vita. Sulla base di tali informazioni il gestore può proporre al Tribunale una somma mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, sottraendola all'attivo da liquidare.

Quanto agli atti dispositivi, un'attenzione particolare è demandata al gestore affinché ne verifichi l'esistenza segnalando nella propria relazione eventuali vendite, donazioni, cessioni di beni mobili o immobili effettuate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, l'eventuale effettuazione da parte del debitore di pagamenti preferenziali a favore di determinati creditori nonché eventuali altre operazioni che abbiano ridotto ingiustificatamente il patrimonio aggredivibile.

Tale analisi ed approfondimento è finalizzato a soddisfare due esigenze principali ovvero quella di consentire prima al gestore poi al Tribunale:

- di valutare la meritevolezza del debitore, in quanto operazioni distrattive o pregiudizievoli possono incidere sulla possibilità di ottenere l'esdebitazione finale;
- di valutare i presupposti per l'esperimento di azioni recuperatorie (es. revocatorie o azioni risarcitorie) finalizzate a reintegrare l'attivo a beneficio della massa.

4.3.4 La completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore

Quanto, infine, all'accertamento dell'attendibilità della documentazione prodotta e di quanto riferito dal debitore, si segnala che l'attività è finalizzata ad accertare che i dati esposti nel ricorso siano da considerarsi veridici ed è condotta dal gestore tenendo ovviamente conto delle peculiarità e criticità che contraddistinguono il ricorso presentato dal debitore stesso.

Trattandosi di un ricorso finalizzato all'ammissione ad una procedura meramente liquidatoria, il gestore incentrerà prevalentemente la propria attività nella verifica dell'esaustiva individuazione dell'attivo ascrivibile al debitore, nonché sulla corretta identificazione dei creditori di quest'ultimo, e per quanto possibile, dei valori di presumibile estinzione dei debiti.

In questo senso, infatti, al gestore è demandato di verificare:

- la completezza formale della documentazione, ossia la presenza di tutti gli atti richiesti dalla legge;
- la coerenza sostanziale, confrontando i dati contenuti nei documenti con le informazioni dichiarate dal debitore;
- l'attendibilità, ossia l'assenza di contraddizioni, omissioni rilevanti o anomalie che possano far sospettare un occultamento di beni o redditi.

Se la documentazione dovesse risultare mancante o inattendibile, è opportuno che il gestore proceda con il segnalarlo nella relazione particolareggiata, affinché il Tribunale possa valutare l'ammissibilità della domanda determinando, eventualmente il rigetto della stessa o la revoca della procedura se già aperta, ovvero ancora la preclusione all'esdebitazione, poiché il debitore non dimostrerebbe i requisiti di trasparenza e collaborazione richiesti.

4.4 - Il caso del concorso con altre procedure

La liquidazione controllata, così come regolata dagli artt. 268 e s.s. del C.C.I.I., è un istituto che si riferisce a quei soggetti che non possono essere interessati dalla liquidazione giudiziale.

Questi soggetti, tuttavia, possono essere investiti anche da altre procedure a beneficio dei creditori che non hanno visto onorato spontaneamente il loro credito da parte del debitore. La coesistenza o interferenza della liquidazione controllata con altre procedure è già prevista dall'art. 268 c. 2 C.C.I.I. secondo cui la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali.

Nel prosieguo analizzeremo gli effetti della coesistenza di più procedure e come questa situazione impatta sulle scelte del liquidatore.

4.4.1 Liquidazione controllata vs procedure esecutive

Il caso più frequente verificatosi è quello di una liquidazione controllata di una persona fisica, la quale può essere soggetta anche a una procedura esecutiva immobiliare o mobiliare (ex art. 474 e s.s. c.p.c.).

In questo caso, il comportamento del liquidatore muterà in base al tempo relativo a dette procedure, e precisamente, se parliamo di procedure esecutive immobiliari:

- se la liquidazione controllata è aperta prima della procedura esecutiva, l'art. 270 c. 5 C.C.I.I., richiamando gli artt. 150 e 151 C.C.I.I., prevede un espresso divieto all'inizio o prosecuzione delle stesse sui beni appresi alla

liquidazione, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata.

A tale proposito il liquidatore è onerato, ex art. 270 c. 2 lett. g) C.C.I.I., di dare pubblicità dell'apertura della liquidazione presso la Conservatoria dei beni immobili (con la trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata) o presso l'ufficio del registro dei beni mobili (es. PRA per gli autoveicoli); in questo modo, il creditore potrà scoprire prima di proporre un'azione esecutiva che esiste un divieto e che, se la proponesse, questa sarà dichiarata improcedibile;

- se la liquidazione controllata è aperta durante una procedura esecutiva pendente, è vero che l'art. 270 C.C.I.I. prevede il divieto di prosecuzione ma è facoltà del liquidatore di subentrare alla procedura già in corso, anche considerando solamente l'economica processuale: tale scelta sarà dipendente dalla fase in cui si trova la procedura in corso. Sarà più probabile un subentro da parte del liquidatore, il quale acquisirà l'attivo realizzato dagli ausiliari nominati, quando la procedura è già in una fase avanzata. In questo ultimo caso, il ricavato delle vendite che sarà appreso alla liquidazione controllata sarà distribuito considerando l'ordine dei creditori ammessi alla liquidazione controllata e non tenendo conto dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva.

Uno dei problemi pratici maggiormente registrati è quello del trattamento delle *spese maturate in seno alla procedura esecutiva*, in particolare il dubbio è relativo a che grado di privilegio associare a tali spese e da chi e quando vanno pagate. Partiamo dall'assunto che tali spese sono da considerarsi funzionali alla liquidazione dell'attivo quindi in seno alla

procedura esecutiva privilegiate ex art. 2770 c.c. mentre in seno alla liquidazione controllata prededucibili. Tuttavia, tali spese non hanno priorità rispetto al compenso del liquidatore che è spesa di carattere generale e che, come tutte quelle generali, va ripartita in proporzione sulle masse attive realizzate.

Pertanto, se c'è capienza per le spese prededucibili nella liquidazione controllata ma privilegiate nella procedura esecutiva, il liquidatore potrà acconsentire a che i compensi degli ausiliari del processo esecutivo siano pagati all'interno della procedura esecutiva e così ricevere il netto ricavato da distribuire ai creditori della liquidazione controllata. Qualora, invece, questa capienza non fosse garantita, sarà il liquidatore a dover graduare le spese sostenute nella liquidazione controllata distribuendo l'attivo realizzato.

La regola generale contenuta nell'art. 95 c.p.c. sulle spese del processo esecutivo prescrive, infatti, che le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione. Fermo il privilegio stabilito dal codice civile, dunque, queste saranno poste indirettamente a carico del soggetto liquidato sottraendole all'attivo realizzato.

Vi è da dire che l'interpretazione appena enunciata non è condivisa da tutti i Tribunali italiani i quali, talvolta, liquidano le spese degli ausiliari del processo esecutivo a carico dei creditori i quali, poi, maggioreranno l'importo del loro credito vantato nei confronti del liquidato.

Se, invece, la stessa procedura esecutiva è allo stato embrionale, allora è possibile che il liquidatore scelga di vendere direttamente il bene all'intero della liquidazione controllata onde evitare di sostenere ulteriori costi per gli ausiliari del Giudice dell'Esecuzione (in questo senso ci sembra si stia

orientando la giurisprudenza di merito, vedi Tribunale di Modena - 3 marzo 2023; Tribunale di Napoli Nord - 21 marzo 2024).

Nel caso di procedure esecutive mobiliari (es. il pignoramento dello stipendio), indipendentemente dal fatto che la liquidazione controllata sia aperta prima o dopo dell'assegnazione delle somme, si applica l'art. 270 C.C.I.I. e la procedura mobiliare viene dichiarata improcedibile anche perché la massa mobiliare va messa a disposizione della massa dei creditori e non può essere appresa dal singolo che sarebbe soddisfatto con precedenza rispetto agli altri, in violazione della par condicio creditorum.

*** Il caso particolare del creditore fondiario**

Quando il creditore ha erogato un finanziamento a medio/lungo termine con garanzia ipotecaria immobiliare di primo grado ai sensi dell'art. 38 e s.s. del TUB questi può essere definito "*fondario*". Tale qualifica attribuisce allo stesso un privilegio processuale, previsto dall'art. 41 TUB, che consiste nel poter proseguire la procedura esecutiva immobiliare iniziata anche in pendenza di una liquidazione controllata. Inoltre, il fondiario, così come nelle liquidazioni giudiziali, ha diritto a ricevere le somme garantite da ipoteca ex art. 2855 c.c.¹⁰ prima del riparto.

¹⁰ L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione [2846] e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione [499, 563 c.p.c.]. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione [2839 n. 5]. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del

Tuttavia, in presenza di questo creditore particolare, occorre verificare se lo stesso è stato ammesso al passivo della liquidazione controllata prima che la procedura esecutiva pendente gli corrisponda parte delle somme realizzate e nei limiti del privilegio suddetto.

4.4.2 Liquidazione controllata vs altre procedure del codice della crisi

Oltre alle procedure esecutive individuali appena analizzate, l'art. 271 C.C.I.I., così come modificato dal D. Lgs. 136/2024, prevede che se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso ad una procedura (o chiedere un termine per presentarla) di cui al titolo IV capo II, cioè:

- procedure familiari (art. 66),
- procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67),
- proposta di concordato minore (art. 74).

Nel caso di richiesta di concessione del termine, questo non potrà essere superiore a 60 giorni, prorogabile, su istanza del debitore o in presenza di giustificati motivi, per altri 60 giorni. In pendenza di detto termine, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il debitore può anche vedersi concedere, se le richiede, le misure protettive.

pignoramento [492, 555 c.p.c.], ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data [54 l. fall.].

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita [574, 581 c.p.c.; 54 l. fall.].

4.5 - Il parere dell'OCC alla domanda del creditore

La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta:

- dai creditori;
- dal debitore.

Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore entro la prima udienza può eccepire l'impossibilità di acquisire attivo allegando l'attestazione e i documenti di cui all'art. 283 c. 3 C.C.I.I.:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata ovvero anche non certificata ma per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Nel caso in cui il debitore eccepisca l'assenza di attivo ma l'attestazione non è ancora stata redatta, ove dimostri di aver presentato domanda all'OCC, il giudice potrà concedere un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell'attestazione stessa.

Analogamente, ai sensi dell'art. 268 c. 3 ultimo periodo C.C.I.I., è previsto che quando l'apertura della liquidazione controllata sia domandata dal debitore, è necessario che l'OCC attesti, nella relazione particolareggiata di cui all'art.

268 c. 2 C.C.I.I., che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nel caso di istanza del creditore non è necessaria l'attività di assistenza dell'OCC (Tribunale di Pordenone 24 febbraio 2023).

Per il Tribunale di Padova (9 luglio 2024) è ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata avanzata dal creditore in subordine alla domanda principale di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. È necessario, tuttavia, che la domanda si fondi sulle medesime circostanze fattuali, consentendo al ricorrente di mutare il *petitum* a fronte delle eccezioni svolte dal debitore.

La domanda non può, invece, essere avanzata dal Pubblico Ministero che è privo di ogni legittimazione ad agire in tal senso (Tribunale di Milano 1 giugno 2023).

4.6 - Il decreto del Tribunale che dispone l'apertura della procedura

Una volta depositata la domanda, il tribunale in composizione collegiale compie alcune preliminari verifiche aventi ad oggetto:

- la propria competenza territoriale;
- l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV;
- la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 del C.C.I.I. (di tal che il presupposto oggettivo caratterizzato dal sovraindebitamento, il presupposto soggettivo relativo alla non assoggettabilità del debitore ricorrente alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, previste dal

codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, e la relazione dell'OCC). In fase di apertura, a differenza della previgente disciplina contenuta nella L. 3/2012 (art. 14-quinquies co. 1), non rilevano né le cause e le modalità del sovraindebitamento, né tanto meno l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni. Con riferimento a quest'ultimo aspetto - la irrilevanza dell'eventuale presenza di atti in frode compiuti negli ultimi 5 anni e della meritevolezza - si consideri quanto segue.

Se l'art. 14-quinquies co. 1 della L. 3/2012 prevedeva che il giudice delegato dichiarasse aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss., una volta verificata, rispettivamente, la sussistenza sia dei requisiti di cui all'art. 14-ter sia l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il C.C.I.A.A. (sulla base di quanto recentemente statuito dalla giurisprudenza) e, ancora prima (secondo una parte della giurisprudenza di merito), le modifiche apportate alla L. 3/2012 ad opera dell'art. 4-ter del DL 28.10.2020 n. 137 (poi convertito, con modificazioni, dalla L. 18.12.2020 n. 176), hanno, al contrario, stabilito che il compimento di uno o più atti in frode da parte del debitore ricorrente non rilevi, né ai fini della declaratoria di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (vigente la L. 3/2012, come modificata e innovata dall'art. 4-ter del DL 137/2020), né ai fini della declaratoria di apertura della recentemente introdotta liquidazione controllata del sovraindebitato (vigente il codice). Nello specifico, sotto la vigenza della L. 3/2012 come modificata dall'art. 4-ter del DL 137/2020, la citata giurisprudenza di merito riteneva irrilevanti, ai fini dell'apertura della procedura liquidatoria, gli atti in frode posti in essere dal debitore negli ultimi 5 anni sulla

base della considerazione per cui l'introduzione - ad opera dell'art. 4-ter del DL 137/2020 - della facoltà per il liquidatore, autorizzato dal Giudice, all'esercizio delle azioni revocatorie ex art. 2901 c.c., presupponesse una chiara *voluntas legis*, orientata nel senso di considerare oramai "implicitamente abrogato" il disposto di cui all'art. 14-quinquies c. 1 della L. 3/2012.

Vigente ora il codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento depositate successivamente alla data del 15 luglio 2022, sempre la giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di considerare irrilevante il compimento di atti in frode ai fini dell'apertura della procedura, alla luce, da un lato, della mancata riproduzione, nel codice, della norma di cui all'art. 14-quinquies c. 1 della L. 3/2012, dall'altro, della previsione dell'estensione della legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione ai creditori e, in generale, dall'inesistenza di diverse ragioni plausibili che potrebbero orientare la decisione in senso opposto a quello proposto.

Peraltro, il citato provvedimento ha anche il merito di affrontare la questione relativa all'irrilevanza ai fini dell'apertura della procedura liquidatoria dell'eventuale colpevolezza nella causazione del sovraindebitamento.

La sentenza di apertura, in particolare, ritiene che, ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, non rilevino neppure le cause e le modalità del sovraindebitamento e che, pertanto, non esistano ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura il debitore che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni.

In definitiva, ben ritiene la richiamata giurisprudenza che, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata del

sovraindebitato, non rilevino né le cause e modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio. Viene così segnato un profondo e chiaro solco rispetto a quanto previsto - quanto meno, volendo aderire al summenzionato orientamento, prima delle modifiche introdotte dall'art. 4-ter del DL 137/2020 e con esclusivo riferimento alla tematica degli atti in frode eventualmente posti in essere nel quinquennio anteriore la proposizione della domanda - dalla previgente L. 3/2012.

A differenza della disciplina contenuta nella L. 3/2012, non soltanto il compimento di atti in frode nel quinquennio anteriore la presentazione della domanda, ma anche il fatto di non essere stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda non viene annoverato e individuato tra le cause ostative all'accesso alla procedura liquidatoria. Ciò facilmente si spiega alla luce dell'estensione della legittimazione attiva in capo ai creditori.

Così come - a differenza delle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore attuali - non viene riproposta, nel contesto della procedura di liquidazione controllata, la condizione soggettiva ostativa (presente nella ristrutturazione dei debiti del consumatore) relativa al fatto che il sovraindebitamento non sia stato determinato con colpa grave, mala fede o frode, né quella (comune alla procedura dedicata al consumatore e al concordato minore) relativa al fatto che il debitore non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Di tal che, si ritiene in dottrina come “*non vi siano cause ostative all'accesso alla procedura di liquidazione controllata*”, ovviamente fatte salve quelle ben esaminate all'inizio del presente paragrafo. Non rileva, comunque, ai fini dell'apertura della procedura che:

- siano stati compiuti atti in frode nei 5 anni precedenti la domanda;
- il debitore abbia determinato il suo stato di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;
- il debitore sia stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda;
- il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Sotto un profilo processuale, la giurisprudenza ha osservato come, in via generale, il procedimento volto all'apertura di una procedura di liquidazione controllata, giusto il rinvio contenuto nell'art. 65 c. 2 del C.C.I.I., debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del codice della crisi e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti della compatibilità. In tal guisa, muovendo dalla considerazione per cui dagli artt. 40 e 41 del C.C.I.I. non si desumerebbe che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nell'ipotesi in cui il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale sia stato depositato dall'imprenditore (con la conseguenza di poter dare continuità all'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza dell'art. 14 del RD 267/42, in forza del quale il procedimento del debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede la convocazione delle parti, solo nel caso in cui siano individuabili specifici contraddittori), si ritiene che tale soluzione, per quanto esposto in premessa, ben possa trovare applicazione anche alla liquidazione controllata. Pertanto, in caso di istanza volta all'apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore, può essere omessa quindi la fissazione dell'udienza.

Sempre secondo la giurisprudenza, inoltre, nonostante la mancanza di una norma generale e la mancata riproduzione nell'impianto normativo codicistico della previgente disposizione di cui all'art. 9 c. 3-ter della L. 3/2012, *“deve ritenersi ammissibile, anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata - nonché con riferimento anche alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore - un potere di interlocuzione del tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione allegata secondo lo schema previsto dall'art. 47 comma 4 per il concordato preventivo”*.

A ciò si aggiunga ancora che, da un lato, tale potere risponde ad un principio generale di economia processuale e a esigenze di ragionevolezza (valevoli per tutte le procedure concorsuali) e che, dall'altro, già nel contesto della previgente disciplina la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto applicabile a tutte le procedure (ivi comprese, quindi, quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento) il potere di interlocuzione del tribunale ab origine previsto all'art. 162 del R.D. 267/42 per il concordato preventivo.

Dal punto di vista processuale, pertanto, in caso di istanza di liquidazione presentata dal debitore, due sono i principi che, nel silenzio delle norme, la giurisprudenza ha espresso: in primo luogo, il fatto che non appaia necessaria la fissazione di apposita udienza; in secondo luogo, il fatto che sussista il potere di interlocuzione del tribunale, al fine di “sollecitare” il debitore e l'OCC per l'integrazione dell'istanza o della documentazione ove carenti.

Compiute le verifiche preliminari di cui si è dato conto all'inizio del paragrafo ed eventuale esercitato l'appena menzionato potere di interlocuzione, in caso di vaglio positivo,

il tribunale in composizione collegiale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 256 C.C.I.I. relativo alla liquidazione giudiziale per le società con soci illimitatamente responsabili.

Con la sentenza il tribunale:

- nomina il Giudice delegato;
- nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 C.C.I.I. o scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
- ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica anche l'art. 10 c. 3 C.C.I.I. (sull'alternativo deposito in cancelleria);
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento

è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore in ossequio a quanto stabilito dall'art. 216 c. 2 C.C.I.A.A.;

- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle imprese;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

4.7 - La liquidazione controllata: il ruolo del liquidatore e la fase esecutiva

A seguito dell'apertura della procedura decretata dal Tribunale e la connessa nomina delle figure del giudice delegato e del liquidatore, prende avvio la fase esecutiva della liquidazione controllata, nel corso della quale gli organi della procedura provvedono alla formazione del passivo, alla liquidazione dell'attivo ed alla relativa ripartizione in favore creditori concorsuali.

4.7.1 Premesse

Nell'ambito del presente paragrafo saranno schematicamente e cronologicamente analizzate le attività demandate al liquidatore (che in caso di domanda presentata dal debitore coincide con l'OCC) sotto la vigilanza del giudice delegato.

Si rammenta che il liquidatore, una volta accettato l'incarico, diviene responsabile: *i)* della conservazione e gestione dei beni facenti parte della massa attiva, *ii)* della corretta informazione al giudice delegato e, nel caso in cui non sia la

stessa persona, all'OCC nonché *iii)* della tutela della par condicio creditorum in fase di distribuzione delle risorse disponibili.

4.7.2 Primi adempimenti

Al liquidatore nominato è attribuito il termine di due giorni dalla comunicazione del decreto stesso a cura della Cancelleria del Tribunale per trasmettere al giudice delegato l'accettazione dell'incarico: trattasi del primo adempimento ad esso demandato.

In sede di accettazione dell'incarico, il liquidatore è chiamato a fornire dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse e/o di rapporti di parentela con il debitore e/o con i magistrati del Tribunale che ha decretato l'apertura della procedura ovvero dichiarazioni circa l'assenza di provvedimenti disciplinari e/o condanne a suo carico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano di seguito alcune delle più comuni dichiarazioni da rendere in sede di accettazione dell'incarico:

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, per i reati indicati all'art. 356, co.3, lett. c), CCII;
- di non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali;

- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile, convivenza di fatto, parentela o affinità entro il quarto grado con il debitore sottoposto a Liquidazione Controllata;
- di non essere creditore del soggetto sottoposto a Liquidazione Controllata, di non aver concorso al suo sovraindebitamento e di non trovarsi in conflitto di interessi con la procedura;
- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati del Tribunale di [●], e di non avere con gli stessi un rapporto di assidua frequentazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Presidente della Sezione, ed al Giudice delegato, ogni eventuale mutamento delle situazioni.

A seguito dell'accettazione dell'incarico, come generalmente ordinato dal giudice delegato nel decreto di apertura della procedura di liquidazione controllata, il liquidatore, in assenza di adempimento spontaneo da parte del debitore, dovrà prendere contatti con il medesimo e adoperarsi per l'acquisizione della documentazione necessaria all'espletamento del proprio incarico. Se esercente attività d'impresa, dovranno essere richiesti bilanci e scritture contabili obbligatorie; alternativamente potrà richiedere un elenco dei beni di proprietà del debitore, un elenco dei creditori, l'elenco/copia dei contratti in corso, gli estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali, documentazione relativa all'amministrazione finanziaria e ogni altro documento utile.

Tali informazioni e/o documenti, laddove la liquidazione controllata sia stata dichiarata su ricorso del debitore da

presentarsi unitamente alla relazione dell'OCC, dovrebbero già risultare (salvo variazioni intervenute nel corso del procedimento istruttorio) nella disponibilità del liquidatore (se coincidente con l'OCC), consentendo, quindi a quest'ultimo di non effettuare alcuna ulteriore richiesta, salvo, come anticipato la richiesta di eventuali integrazioni.

Di contro, laddove l'istanza di apertura non sia stata formulata in proprio, il liquidatore potrà procedere al confronto con il gestore nonché all'audizione del debitore al fine anche di comprendere, tramite colloquio, le eventuali cause dell'insolvenza ed acquisire ogni utile informazione necessaria all'esecuzione della procedura.

Il liquidatore potrà anche verificare la completezza della documentazione consegnatagli e delle informazioni ricevute - quantomeno per la parte verificabile - tramite l'accesso a pubblici registri quali il PRA, i dati Catastali e la consultazione, per delega del Cassetto Fiscale, ovvero ancora del portale Fatture e Corrispettivi.

In proposito, intervenuta la nomina e l'accettazione dell'incarico, al liquidatore è, infatti, ordinato di procedere alla trascrizione della sentenza su eventuali veicoli e/o immobili di proprietà del debitore o sui quali quest'ultimo vanta un diritto reale al fine di rendere conoscibile a terzi l'avvio della procedura concorsuale.

Sempre ai fini pubblicitari, per assicurare la conoscibilità a terzi della pendenza della procedura, è l'adempimento del mandato nella fase iniziale al liquidatore di procedere all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

In contestualità a tali adempimenti preliminari, al liquidatore, sulla base dell'elenco dei creditori consegnatogli dal debitore, è demandato di notificare al debitore stesso, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione la sentenza di apertura della procedura nonché indicazioni circa le modalità con le quali gli stessi, entro un termine perentorio - disposto nella sentenza e comunque non superiore a novanta giorni - dalla notifica - a pena di inammissibilità - dovranno trasmettere domanda di ammissione al passivo, di restituzione e/o di rivendicazione (domande predisposte ai sensi dell'art. 201 CCII). Il termine "notifica" assume un significato ben preciso in termini giuridici, richiedendo la stessa l'utilizzo di specifiche formalità per essere riconosciuta come valida. Con molta probabilità, stante l'assenza di tale riferimento anche nelle procedure maggiori, l'intento del legislatore era porre a carico del liquidatore un onere di "comunicazione" ai soggetti interessati dell'apertura della procedura. Si ritiene pertanto che l'onere di notifica, intendendosi per esso "la comunicazione" della sentenza di apertura della procedura, possa essere assolto mediante invio tramite la PEC della procedura (che sarà richiesto dal liquidatore avvalendosi di uno dei vari provider di servizi di Posta Elettronica Certificata). Alternativamente, per i creditori che non dovessero disporre di un indirizzo PEC la notifica della sentenza e delle modalità con cui poter trasmettere domande di ammissione al passivo, potrà essere effettuata a mezzo raccomandata A/R¹¹.

¹¹ Alcuni Tribunali, quantomeno in una prima fase, disponevano, nell'ambito delle sentenze di apertura della procedura di liquidazione controllata che la notifica della sentenza *"qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario"* onorando ulteriormente il

Altro adempimento qualificabile come da compiersi quantomeno nella fase iniziale della procedura è quello di procedere, ai sensi dell'art. 221 C.C.I.I., all'apertura di un conto corrente della procedura sul quale il liquidatore potrà operare opportunamente autorizzato. In esso, se esistenti, dovranno confluire le disponibilità liquide del debitore salvo che, ai sensi del comma 4 dell'art. 268 C.C.I.I., non sia stata formulata - e autorizzata - apposita istanza affinché l'intero importo - o parte di esso - sia lasciato nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia. Su tale conto corrente saranno in definitiva fatte confluire tutte le somme rinvenienti dalla liquidazione dell'attivo.

Suggerimento pratico: Ricevuto l'incarico, soprattutto nei primi 60 giorni, al fine di evitare omissioni, è consigliabile predisporre una checklist con tutte le attività e le relative scadenze.

4.7.3 La formazione del passivo

La fase di formazione del passivo, disciplinata in particolare dall'art. 273 C.C.I.I. per quanto vi siano rinvii, con riferimento alla fase di presentazione delle domande agli artt. 270 e 272 C.C.I.I., rappresenta indubbiamente un momento cruciale della procedura di liquidazione controllata. Esso, infatti, consente di cristallizzare i creditori e l'ammontare complessivo delle relative pretese procedendo, in questa sede, anche alla relativa graduazione e, conseguentemente, alla definizione delle regole per l'eventuale e successiva distribuzione dell'attivo che sarà tempo per tempo realizzato.

liquidatore (laddove non rientrasse nelle categorie abilitate alla notifica in proprio a procedervi mediante l'UNEP del Tribunale di competenza con i connessi – e talvolta significativi – costi da anticipare.

Relativamente all'adempimento di cui trattasi si riepilogano, di seguito, per punti, i principali adempimenti demandati al liquidatore ed i relativi termini da attenzionare.

*** Finalità e tempistiche**

Come già anticipato, il decreto con il quale il Tribunale dispone l'apertura della procedura di liquidazione controllata, emesso ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I., stabilisce:

- il *termine* entro cui i creditori risultanti dall'elenco dei creditori depositato unitamente al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ovvero depositato dal debitore come ordinatogli in sentenza, devono, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore la propria domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.. Tale termine può essere fissato al massimo dopo novanta giorni dal momento in cui ogni singolo debitore è a conoscenza dell'apertura della procedura di liquidazione controllata;
- decorso il termine fissato dal Tribunale, il liquidatore, sulla base delle domande che gli dovessero pervenire (a mezzo PEC), procederà alla *redazione di un progetto di stato passivo* che sarà poi comunicato - sempre a mezzo PEC (della procedura) - agli indirizzi PEC indicati da ogni creditore nella propria domanda. Laddove il creditore non avesse comunicato un proprio indirizzo PEC, la comunicazione si considera effettuata con il deposito del progetto di stato passivo nel fascicolo telematico della procedura;
- dalla data di trasmissione ai creditori del progetto di stato passivo - o del deposito telematico - decorre il termine di quindici giorni entro i quali i creditori potranno proporre

osservazioni, da presentarsi sempre con la medesima modalità delle domande;

- nei quindici giorni successivi il liquidatore procederà quindi alla *formazione dello stato passivo* comunicandolo ai creditori con le medesime modalità di cui al progetto di stato passivo e lo depositerà nel fascicolo telematico della procedura. È con tale ultimo adempimento che lo stato passivo diviene esecutivo;
- eventuali opposizioni od impugnazioni potranno essere proposte dai vari creditori nelle modalità e con le forme di cui all'art. 133 C.C.I.I. e, in particolare, con ricorso al giudice delegato da formularsi entro otto giorni dalla conoscenza dello stato passivo. Sull'opposizione o impugnazione decide, con decreto, il giudice delegato il cui provvedimento è impugnabile, entro trenta giorni dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- è da rilevare che, da parte dei creditori, potrebbero pervenire anche *domande tardive di ammissione* al passivo, quantomeno fino a che non siano compiute tutte le operazioni di ripartizione dell'attivo. Le domande, rimesse in ogni caso alla valutazione del liquidatore, saranno ritenute ammissibili solo se viene fornita prova che il ritardo non è dipeso da causa imputabile al creditore e, nel caso in cui sia fornita prova del ritardo nella conoscenza della procedura di liquidazione controllata, che il creditore non depositi la domanda con un ritardo superiore ai sessanta giorni rispetto a quando è stato notiziato della procedura.

Con le cronologicamente sopradescritte attività, la formazione del passivo è da ritenersi compiuta a cura del liquidatore.

*** Attività operative del liquidatore**

Si riepilogano di seguito, operativamente, le attività del liquidatore affinché il processo di formazione del passivo possa essere concluso secondo i termini dettati dal C.C.I.A.A. e dal Tribunale nella sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata:

1. ricevute le domande di ammissione al passivo tramite PEC, il liquidatore deve annotarle cronologicamente e progressivamente nel progetto di stato passivo, attribuendo ad esse un numero di protocollo e riportando in un foglio di calcolo (excel o word) ovvero sui vari portali utilizzabili per la gestione delle procedure concorsuali, i dati del creditore, l'importo richiesto, l'indicazione di eventuali privilegi, ipoteche o pegni;
2. in questa fase preliminare il liquidatore procede altresì ad una verifica della regolarità documentale e sostanziale, controllando la documentazione allegata, la certezza del credito e l'esistenza delle cause di prelazione;
3. effettuate le sopradescritte verifiche preliminari, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, indicando per ciascun creditore la somma della quale si propone l'ammissione con indicazione delle relative cause di prelazione nonché le motivazioni di eventuali esclusioni o riduzioni;
4. possono essere presentate domande per crediti contestati o condizionati (giudizi pendenti, per garanzie non ancora integralmente escusse etc...) che devono essere comunque annotati nel progetto di stato passivo e analizzate dal liquidatore;
5. il progetto di stato passivo viene trasmesso ai creditori che hanno presentato domanda a mezzo PEC e depositato nel fascicolo telematico assegnando ai creditori il

termine di quindici giorni per formulare eventuali osservazioni e/o integrazioni;

6. scaduto il termine assegnato ai creditori, il liquidatore nei quindici giorni successivi, esaminate le eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa che fosse pervenuta, forma lo stato passivo esecutivo, comunicandolo ai creditori e depositandolo nel fascicolo telematico della procedura.

Al liquidatore, come già riportato, possono essere formulate anche domande tardive di ammissione al passivo da analizzare con le medesime modalità e seguendo i medesimi termini delle domande tempestive.

Suggerimento pratico: Per una gestione ordinata delle domande potrebbe essere opportuna la creazione di un file di monitoraggio con colonne per: creditore, data domanda, PEC, importo richiesto, importo proposto e importo ammesso, eventuali privilegi e note del liquidatore.

4.7.4 L'inventario

L'inventario, disciplinato dall'art. 272 C.C.I.L., rappresenta, parallelamente alla formazione del passivo un altro adempimento fondamentale demandato del liquidatore nella liquidazione controllata, poiché rappresenta la fotografia iniziale dell'attivo del debitore.

Il termine ultimo per la sua redazione è di novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata (termine che decorre dalla pubblicazione della sentenza e, di fatto, dalla comunicazione al liquidatore).

Le finalità di tale adempimento sono connesse all'accertamento della consistenza patrimoniale del debitore alla data

di apertura della procedura, con indicazione analitica di beni, crediti e altri diritti suscettibili di realizzo affinché possa essere garantita ai creditori una trasparenza circa la reale consistenza della massa attiva e, ovviamente, costituire la base di riferimento per la successiva fase di predisposizione del programma di liquidazione e, in ultimo, per la formazione del rendiconto finale.

L'inventario deve essere quanto più analitico possibile, riportando, per ciascuna delle attività potenzialmente liquidabili, i dati che possano consentirne l'univoca identificazione e, in particolare quanto:

- ai beni immobili, ubicazione, estremi catastali, eventuali ipoteche o vincoli;
- ai beni mobili registrati, numero di targa, numero di telaio od eventuali altri elementi univoci del bene stesso;
- ai beni mobili non registrati (arredi, attrezzature, merce etc..), una puntuale descrizione;
- ai conti correnti ed altri rapporti bancari il saldo alla data di apertura della procedura e gli estremi per l'identificazione bancaria (esempio IBAN, numero identificativo di polizze e portafogli titoli);
- alle partecipazioni societarie, i dati delle società ed il relativo valore nominale;
- ai crediti verso terzi, l'indicazione del relativo importo e del presumibile grado di esigibilità;
- ad eventuali beni detenuti da terzi per conto del debitore una loro descrizione ed il luogo di ubicazione.

Al fine di contenere le proprie responsabilità per la conservazione dei beni inventariati, se conservati in un luogo non costantemente sotto il controllo dello stesso, il liquidatore può identificare un custode che dovrà adoperarsi per la

conservazione e la salvaguardia dei beni stessi, possibilmente a titolo gratuito per non creare aggravio alla procedura.

*** Aspetti operativi e strumenti**

Non vi sono particolari formalismi nella redazione dell'inventario. È comunque consigliabile, nel corso di ogni accesso ai locali ove sono conservati i beni del debitore, redigere un verbale che sarà sottoscritto e, successivamente, ultimate le operazioni di inventario, depositato unitamente al programma di liquidazione di cui si dirà nel prosieguo. Si rammenta che, in questa fase, il liquidatore, ove possibile, dovrà procedere con riscontri quali ad esempio accessi al PRA, ispezioni ipotecarie, accessi al Registro Imprese, al fine di verificare la completezza delle operazioni di inventariazione e la sussistenza di eventuali atti potenzialmente revocabili.

Nell'espletamento di tali operazioni, in particolare nella stima dei beni mobili, immobili, aziende o partecipazioni, ove lo ritenesse opportuno, il liquidatore potrà farsi coadiuvare da professionisti da nominarsi previa autorizzazione del Giudice delegato della procedura.

Suggerimento pratico: nella redazione dell'inventario, il liquidatore può avvalersi anche di fogli elettronici nei quali riportare la descrizione del bene e, ove possibile, un valore presumibile di stima e, nel caso di crediti, l'indicazione delle eventuali procedure/contenziosi pendenti per recupero crediti, nonché allegare un report fotografico dei beni di maggior valore, per tutelarsi in caso di contestazioni.

4.7.5 Il programma di liquidazione

L'art. 272 c. 2 C.C.I.I. introduce il programma di liquidazione (facendo rinvio all'art. 213 C.C.I.I. che disciplina il

programma di liquidazione nell'ambito della liquidazione giudiziale). In particolare, il legislatore onera il liquidatore di redigere, entro il termine di novanta giorni dall'apertura della procedura (medesimo termine dell'inventario), un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Tale documento rappresenta quindi il documento strategico attraverso il quale il liquidatore definisce/ipotizza come, in che tempi e con quali modalità saranno realizzati i beni ed i diritti compresi nella massa attiva: il programma di liquidazione rappresenta di fatto una *road map* della fase esecutiva.

*** Finalità del programma**

Quanto alle finalità del programma di liquidazione, le stesse sono da individuarsi nella trasparenza, rapidità ed efficienza delle operazioni di realizzazione dell'attivo, nonché nel fornire ai creditori ed al giudice delegato un quadro chiaro delle operazioni previste.

*** Tempistica e adempimenti normativi**

Il programma di liquidazione deve essere depositato nel fascicolo telematico della procedura entro novanta giorni dall'apertura della stessa ed approvato dal giudice delegato, il quale potrebbe richiedere integrazioni o modifiche. Laddove nel corso della procedura dovessero sopravvenire attività liquidabili, il liquidatore potrà depositare integrazioni o modifiche al programma di liquidazione anch'esse da sottoporre all'approvazione del Giudice delegato.

*** Contenuto del programma di liquidazione**

Si riportano di seguito, per punti, i principali e più significativi elementi che il liquidatore è chiamato a trattare nel programma di liquidazione, segnalando che le più comuni

piattaforme di gestione delle procedure concorsuali mettono a disposizione dei professionisti strumenti di ausilio e guida:

1. il liquidatore dovrà rappresentare voce per voce (beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti etc...) il contenuto dell'inventario nonché descrivere le modalità con le quali intende provvedere alla relativa liquidazione, ad esempio, con riguardo ai beni - mobili od immobili - ed alle partecipazioni, se intende avvalersi di procedure competitive per singoli beni ovvero in blocco, ovvero ancora se intende addivenire al relativo realizzo a trattativa privata. È consigliabile che il liquidatore indichi anche i criteri di determinazione del prezzo (potenzialmente già risultanti dall'inventario) e le condizioni di vendita nonché delle eventuali forme di pubblicità che intende adottare. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune possibili modalità di realizzo delle attività;
 - a. beni mobili registrati: vendita tramite procedure competitive, salvo autorizzazione del giudice delegato per provvedervi a trattativa privata;
 - b. immobili: vendita preferibilmente tramite procedure competitive telematiche, con eventuale delega a professionisti;
 - c. crediti: possono essere ceduti pro-soluto, affidati a società di recupero crediti, o incassati direttamente dal liquidatore;
 - d. partecipazioni societarie: cessione mediante procedure competitive o trattativa assistita; in quest'ultimo caso ovviamente previa autorizzazione del giudice delegato;
2. occorre che sia poi ipotizzato un cronoprogramma delle operazioni, con tempistiche indicative per ciascuna fase nonché una stima, per quanto approssimativa, delle

eventuali spese di procedura (es. periti, pubblicità, custodia). È in questo caso da rilevare che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione dell'attivo e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura;

3. al programma di liquidazione è opportuno allegare l'inventario aggiornato con i valori di stima e le perizie che sono state redatte da professionisti incaricati dal liquidatore previa autorizzazione del giudice delegato nonché evidenza dell'apertura del conto corrente della procedura.

4.7.6 L'esecuzione del programma di liquidazione

L'art. 275 C.C.I.I. disciplina le modalità con le quali, una volta - e se - approvato dal giudice delegato, il liquidatore dà corso a quanto rappresentato nell'ambito del programma di liquidazione. Il programma di liquidazione diviene, infatti, guida vincolante per tutte le attività del liquidatore finalizzate, appunto, alla trasformazione dei beni e diritti del debitore in denaro. Questa fase è la più delicata e operativa della procedura, poiché incide direttamente sui tempi di chiusura della liquidazione e sulla soddisfazione dei creditori.

L'art. 275 C.C.I.I. stabilisce che il liquidatore è tenuto a dare corso a quanto anticipato nel programma di liquidazione, riferendo periodicamente al giudice delegato; in particolare, il liquidatore è obbligato a trasmettere relazioni semestrali sull'andamento delle operazioni di realizzo nelle quali sono descritte e dettagliate le attività dal medesimo poste in essere nel periodo di riferimento della relazione. In proposito è da rilevare che il mancato deposito di questi report può portare alla revoca dell'incarico e viene anche valutato ai fini della determinazione del compenso.

Nella fase esecutiva il liquidatore si occuperà:

- di incassare i crediti e/o le somme che il debitore intende mettere a disposizione dei creditori eccedenti l'importo necessario al soddisfacimento proprio e del proprio nucleo familiare - in caso di debitore persona fisica;
- di incassare tutti gli altri crediti, anche commerciali, ovvero, in caso di relativa difficile esigibilità, di essere autorizzato dal giudice delegato a procedere all'abbandono degli stessi;
- di dare corso alle vendite, preferibilmente con modalità competitive, per il realizzo dei beni mobili ed immobili di proprietà del debitore (alle operazioni di vendita si applicano, per quanto compatibili, le regole della liquidazione giudiziale) e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare gravati da pegni od ipoteche od altri vincoli, una volta incassato il prezzo chiedere autorizzazione al giudice delegato affinché tali gravami siano cancellati;
- nel corso della fase esecutiva il liquidatore può avvalersi di coadiutori la cui nomina è autorizzata dal giudice delegato - che ne liquidano anche i compensi - nonché può essere autorizzato ad esercitare o, se pendente, a proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti;
- il liquidatore può altresì chiedere di essere autorizzato dal Giudice delegato ad esercitare o, se pendenti a proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

Principi generali

La fase esecutiva può quindi essere schematicamente racchiusa in alcuni principi generali che devono guidare l'azione del liquidatore e, in particolare:

- *l'aderenza al programma di liquidazione* approvato dal Giudice delegato, salvo eventuali autorizzazioni alla modifica di alcune parti di esso per necessità sopravvenute;
- *trasparenza e pubblicità* in quanto ogni operazione deve essere documentata e rappresenta nelle relazioni semestrali nonché, in caso di vendite competitive, pubblicizzate attraverso canali ufficiali (es. Portale delle vendite pubbliche, art. 490 c.p.c.);
- *l'economicità della procedura* in quanto è buona norma che il liquidatore eviti spese di realizzo sproporzionate rispetto ai valori di beni e crediti.

Suggerimento pratico: Le sopradescritte attività, poste in essere nel rispetto dei detti principi possono essere operativamente schematizzate come segue:

- apertura del conto corrente dedicato (se non già aperto in una fase preliminare) sul quale far confluire tutti i proventi derivanti dalla liquidazione dell'attivo. È consigliabile utilizzare banche convenzionate con il Tribunale;
- vendita dei beni mobili od immobili secondo modalità competitive;
- realizzo dei crediti, partecipazioni od altre attività del debitore;
- incassare in modo tracciabile le somme rinvenienti dalle attività di cui ai punti 2 e 3;
- prestare attenzione anche agli eventuali adempimenti amministrativi e fiscali che dovessero rendersi necessari nel corso della procedura (es. versamento di imposte di registro, catastali e ipotecarie per trasferimenti

- immobiliari, Iva, comunicazione all'Agenzia delle Entrate per eventuali estinzioni di pignoramenti e ipoteche);
- aggiornamenti periodici al giudice delegato mediante i vari rapporti informativi.

4.7.7 Il rendiconto del liquidatore

Terminate le operazioni di realizzo delle attività del debitore, il liquidatore, ai sensi dell'art. 275 c. 3 C.C.I.A.A., presenta all'approvazione del giudice delegato un rendiconto finale, nel quale *descrive analiticamente le operazioni compiute in conformità al programma di liquidazione approvato e riporta, generalmente in sintesi, l'elenco delle entrate e delle uscite*. Al rendiconto finale sono spesso infatti allegati: documentazione contabile relativa ad entrate ed uscite, estratti conto del c/c dedicato, evidenza dei realizzi, delle spese sostenute e dei compensi erogati, eventuali giustificativi degli scostamenti rispetto al programma nonché, sinteticamente, la composizione dello stato passivo generalmente anche graduato. In caso di approvazione del rendiconto da parte del giudice delegato, quest'ultimo liquida anche il compenso del liquidatore, attività della quale si dirà più compiutamente nel successivo paragrafo seguente.

Può talvolta verificarsi che il giudice delegato non intenda approvare il rendiconto finale ed indichi al liquidatore alcuni atti necessari al completamento della liquidazione, oppure chieda, fissando un termine - prorogabile -, che vengano apportate rettifiche od integrazioni al rendiconto stesso. Laddove il liquidatore non vi provveda, il Giudice delegato può procedere alla sostituzione dello stesso e tenere conto della mancata diligenza nella liquidazione del compenso, compenso che può, peraltro, essere integralmente escluso.

4.7.8 La liquidazione dei compensi del liquidatore e dell'OCC

Il compenso del liquidatore è determinato dal giudice delegato in base ai criteri previsti dal D.M. 202/2014, con possibilità per quest'ultimo di richiedere un acconto qualora le operazioni dovessero durare oltre 12 mesi.

La liquidazione del compenso è effettuata dal giudice delegato contestualmente all'approvazione del rendiconto finale. In particolare, il giudice delegato, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo stesso con il debitore o, unicamente del liquidatore, se la figura non coincide con quella dell'OCC.

Al fine di consentire al Giudice delegato di adeguatamente determinare il compenso del liquidatore occorre che nel rendiconto finale siano riportati tutti i dati a tal fine necessari, in quanto, ai sensi del D.M. 202/2014, lo stesso è liquidato tenendo conto dell'attivo realizzato e del passivo della procedura.

4.7.9 I riparti parziali e finali

Nell'art. 275 C.C.I.I. laddove viene analizzata la fase esecutiva della procedura di liquidazione controllata, sono altresì descritte le modalità con cui provvedere alla ripartizione delle somme disponibili. I riparti rappresentano, in ogni caso, uno dei momenti centrali della liquidazione controllata in quanto consentono ai creditori - alcuni o tutti - di ottenere la soddisfazione parziale o integrale del proprio credito, od anche prendere contezza che non potranno incassare alcunché.

Con i riparti si concretizza, di fatto, l'obiettivo primario della procedura: assicurare una soddisfazione ordinata, proporzionale e trasparente dei creditori, nel rispetto dei principi

della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione.

L'art. 275 C.C.I.I. non fa riferimento alcuno a riparti parziali o finali bensì disciplina unicamente le modalità con cui il riparto è redatto ed approvato. In ogni caso il liquidatore può predisporre un riparto parziale ogniqualvolta sia disponibile una sufficiente liquidità nell'ottica e con lo scopo di anticipare, almeno in parte, la soddisfazione dei creditori, evitando che la distribuzione avvenga esclusivamente al termine della procedura. Il tutto con l'unico accorgimento che, in caso di ripartizione parziale, il liquidatore esegua un adeguato accantonamento prudenziale di somme finalizzato a soddisfare futuri oneri e spese della procedura.

Entrambe le ripartizioni parziali o finali implicano comunque una serie di adempimenti da porre in essere a cura del liquidatore e in particolare:

- la predisposizione di un progetto di riparto che sarà comunicato - a mezzo PEC od altre modalità tracciabili - al debitore ed ai creditori ammessi al passivo, assegnando loro un termine non superiore a giorni quindici per la formulazione di eventuali osservazioni;
- in assenza di osservazioni al progetto di riparto il liquidatore procede con la relativa comunicazione al giudice delegato della procedura che ne autorizza l'esecuzione;
- laddove invece dovessero emergere delle contestazioni od osservazioni, è lo stesso liquidatore che deve valutare come trovare alle stesse composizioni, modificando eventualmente il progetto di riparto ritrasmettendolo ai creditori. Diversamente, laddove le stesse non dovessero risultare risolvibili, dovrà rimettere progetto di riparto con le relative osservazioni al Giudice delegato il quale

si pronuncerà con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 124 C.C.I.I.;

- approvato il riparto finale è demandata al liquidatore la fase esecutiva nel corso della quale quest'ultimo provvede al pagamento dei creditori dallo stesso risultanti.

Quanto, infine, al contenuto del progetto di riparto si segnala che quest'ultimo, oltreché contenere l'indicazione delle entrate e delle uscite e, conseguentemente, dell'attivo disponibile per la ripartizione, deve indicare con chiarezza la destinazione dello stesso in base all'ordine delle cause di prelazione (es. privilegi, pegni, ipoteche) e, eventualmente la quota spettante ai creditori chirografari.

In caso di ripartizione finale, l'importo disponibile per la ripartizione dovrà ovviamente tener conto di quanto occorre trattenere per le spese finali della procedura nonché per i compensi del liquidatore e dell'OCC ed ogni altro onere accessorio.

4.8 - La chiusura della procedura

La fase conclusiva della procedura di liquidazione controllata è rappresentata dalla chiusura, momento che segna la cessazione degli effetti del procedimento e l'esaurimento dei compiti del liquidatore. Essa è decretata ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I., quando risultano completate tutte le operazioni di liquidazione, il giudice delegato ha approvato il rendiconto conclusivo e quanto è stato approvato ed integralmente eseguito il riparto finale dell'attivo disponibile.

La chiusura non è, tuttavia, un atto meramente formale, bensì costituisce il punto di arrivo della procedura in quanto pronunciata dal Tribunale a seguito di un'istanza che può, alternativamente, essere presentata dal liquidatore, dal

debitore in proprio, ovvero può provvedervi, sussistendone i presupposti, d'ufficio il Tribunale.

Nel caso in cui l'istanza di chiusura sia presentata direttamente dal liquidatore, è demandato a quest'ultimo di depositare una relazione nella quale rappresenta la diligenza tenuta dal debitore nel corso della procedura nonché ogni altro atto o fatto che possa per quest'ultimo essere rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione ovvero la liberazione dai debiti residui non soddisfatti.

In contestualità alla chiusura della procedura, il giudice delegato, avvenuta la ripartizione finale delle somme disponibili in favore dei creditori, autorizza il pagamento del compenso al medesimo liquidato ai sensi dell'articolo 275 C.C.I.I. e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Quanto alla tempistica entro il quale il liquidatore può presentare istanza per la chiusura della procedura, occorre segnalare che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, ovvero, in un momento antecedente nel caso in cui il liquidatore dovesse ravvedere che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

CAPITOLO 5 - ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (ED ANCHE DEL DEBITORE INCAPIENTE)

*A cura di Francesco Diana (referente), Gabriella Armano,
Rita Cadoni, Alessandro De Giosa, Arcangelo Vacca*

5.1 - Premessa

Al termine della procedura di liquidazione ovvero a condizione che sia decorso un certo termine dall'apertura della stessa, il debitore può accedere all'istituto dell'esdebitazione, purché ricorrano i presupposti richiesti dalla norma.

L'esdebitazione, pertanto, si pone quale istituto non autonomo a cui può ricorrere solo il debitore interessato dalla procedura liquidatoria. Ciò ad eccezione dell'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente a cui può ricorrere, "in via autonoma", il solo debitore persona fisica purché ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 283 C.C.I.L..

Attraverso l'esdebitazione, il debitore può riabilitarsi "liberandosi" di tutti i debiti non soddisfatti nel corso della procedura. L'istituto dell'esdebitazione è disciplinato dalle norme di cui al Titolo V, Capo X del C.C.I.L.. Tali disposizioni sono state, di recente, modificate ed integrate ad opera del correttivo-ter.

In merito all'efficacia retroattiva delle novità del correttivo-ter, l'art. 8 del D.L. 29.11.2024 n. 178, recante "*Misure urgenti in materia di giustizia*", in vigore dal 30 novembre 2024, con norma di interpretazione autentica, ha successivamente chiarito che sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti già compiuti.

In particolare, per effetto delle modifiche di cui al D. Lgs. 136/2024, alla:

- Sezione I, Capo X, Titolo V del C.C.I.I., sono dettate le disposizioni generali per l'esdebitazione (artt. 278 e 279);
- Sezione I bis, Capo X, Titolo V del C.C.I.I., sono dettate le disposizioni per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale (artt. 280 e 281);
- Sezione II, Capo X, Titolo V del C.C.I.I., sono dettate le disposizioni per l'esdebitazione nella liquidazione controllata (artt. 282 e 283).

Come anticipato, l'art. 283 del C.C.I.I. configura un'ipotesi ulteriore di esdebitazione a favore di particolari debitori per i quali ricorrano le condizioni, particolarmente stringenti, richieste dalla relativa disciplina. Le modifiche, tuttavia, non si limitano alla razionalizzazione della disciplina dell'esdebitazione e a talune modifiche formali destinate a semplificare la norma.

Con riferimento, all'esdebitazione nella liquidazione controllata, le principali novità introdotte con il D. Lgs. 136/2024 riguardano:

- l'eliminazione di ogni riferimento all'esdebitazione di diritto nell'ambito della stessa procedura, posto che il beneficio consegue all'esito del procedimento previsto per la sua concessione (art. 282 del C.C.I.I.);
- la legittimazione del liquidatore ad agire per la richiesta dell'esdebitazione, gli oneri comunicativi e i termini entro i quali i terzi interessati (i creditori ammessi al passivo) possono proporre osservazioni (art. 282 c.1 C.C.I.I.);
- le condizioni ostative per l'accesso all'esdebitazione, integrate con le condotte penalmente rilevanti di cui all'art. 344 C.C.I.I. (art. 282 c. 2 C.C.I.I.);
- gli effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282 c. 2 C.C.I.I.).

Ai fini del presente lavoro, la trattazione è limitata all'istituto dell'esdebitazione collegato al tema del sovraindebitamento e, pertanto, alla liquidazione controllata e, successivamente, al debitore incapiente.

5.2 - L'istituto e i presupposti

Attraverso l'esdebitazione, purché ricorrano le condizioni richieste, il debitore può liberarsi dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito della procedura di liquidazione controllata.

Il beneficio esdebitativo produce due effetti immediati:

- i creditori non possono esigere dal debitore la porzione di pagamento rimasta insoddisfatta dalla procedura;
- vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza correlate all'apertura della liquidazione giudiziale (art. 278 c. 1 secondo periodo C.C.I.I.).

5.2.1 Presupposto soggettivo

Al beneficio dell'esdebitazione possono accedere tutti i debitori di cui all'art. 1 c. 1 C.C.I.I. (art. 278 c. 3 C.C.I.I.). Sono pertanto ricompresi nel perimetro di applicazione dell'istituto:

- il consumatore;
- il professionista;
- l'imprenditore che esercita, anche per fini non lucrativi, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando come:
 - persona fisica (ditta individuale);
 - persona giuridica o altro ente collettivo;
 - gruppo di imprese;
 - società pubblica;
- i soci illimitatamente responsabili;

- qualunque altro debitore che possa avvalersi delle procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

Di contro, sono esclusi:

- lo Stato e gli enti pubblici;
- i debitori assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa;
- i debitori assoggettabili ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

5.2.2 Presupposto oggettivo

Gli effetti dell'esdebitazione si estendono a tutti i creditori il cui credito è rimasto insoddisfatto nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di quella controllata (art. 278 c. 1 C.C.I.I.).

In tal senso, è da ritenere che l'inesigibilità operi:

- per i crediti anteriori all'apertura della procedura liquidatoria, che si sono insinuati al passivo o che avrebbero potuto parteciparvi;
- per i crediti successivi alla dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria, che siano ammessi al passivo per effetto della restituzione di beni oggetto di atti revocati;
- per i crediti personali del debitore ed estranei all'esercizio dell'attività di impresa;
- per tutti i crediti tributari, anche per IVA, unitamente alle sanzioni connesse.

L'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori che per fatto o causa anteriori non hanno partecipato al concorso, sebbene con una limitazione: ai sensi dell'art. 278 c. 2 C.C.I.I., l'inesigibilità opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita, nel concorso, ai creditori di pari grado. Sono, invece, esclusi dall'esdebitazione:

- gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- i debiti per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- le somme accantonate a seguito del riparto finale che, indipendentemente dall'intervenuta esdebitazione, saranno destinate ai creditori richiedenti, rimasti insoddisfatti (art. 232 c. 5 C.C.I.I.);
- i crediti prededucibili non interamente soddisfatti.

Non rientrano nel perimetro di applicazione oggettivo dell'esdebitazione nemmeno i crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di altre procedure di regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza disciplinate dal C.C.I.I. (es. accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore). Per questi, infatti, l'inesigibilità è diretta conseguenza dell'adempimento della proposta omologata dal tribunale (cfr. Tribunale di Bergamo 1 giugno 2023).

L'esdebitazione, in ogni caso, non produce effetti:

- nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso, nei cui confronti i creditori possono agire per far valere i propri diritti (art. 278 c. 6 C.C.I.I.);
- sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione, anche se successive alla chiusura della procedura (art. 281 c. 5 C.C.I.I.). Quando dall'esito di tali giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281 c. 6 C.C.I.I.).

5.2.3 Presupposto temporale

Il debitore, purché ricorrano le condizioni richieste, ha diritto a conseguire il beneficio dell'esdebitazione (art. 279 C.C.I.I.):

- decorsi 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione; ovvero,
- al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

La norma non esplicita il termine entro il quale l'esercizio del diritto all'esdebitazione debba essere esercitato. Tuttavia, una lettura restrittiva dell'art 281 c. 1 C.C.I.I., relativamente alla necessità che l'esdebitazione sia pronunciata contestualmente al decreto di chiusura della procedura, porterebbe ad escludere che il debitore vi possa provvedere successivamente (Tribunale di Arezzo 25 giugno 2025). In altri termini, il termine sarebbe implicitamente individuato ponendosi la necessità che il debitore provveda al deposito antecedentemente alla chiusura della procedura.

In ogni caso, in ragione delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 136/2024, spetta al debitore agire per l'ottenimento dell'esdebitazione, mediante la presentazione di un'apposita istanza (art. 282 c. 1 C.C.I.I.).

5.2.4 Condizioni ostative

Oltre al verificarsi dei presupposti già indicati, per accedere all'esdebitazione è necessario che non ricorrano le c.d. condizioni ostative. Per effetto del richiamo operato dall'art. 282 c. 2 C.C.I.I. all'art. 280 C.C.I.I., è necessario in questa sede richiamare tutte le condizioni preclusive dettate anche per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale.

In particolare, nell'ambito della liquidazione giudiziale, il debitore può accedere all'esdebitazione purché ricorrano le seguenti condizioni (art. 280 C.C.I.I.):

- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione (lett. a);
- non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito (lett. b);
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento (lett. c);
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione (lett. d);
- non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (lett. e).

Oltre a tali condizioni, nell'ambito della liquidazione controllata, ai fini dell'esdebitazione è necessario, ulteriormente, che:

- il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 344 C.C.I.I.. In particolare, si tratta delle ipotesi in cui il debitore:
 - al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del Capo II del Titolo IV (lett. a):
 - aumenta o diminuisce il passivo;
 - sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;
 - dolosamente simula attività inesistenti;

- al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del Capo II del Titolo IV e di quelle di cui al Capo IX del Titolo V (lett. b):
 - produce documentazione contraffatta o alterata;
 - sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- nel corso delle procedure di cui alle Sezioni II e III del Capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati (lett. c);
- dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria (lett. d);
- intenzionalmente, non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore (lett. e);
- il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La sussistenza di tali condizioni è richiesta per tutti i debitori che possono accedere al beneficio dell'esdebitazione i quali, dunque, sono chiamati a dimostrare la loro "*meritevolezza*". Nel caso in cui il debitore sia una società o altro ente, la loro esistenza va accertata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.

Sul tema della meritevolezza, rinviando anche a quanto si dirà in occasione della trattazione dell'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente e a quanto già detto in precedenza, ci si limita a richiamare la necessità che il debitore "*//*

debitore non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Il tema della colpa grave richiama alla verifica di due principali circostanze:

- l'indebitamento complessivo risulti sproporzionato rispetto ai flussi reddituali del debitore e/o sia determinato da consumi irrazionali e spese voluttuarie (Tribunale di Terni 23 dicembre 2024);
- il debitore, al momento della contrazione del debito, sulla scorta di un giudizio prognostico, è consapevole di non potervi adempiere (Tribunale di Nola 25 marzo 2025, Tribunale S.M. Capua Vetere 19 gennaio 2024).

La valutazione deve tener conto del comportamento pregresso assunto dal debitore e da cui è scaturito il sovraindebitamento. Ad ogni modo, si tratta di una valutazione - dinamica e non statica - che deve tener conto dei molteplici fattori che hanno contribuito a generare la situazione di sovraindebitamento, procedendo, dunque, con il considerare tutte le specificità del singolo caso.

5.3 - Giudizi pendenti e operazioni liquidatorie

L'esdebitazione non produce alcun effetto (art. 282 c. 2-bis C.C.I.I.):

- sui giudizi in corso;
- sulle operazioni liquidatorie.

La prosecuzione delle operazioni liquidatorie non interessa eventuali beni pervenuti al debitore successivamente all'esdebitazione e che, pertanto, non sono compresi nel perimetro della liquidazione controllata (art. 272 c. 3 bis C.C.I.I.). In altri termini, con l'esdebitazione si apre uno spartiacque rispetto ai beni ricompresi nel nuovo patrimonio del

soggetto esdebitato e che, pertanto, non potrà essere aggredito dai creditori rimasti insoddisfatti.

5.4 - Procedimento

L'esdebitazione è concessa con decreto del tribunale (art. 282 c. 1 C.C.I.I.):

- contestualmente alla pronuncia di chiusura della procedura ovvero
- decorsi 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione.

Il procedimento per la concessione dell'esdebitazione prevede che:

- il debitore presenti una specifica istanza;
- l'istanza sia comunicata, a cura del curatore ovvero del liquidatore, ai creditori ammessi al passivo che, entro il termine di 15 giorni, potranno presentare osservazioni;
- si verifichi la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 278 e 279 C.C.I.I.;
- si verifichi che non ricorrano le condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282 c. 2 C.C.I.I.;
- il liquidatore dia atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

È necessario che l'istanza che il debitore è onerato di presentare ai fini dell'accesso al beneficio dell'esdebitazione, salva la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni richieste, rechi le seguenti indicazioni minime:

- il Tribunale competente;
- i dati del richiedente;
- i dati dell'eventuale domiciliatario;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata, con espressa indicazione di dove voler ricevere tutte le comunicazioni

previsti dalla legge relativamente al procedimento di esdebitazione;

- l'indicazione della procedura di liquidazione controllata;
- l'indicazione della chiusura della procedura ovvero del decorso del termine di 3 anni dalla sua apertura;
- la dichiarazione di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- la dichiarazione di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedente e che non vi abbia beneficiato per due volte;
- la richiesta di esdebitazione.

È necessario che il debitore alleggi all'istanza tutta la documentazione che possa provare le dichiarazioni fatte. A titolo d'esempio si citano:

- il casellario giudiziario;
- i verbali di audizione con il liquidatore;
- la documentazione medica di un particolare stato di salute;
- la documentazione assertiva di una patologia di grave ludopatia;
- l'estratto della relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 C.C.I.I..

La concessione del beneficio dell'esdebitazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla norma e che, evidentemente, richiedono un approfondimento circa la condotta tenuta dal debitore sia nel corso della procedura sia nelle fasi antecedenti (ad esempio, nel corso del periodo gestorio piuttosto che al momento della contrazione del debito).

In tal senso, un ruolo di rilievo è assegnato al liquidatore chiamato a riferire tutti i fatti di rilievo per la concessione o il diniego del beneficio stesso. Si tratta, in altri termini, di rappresentare il ricorrere o meno, rispettivamente per la

liquidazione giudiziale ovvero per la liquidazione controllata, delle condizioni ostative ex artt. 280 e 282 c. 2 C.C.I.I..

L'istanza del debitore di accesso all'esdebitazione dev'essere comunicata ai creditori ammessi al passivo che, entro 15 giorni, possono presentare osservazioni (art. 282 c. 1 C.C.I.I.).

Nella liquidazione controllata, l'onere ricade in capo al liquidatore.

Per effetto delle modifiche di cui al D. Lgs. 136/2024 si è precisato che la comunicazione dev'essere indirizzata, esclusivamente, ai creditori ammessi al passivo.

Il decreto di esdebitazione è iscritto presso il Registro delle Imprese.

Costituisce un'eccezione la pubblicazione del decreto che dichiara l'esdebitazione:

- del consumatore;
- del professionista,

che è pubblicato in un'apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia.

L'onere per l'iscrizione presso il Registro delle imprese ricade, per espressa previsione normativa, in capo al cancelliere che ne fa richiesta.

Diversamente, nulla è specificato per la pubblicazione del decreto di esdebitazione del consumatore o del professionista, il cui onere è da ritenere che gravi sul liquidatore, al pari di quanto accade nella prassi ai fini della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata (art. 270 c. 2 lett. f) C.C.I.I.).

CAPITOLO 6 – ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

*A cura di Francesco Diana (referente), Gabriella Armano,
Rita Cadoni, Alessandro De Giosa, Arcangelo Vacca*

6.1 - Premessa (inquadramento normativo, finalità ed effetti dell'istituto)

L'esdebitazione del debitore incapiente è stata introdotta con la L. n. 176/2020 ed ha come destinatari solo quei debitori, persone fisiche e meritevoli, che non siano in grado di proporre ai creditori un'utilità anche in ottica futura e, in quanto tali, non siano in grado di onorare le obbligazioni assunte mediante altre procedure di sovraindebitamento. Pertanto, al debitore incapiente viene concessa, con l'ausilio dell'OCC e per una sola volta nella vita, la possibilità di presentare un ricorso al Tribunale in composizione monocratica, mediante il quale si rappresenta la propria personale incapacità di corrispondere ai creditori quanto vantato, chiedendo l'esdebitazione.

Il ricorso deve essere corredato da una serie di documenti idonei all'indicazione del reddito del ricorrente e dei componenti del suo nucleo familiare, oltre all'elenco dei creditori e di tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. Inoltre, al ricorso va allegata una relazione particolareggiata dell'OCC che deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza adottata dal debitore nel momento in cui ha assunto le proprie obbligazioni nonché le ragioni che hanno portato il soggetto ad essere identificato come un sovraindebitato. Ciò consentirà al giudice delegato di valutare la situazione patrimoniale del ricorrente e la sua meritevolezza ad accedere alla procedura. Quest'ultima, in

particolare, sarà particolarmente attenzionata dal giudice, cui compete l'analisi di tutte le informazioni utili contenute nella relazione del gestore della crisi. In assenza di atti in frode, dolo o colpa grave, potrà essere pronunciata l'esdebitazione, liberando il debitore da ogni pregressa obbligazione assunta e non onorata.

La procedura di esdebitazione dell'incapiente assume connotazioni altamente sociali avendo essa l'obiettivo di ricollocare, nell'economia reale e nel contesto sociale, soggetti che, ove non esdebitati, ne rimarrebbero ai margini.

6.2 - I presupposti

6.2.1 Il requisito soggettivo

L'art. 283 C.C.I.A.A. consente alla sola persona fisica sovraindebitata e meritevole, il beneficio di poter accedere, per una sola volta, ad una procedura che gli consenta di cancellare il proprio indebitamento senza corrispondere alcuna somma ai creditori, purché vengano rispettati rigidi criteri selettivi e sempre che li stessi permangano nei tre anni successivi al provvedimento di concessione dell'esdebitazione. Tale norma preclude la possibilità di fare ricorso a tale procedura a chiunque fosse costituito in forma societaria riservandola, espressamente, alle sole persone fisiche meritevoli.

Ai fini dell'accesso all'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, è necessario verificare se e in quale misura i ruoli ricoperti dalla persona fisica ed il conseguente indebitamento fossero compatibili. Pertanto, occorre individuare le varie tipologie di soggetti legittimati ad accedere alla procedura di sovraindebitamento per analizzare, conseguentemente, se ed in quale misura la persona fisica di appartenenza possa averne accesso.

*** Consumatore**

Come già detto prima d'ora, è definito consumatore dall'art. 2 c. 1 lett. a) C.C.I.L., la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artistica e professionale svolta, anche se socia di una delle società disciplinate dal Titolo V del Codice Civile. A riguardo, si identificano due tipologie di consumatori:

- le persone fisiche con una propria attività lavorativa non professionale o imprenditoriale e con un indebitamento derivante solo da proprie necessità personali o familiari. Essi possono accedere ad istituti quali il piano di ristrutturazione o la liquidazione controllata del patrimonio ma qualora venissero ricondotti alla categoria degli incapienti, ai sensi dell'art. 283 C.C.I.L., possono accedere alla procedura di esdebitazione dell'incapiente;
- persone fisiche che hanno un indebitamento derivante sia dalle necessità personali o familiari nonché da attività professionale o imprenditoriale. Qualora l'indebitato avesse un proprio patrimonio personale, può accedere all'istituto della liquidazione controllata del patrimonio o ad un piano di ristrutturazione del debito, facendo convogliare al tempo stesso, i redditi di natura professionale o imprenditoriale. Questi ultimi, saranno destinati, per la parte eccedente la somma destinata al sostentamento di un tenore di vita dignitoso per il nucleo familiare del debitore, a supportare il fabbisogno finanziario per il soddisfacimento delle pretese creditorie. Chiaramente, qualora il debitore fosse privo di un proprio patrimonio personale o professionale, rispettando i criteri selettivi dell'art. 283 C.C.I.L., può accedere all'esdebitazione dell'incapiente.

*** *Il fideiussore***

In questa categoria si includono le persone fisiche incapienti che abbiano debiti derivanti da fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni contratte da soggetti terzi anche in virtù dell'attività d'impresa o professionale. Di conseguenza, non ha rilievo la natura delle obbligazioni assunte e né tantomeno il rapporto tra fideiussore e debitore garantito. Inizialmente, si è ritenuto che tra fideiussione ed obbligazione garantita ci fosse un rapporto di occasionalità tale da non considerare consumatore il soggetto che l'avesse prestata. Solo a seguito della Sentenza n. C-74/15 della Corte di Giustizia Europea, si è ritenuto che il rapporto rilevante fosse quello personale intercorrente tra garante e garantito e, pertanto, la fideiussione prestata al soggetto che svolge l'attività d'impresa nella quale il fideiussore non ha alcun ruolo, non è consona a far venir meno, in capo allo stesso, la qualifica di consumatore.

Nella procedura di cui all'art. 283 C.C.I.I. si esula dalla natura privata o commerciale del debito contratto ma ci si focalizza sulla persona fisica che anche se non escussa, è da considerarsi sovraindebitata ed incapiente.

*** *Socio illimitatamente responsabile di società di persone per debiti connessi all'attività d'impresa***

Merita un cenno il socio illimitatamente responsabile di società di persone solo ed esclusivamente per quei debiti estranei a quelli sociali e, di conseguenza, di natura personale e familiare. Concedere l'accesso al socio illimitatamente responsabile alla procedura riservata al consumatore, destinando il patrimonio personale al soddisfacimento dei creditori personali, rappresenta un netto cambio di rotta tra:

- la giurisprudenza corredata all'ex L. n. 3/2012 che, per una parte riteneva la potenziale fallibilità della società di persone (Tribunale di Prato - Sentenza 16 novembre 2016) e, per l'altra, la non fallibilità come disposto dalla Sentenza del 18 agosto 2016 dal Tribunale di Milano, e
- il disposto dell'art. 2740 c.c. che collega il patrimonio alla figura del debitore per tutte le obbligazioni contratte.

Pertanto, interpretando la norma, è possibile affermare che il socio illimitatamente responsabile di società di persone possa destinare il suo patrimonio personale al pagamento dei propri creditori personali, seppur in presenza di una illimitata responsabilità nei confronti dei creditori sociali. Di conseguenza, si ha un assolvimento dei debiti concreti ed attuali derivanti dalla vita personale del debitore, senza riservare il proprio patrimonio a garanzia di debiti futuri derivanti dall'attività d'impresa. Tale interpretazione comporta che il socio risponde illimitatamente dei debiti sociali solo in un secondo momento ossia quando sia stato escusso infruttuosamente il patrimonio sociale.

Analizzati i disposti del Codice della Crisi d'Impresa e del Codice Civile, è possibile concludere che il socio illimitatamente responsabile di società di persone possa accedere all'istituto dell'art. 283 C.C.I.I. rispettandone i requisiti ed annoverando, in essi, non solo il patrimonio personale ma anche il valore delle quote sociali che rappresentano un elemento dell'attivo della procedura liquidatoria.

*** *Ex imprenditore commerciale individuale***

Si tratta di una persona fisica non riconducibile alla qualifica di soggetto sovraindebitato ma a seguito della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ed al concordato minore, si annovera tra coloro che hanno accesso alla liquidazione

controllata. Tuttavia, se dovesse rispettare i requisiti imposti dall'art. 283 C.C.I.L., potrebbe accedere all'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente.

**** Professionista intellettuale ed il prestatore d'opera in forma individuale***

Il soggetto esercente una prestazione d'opera intellettuale può essere foriero di debiti derivanti dalla propria attività e, qualora quest'ultima fosse ancora in corso, ha la possibilità di accedere all'istituto del concordato minore o della liquidazione controllata. Viceversa, qualora fosse cessata, potrebbe accedere alla sola liquidazione controllata.

Qualora il professionista non fosse in condizione di produrre utilità ai propri creditori, può accedere ai benefici dell'esdebitazione dell'incapiente.

**** Professionista appartenente ad un'associazione professionale o studio associato***

Questa categoria è disciplinata dalle norme che regolano la comunione ed i singoli associati vengono definiti condebitori solidali per i quali non è precluso l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento.

La mancanza di beni in capo all'associazione da destinarsi ai creditori permette all'associato di accedere alla procedura dell'esdebitazione dell'incapiente purché dal cumulo dell'attivo personale e di quello dell'associazione, fossero rispettati i requisiti dell'incapienza.

**** Persona fisica, legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta***

Seppur il debito fosse riconducibile ad un ente terzo, essendo che la legge pone a loro carico, in quanto persone

fisiche, una responsabilità personale e solidale, qualora fossero incapienti, possono accedere all'istituto disciplinato dall'art. 283 C.C.I.I..

**** Imprenditore minore in attività o che ha cessato l'attività***

Nella circostanza in cui l'imprenditore minore in attività non possa accedere alla liquidazione giudiziale, viene fornita la possibilità di accedere alla procedura di concordato minore e liquidazione controllata. Inoltre, quest'ultima è concessa anche all'imprenditore che non esercita più l'attività e, di conseguenza, è stato cancellato dal Registro delle Imprese. Tuttavia, qualora l'imprenditore fosse incapiente nei due casi esposti, può accedere all'esdebitazione dell'incapiente.

**** L'imprenditore agricolo in forma individuale***

Ai sensi dell'art. 2135 c.c. viene definito imprenditore agricolo, il soggetto che esercita l'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, cura e sviluppo del ciclo biologico nonché di utilizzo del fondo, boschi, acque dolci e marine. Inoltre, rientrano nel novellato dell'art. 2135 c.c. anche le attività attinenti alla trasformazione del prodotto agricolo destinato al consumatore finale, le attività di ricezione ed ospitalità quali gli agriturismi e l'imprenditore ittico. A tutte queste figure è fornita la possibilità di accedere alle procedure di concordato minore e liquidazione controllata nel caso in cui fossero ancora attive e solo liquidatoria qualora fosse cessata.

A differenza delle altre figure analizzate precedentemente, l'accesso all'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente è più articolato e difficoltoso in quanto sorgono difficoltà operative connesse allo status di imprenditore agricolo. Infatti, qualora

quest'ultimo avesse cessato l'attività, la valutazione di incapacienza deve essere effettuata con riferimento al suo patrimonio ed alla sua redditualità. Viceversa, se l'imprenditore fosse ancora operativo, ai fini dell'incapienza, sarebbe necessaria l'assenza di beni strumentali alla sua attività affinché si possa considerare, per la formula reddituale ricavabile con le disposizioni dell'art. 283 C.C.I.I., il reddito netto dichiarato ai fini fiscali.

6.2.2 Giudizio di meritevolezza

La valutazione della meritevolezza del debitore consente al giudice delegato di omologare il piano solo nel caso in cui si escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere oppure abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'analisi della stessa non si deve limitare al solo momento in cui sono state contratte le obbligazioni ma bensì anche in quelli successivi, analizzando le condotte assunte dal debitore che non debbono aver determinato, colposamente, il proprio sovraindebitamento. Ciò significa che lo stesso non debba aver assunto un tenore di vita incompatibile con gli impegni precedentemente assunti, così come anche una non corretta gestione reddituale che abbia portato ad una dispersione del patrimonio con contestuale impiego delle somme in spese secondarie ed evitabili. Qualora si limitasse la valutazione della meritevolezza al solo momento "genetico" in cui sono sorte le obbligazioni, senza verificare le responsabilità del debitore nell'avvenuto stato di sovraindebitamento, si rischierebbe di concedere il beneficio dell'esdebitazione a quei soggetti che, con condotta fraudolenta ed elusiva

identificabile nel dolo o nella colpa, abbiano distratto risorse finanziarie e patrimoniali, determinandone lo stato d'insolvenza.

L'obbligo di porre in essere un'indagine accurata ed approfondita è anche imposto dall'art. 283 c. 4 C.C.I.I., mediante il quale si disciplina la relazione particolareggiata ed il suo contenuto, redatta dal gestore nominato dall'OCC. Infatti, l'indagine di cui in narrativa si deve concentrare sulla lettera a "*l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*" e lettera b "*esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte*" del comma 4.

Meritevoli di disquisizione sono le Sentenze del Tribunale di Rimini del 27 maggio 2021 e del Tribunale di Salerno del 14 aprile 2022 insite alla nozione di colpa del debitore, definita dai giudici come *difformità tra la condotta tenuta dal consumatore e le regole cautelari di diligenza, perizia e prudenza che circoscrivono l'ambito di azione dell'individuo a tutela degli interessi altrui*. Di conseguenza, l'entità della colpa del debitore è stata definita come elevato grado di divaricazione e discrasia tra la condotta circoscritta dalle regole cautelari e quella concretamente assunta dall'individuo. Pertanto, un consumatore è tenuto, in sede di assunzione delle obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito da assumere e la capienza del proprio patrimonio.

Un'ulteriore pronuncia giurisprudenziale da non trascurare, attinente alla valutazione della meritevolezza, è quella del Tribunale di Torino (Sentenza 23 aprile 2025) mediante la quale si è accolta un'istanza di esdebitazione presentata da una debitrice persona fisica, ai sensi dell'art. 283 C.C.I.I., ritenendo sussistenti tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla

norma. La meritevolezza è stata riconosciuta nonostante la rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e dell'INPS (oltre Euro 115.000,00.= su un passivo complessivo superiore ad Euro 200.000,00.=). Il provvedimento assume rilevanza alla luce delle criticità interpretative sorte in dottrina e giurisprudenza sull'applicabilità dell'esdebitazione automatica in presenza di debiti fiscali e previdenziali maturati durante attività libero-professionali o imprenditoriali, specialmente se corredate da inadempienze prolungate. Infatti, il Tribunale ha valorizzato l'evoluzione complessiva del debitore (personale, lavorativa e familiare), escludendo la sussistenza di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, così come ogni intento fraudolento o elusivo.

**** La valutazione del merito creditizio***

Definita la valutazione della meritevolezza e gli eventuali atti fraudolenti ed elusivi, dolosi e colposi, posti in essere dal debitore, di fondamentale importanza è l'analisi del suo merito creditizio effettuata dagli enti finanziatori dato che lo stesso tende ad indebitarsi senza sapere se potesse farsi carico dell'obbligazione assunta, dopo che la banca ha valutato positivamente la sua richiesta. A riguardo, ci sono sentenze giurisprudenziali che hanno sgravato il debitore da colpa grave nell'aver contratto il finanziamento. Infatti, il Tribunale di Bari con Sentenza dell'8 luglio 2022 ha esonerato il debitore che si è fidato delle valutazioni effettuate dall'ente finanziatore.

Il Tribunale di Napoli con pronuncia dell'11 luglio 2021 ha evidenziato il favor legis per l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento, ritenendo che l'aver contratto nuovi finanziamenti, a condizioni sempre più onerose, con lo scopo di pagare le rate successive a debiti già contratti, non

costituisca per il consumatore una colpa grave poiché lo squilibrio informativo che attanaglia lo stesso così come il merito creditizio del finanziamento, gravi principalmente in capo al soggetto finanziatore. Pertanto, la giurisprudenza di merito ha dato rilevanza nel giudizio di meritevolezza non soltanto al rapporto di proporzionalità tra le obbligazioni contratte ed il patrimonio prontamente liquidabile ma anche all'apprezzabilità sociale delle ragioni che hanno indotto il debitore a contrarre debiti in misura superiore rispetto alle proprie disponibilità e capacità di onorabilità.

Allineato a quanto esposto pocanzi è il Tribunale di Avellino con la Sentenza dell'11 aprile 2024 che afferma che il riferimento del Codice della Crisi d'Impresa alla colpa grave costituisce un elemento "*pro fondamentale innovativo*" in quanto valuta non soltanto il comportamento del debitore sul piano oggettivo ma anche su quello soggettivo ossia se il soggetto avesse prestato o meno quella minima diligenza esigibile anche nelle persone meno scrupolose e attente. Oltretutto, si evince dalla sentenza che non sussiste la condizione ostativa della colpa grave nel momento in cui il consumatore abbia fatto affidamento sulle verifiche del merito creditizio espletate dagli istituti finanziari, ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B., con lo scopo di adempiere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. *Principio del prestito responsabile*) senza esporre il richiedente al rischio di insolvenza.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 3 febbraio 2023, pone una forma di tutela in capo al consumatore, imponendo al soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio prima della conclusione del contratto di credito, nella circostanza che il consumatore debba essere messo nella condizione di contrarre finanziamenti accessibili e ragionevolmente restituibili. Qualora ciò non avvenisse, il Tribunale

ritiene il finanziatore corresponsabile della situazione di sovraindebitamento.

È consono ritenere che non si possa asserire che non vi è colpa grave nel momento in cui l'ente finanziatore valuta favorevolmente il merito creditizio del debitore in quanto si andrebbe a delegare ad un soggetto terzo l'onere in capo al giudice delegato. Pertanto, dovrà sempre essere effettuata una valutazione pedissequa di ogni caso ed il giudice, entrando nello specifico di ogni situazione, dovrà calibrare una graduazione dell'eventuale colpa tenendo conto di tutti quei fattori che gli vengono sottoposti dal gestore della crisi, in forma della relazione di cui all'art. 283 c. 4 C.C.I.I.. Valutare la meritevolezza del debitore verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave, non preclude che il giudizio debba essere influenzato anche da condotte diverse da quelle tipiche e, infatti, la legge pone a carico del giudice delegato l'onere di una generale valutazione di meritevolezza, basando il proprio parere su qualsiasi elemento gli fosse stato sottoposto.

Definita la valutazione della meritevolezza del consumatore per quanto concerne l'accesso al credito, è necessario verificare anche l'operato dell'ente finanziatore. Quest'ultimo ha l'obbligo di valutare il merito creditizio del proprio cliente in ogni momento del rapporto contrattuale in essere e non solo in occasione della richiesta di accesso al finanziamento.

Con lo scopo di valutare il suo operato, la Legge assegna all'OCC, nella persona del Gestore nominato, il compito di effettuare controlli approfonditi che vengono esposti in una relazione che viene allegata all'atto introduttivo del giudizio, ossia il ricorso per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Meritevole di citazione è la pronuncia del 30 settembre 2021 del Tribunale di Vicenza attraverso la quale si evidenzia che il finanziatore che eroga un mutuo ipotecario nel momento cui il soggetto finanziato fosse già impegnato con altri mutui e risulta essere al limite della capacità di restituzione, infrange le disposizioni che impongono di valutare il merito creditizio del consumatore, ben sapendo della certa mancata restituzione dell'ulteriore prestito. In tal modo, come definito anche dal Tribunale di Parma con Sentenza del 18 luglio 2021, l'istituto finanziario è escluso dal voto, fermo restando la preclusione di porre opposizione in sede di omologa della proposta, come legiferato mediante il disposto dall'art. 69 c. 2 C.C.I.I. *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 T.U.B., non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Il soggetto finanziatore, affinché possa essere esente da colpa, deve dimostrare di aver ottenuto tutta la documentazione reddituale dal debitore e degli eventuali garanti nonché di aver posto in essere tutti quei controlli, anche attraverso le banche dati, relativi all'esistenza di altri finanziamenti in corso e la loro incidenza sul reddito in termini di onorabilità delle rate di ammortamento e della capacità di rimborso del debitore.

Pertanto, nella procedura di esdebitazione dell'incapiente, il merito creditizio del soggetto finanziatore, viene valutato dall'OCC secondo i criteri inerenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disponendo in capo all'OCC l'onere di redigere una relazione di contenuto analogo a quella prevista per il consumatore.

6.2.3 Incapienza e utilità rilevanti

Come si è anticipato, il ricorso all'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente richiede, tra l'altro, che il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (art. 283 c. 1 C.C.I.I.).

Tale condizione ricorre in due differenti ipotesi:

- a) il debitore non dispone, nell'attualità e in prospettiva futura, di alcun reddito, bene o utilità da poter destinare alla soddisfazione dei creditori;
- b) il debitore dispone di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCR 159/2013 (art. 283 c. 2 C.C.I.I.).

Analogamente irrilevante dovrebbe essere la circostanza che il debitore possa, nel breve, trovare un'occupazione ovvero essere rioccupato e in tal modo percepire un reddito.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 283 c. 1 ultimo periodo C.C.I.I., non sono considerate utilità rilevanti, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati a favore del debitore.

La verifica, come richiesto dalla norma, deve essere condotta su base annuale tenendo conto dei seguenti elementi:

- il reddito percepito dal debitore;
- le spese di produzione del reddito;
- la composizione del nucleo familiare;
- le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- l'ammontare dell'assegno sociale.

Schema di verifica dell'incapienza del debitore ex art. 283 c. 2 C.C.I.I.		
Descrizione	Parametro	
(A) Reddito annuo netto disponibile		Euro
Anno di riferimento per l'individuazione del valore dell'assegno sociale		
Valore mensile dell'assegno sociale	Euro	
Valore annuale dell'assegno sociale	Euro	
Numero dei componenti del nucleo familiare		
(b1) Valore dell'assegno sociale aumentato della metà		Euro
(b2) Coefficiente di scala di equivalenza ISEE		
(B=b1*b2) Somma mensile necessaria per il mantenimento del debitore e della sua famiglia		Euro
(C) Capienza/Incapienza del debitore (+/-)		(+/-).....Euro

Due gli esiti possibili della verifica:

- a) *capienza del debitore*; vi è un surplus di reddito che può essere destinato alla soddisfazione dei creditori;
- b) *incapienza del debitore*; non vi è un surplus di reddito da destinare ai creditori.

Nel primo caso, il ricorso all'esdebitazione è inammissibile; viceversa, nel secondo caso il ricorso all'esdebitazione è ammissibile.

Occorre, tuttavia, valutare la possibilità della *c.d. falsa incapienza* ossia l'eventualità che il mero computo algebrico conduca ad un giudizio di capienza sebbene il surplus non appaia neppure sufficiente, ad esempio, a coprire i costi della procedura.

Ciò conduce alla necessità che le valutazioni siano ispirate dal *c.d. principio di uguaglianza sostanziale* che impone (al giudice) di superare il dato formale e di trattare in maniera diversa situazioni diverse (Tribunale di Ferrara 5 novembre 2024).

*** Il rapporto di alternatività con la liquidazione controllata**

Nell'ambito della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 c. 3 C.C.I.A.A., l'assenza di beni da distribuire ai creditori costituisce motivo per non procedere con l'apertura della procedura. Tale preclusione, in particolare, opera:

- a condizione che non vi sia attivo acquisibile da distribuire ai creditori, anche in prospettiva futura, neanche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
- sia che la domanda di apertura della liquidazione controllata sia proposta dal creditore;

- sia che la domanda di apertura della liquidazione controllata sia proposta dal debitore.

Un ruolo centrale è affidato all'OCC ed anche al debitore:

- se la domanda è proposta dal creditore:
 - spetta al debitore eccepire l'assenza di attivo entro la prima udienza;
 - spetta all'OCC, su richiesta del debitore, attestare l'assenza di attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
- se la domanda è proposta dal debitore:
 - spetta al debitore dimostrare la sua "capienza";
 - spetta all'OCC, su richiesta del debitore, attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

L'assenza di attivo in capo al debitore persona fisica configura l'ipotesi di incapacienza ex art. 283 C.C.I.I. che, pertanto, si pone in un rapporto di alternatività rispetto alla liquidazione controllata: solo l'esistenza, infatti, della prospettiva di poter eseguire un riparto a favore dei creditori concorsuali è tale da integrare la causa economico-giuridica che giustifica l'apertura della procedura liquidatoria.

6.3 - L'avvio del procedimento da parte del debitore

Ai fini della presentazione della domanda di esdebitazione, il debitore deve avvalersi dell'assistenza dell'OCC, per il cui tramite la stessa è presentata al giudice competente. È da escludersi, invece, la necessità che la domanda di esdebitazione del debitore incapiente debba essere presentata con il patrocinio di un difensore (Tribunale di Torino 11 marzo 2025).

6.4 - La documentazione necessaria

Ai sensi dell'art. 283 c. 3 C.C.I.A.A., la domanda dev'essere corredata con la seguente documentazione:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

È indispensabile, inoltre, che alla domanda sia allegata anche la relazione particolareggiata dell'OCC contenente le indicazioni di cui all'art. 283 c. 4 e 5 C.C.I.A.A..

6.5 - Il ruolo dell'OCC nell'esdebitazione del debitore incapiente

Come detto prima d'ora, gli OCC rappresentano il fulcro del sistema di gestione del sovraindebitamento delineato prima dalla Legge 3/2012 e, oggi, dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Essi costituiscono organi terzi e imparziali, istituiti per assistere il debitore e, al contempo, tutelare le esigenze dei creditori, svolgendo un compito di mediazione e garanzia di legalità. Il loro ruolo si configura in una dimensione ibrida: da un lato, come supporto tecnico-operativo per la raccolta e verifica della documentazione necessaria; dall'altro, come ausiliari del giudice, cui forniscono

valutazioni autonome e qualificate sulla meritevolezza, sulla reale situazione patrimoniale e sulla fattibilità delle soluzioni prospettate. La funzione degli OCC è dunque centrale per l'equilibrio del sistema: garantire che le procedure non si riducano a meri atti formali ma diventino strumenti concreti di regolazione della crisi, capaci di bilanciare il diritto del debitore al *fresh start* con l'interesse dei creditori a una distribuzione ordinata delle risorse disponibili.

La disciplina degli OCC ha conosciuto una significativa evoluzione negli ultimi anni, riflettendo la crescente consapevolezza del legislatore circa il ruolo centrale di questi organismi nelle procedure di sovraindebitamento. Con la Legge 3/2012, gli OCC furono introdotti come strumenti innovativi, con il compito di assistere il debitore e di agevolare la definizione di accordi con i creditori, in una prospettiva prevalentemente conciliativa. In quella fase iniziale, la loro funzione era ancora limitata e non pienamente delineata, tanto che il legislatore si affidava in gran parte all'interpretazione della prassi e alla giurisprudenza per definirne operatività e responsabilità. Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, l'assetto normativo è stato profondamente riorganizzato: gli OCC vengono riconosciuti come veri e propri ausiliari di giustizia, titolari di un compito istruttorio fondamentale per il corretto funzionamento delle procedure. A essi è affidata la verifica della completezza della documentazione, la valutazione della meritevolezza del debitore, nonché il controllo sulla presenza di sopravvenienze utili, con un potere certificativo che assume rilievo quasi giurisdizionale. Le successive riforme - tra cui la Riforma Cartabia e il correttivo-ter - hanno consolidato questo impianto, rafforzando le garanzie di indipendenza e di professionalità degli OCC e confermando la loro funzione di

garanti dell'equilibrio tra tutela del debitore e interesse dei creditori.

**** L'evoluzione normativa degli OCC nell'esdebitazione dell'incapiente***

L'istituto dell'esdebitazione rappresenta oggi uno snodo centrale del diritto della crisi, poiché consente al debitore meritevole di liberarsi dai debiti non onorati e di reinserirsi nella vita economica e sociale. Il legislatore italiano, in linea con le direttive europee, ha progressivamente affinato questo strumento, passando da soluzioni inizialmente frammentarie ad un modello organico e tipizzato con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Già la L. n. 3/2012 aveva introdotto un primo riconoscimento della condizione dell'incapiente, prevedendo all'art. 14-terdecies che il giudice potesse dichiarare l'esdebitazione del debitore persona fisica anche in assenza di utilità per i creditori, purché ricorressero la meritevolezza e l'assenza di frodi o colpe gravi. Quella previsione, pur innovativa, rimaneva tuttavia accessoria e collocata nella procedura di liquidazione, con conseguenti difficoltà applicative e interpretative.

Su questa base, il Codice della Crisi ha costruito un impianto più sistematico: con l'art. 283 C.C.I.A.A., infatti, l'esdebitazione dell'incapiente diventa una procedura autonoma, distinta dalle altre forme di sovraindebitamento e destinata alle persone fisiche prive di risorse patrimoniali e reddituali utilmente aggredibili.

La norma individua con precisione i requisiti di accesso, le verifiche affidate all'OCC e i limiti oggettivi, come l'obbligo di dichiarare per tre anni eventuali sopravvenienze che consentano un minimo soddisfacimento dei creditori. In questo contesto, il comma 4 dell'art. 283 affida agli OCC un ruolo

determinante: essi devono redigere una relazione particolareggiata che costituisce il principale riferimento per la decisione del tribunale, attestando incapacità patrimoniale e reddituale, meritevolezza e assenza di condotte fraudolente. Si tratta di un documento che, per contenuti e finalità, assume una natura quasi para-giurisdizionale e incide in modo sostanziale sulla decisione del giudice. La giurisprudenza ha confermato questa centralità: alcune decisioni hanno valorizzato le relazioni degli OCC concedendo l'esdebitazione, altre invece hanno negato il beneficio in presenza di utilità comunque aggredibili, come la cessione del quinto. La stessa Cassazione ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche a procedure ancora pendenti sotto la L. n. 3/2012, consolidando la ratio riabilitativa e rafforzando il valore della relazione quale presidio di trasparenza.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la valutazione del merito creditizio ex art. 283 c. 5 C.C.I.L., che impone all'OCC di verificare se i finanziatori abbiano rispettato i principi di *responsible lending* e valutato correttamente la capacità restitutoria del debitore. Si tratta di un compito che amplia il ruolo dell'OCC oltre la ricostruzione patrimoniale, chiamandolo ad esaminare anche le condotte degli operatori creditizi. Questa dimensione prepara il terreno al collegamento con il nuovo Fondo per l'Esdebitazione, istituito dalla Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un meccanismo di copertura delle spese procedurali volto a consentire anche ai debitori totalmente privi di risorse di accedere all'istituto. In questo quadro, l'OCC ha il compito di attestare non solo i requisiti soggettivi e oggettivi ma anche la sussistenza dei presupposti per l'accesso al Fondo, quantificando le spese e certificando l'indigenza. La relazione diventa così un canale tecnico di attivazione del sostegno pubblico, mostrando come il

sistema si stia orientando verso una tutela sempre più effettiva del *fresh start*.

*** *La relazione particolareggiata ex art. 283 c. 4 C.C.I.I.***

La relazione particolareggiata prevista dall'art. 283 c. 4 C.C.I.I. rappresenta il fulcro documentale della procedura di esdebitazione dell'incapiente. Attraverso tale atto, l'OCC non si limita a raccogliere le dichiarazioni del debitore ma assume la funzione di certificatore imparziale delle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge. La relazione deve infatti attestare la completa incapacienza patrimoniale e reddituale del debitore, escludendo la possibilità di utilità presenti o prevedibili, nonché accertare la meritevolezza del richiedente, ossia l'assenza di condotte fraudolente, di colpa grave o di ricorso abusivo al credito.

Il valore giuridico della relazione va oltre la semplice ricognizione fattuale: essa svolge un ruolo di istruttoria delegata, in quanto fornisce al tribunale gli elementi indispensabili per valutare la fondatezza della domanda di esdebitazione. L'OCC, agendo come ausiliario di giustizia, compie un'attività paragiurisdizionale che garantisce la serietà della procedura, sostituendo l'attività istruttoria che in altri ambiti sarebbe svolta dal giudice.

La dottrina ha evidenziato come la relazione particolareggiata costituisca un documento a contenuto tecnico-giuridico ed etico, in cui l'OCC è chiamato a coniugare la ricostruzione contabile con la valutazione della condotta del debitore, in un equilibrio tra esigenze di trasparenza e tutela sociale. In questo senso, la relazione non solo orienta la decisione del tribunale ma funge da strumento di legittimazione dell'intera procedura, ponendosi quale garanzia per i creditori e quale presidio di serietà per il debitore.

Sempre il novellato dell'art. 283 c. 4 C.C.I.I. prevede che la relazione particolareggiata dell'OCC contenga specifici elementi, indispensabili per consentire al tribunale di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione dell'incapiente.

In particolare, devono essere riportati:

1. *la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e reddituale del debitore*: l'OCC deve attestare l'incapienza originaria, verificando l'assenza di utilità aggredivibili. Questo compito richiede, non solo una fotografia statica della condizione patrimoniale, ma anche una valutazione dinamica, volta a cogliere eventuali prospettive di redditività. Criticamente, la norma affida all'OCC un onere molto complesso, spesso senza strumenti adeguati, data la difficoltà di stimare con certezza le prospettive future di un soggetto in crisi;
2. *l'indicazione delle cause dell'indebitamento*: occorre ricostruire le ragioni che hanno determinato la crisi. Ciò permette al giudice di distinguere tra indebitamento dovuto a eventi indipendenti dalla volontà del debitore (malattia, perdita del lavoro, eventi imprevisti) e situazioni determinate da condotte imprudenti. Tale analisi introduce un giudizio di valore che rischia di sfociare in una valutazione morale, poco compatibile con la funzione tecnica dell'OCC
3. *la verifica della completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal debitore*: l'OCC deve controllare che i dati forniti siano veritieri e supportati da documenti attendibili. Si tratta di un presidio fondamentale di trasparenza ma che espone l'OCC a forti responsabilità, soprattutto in mancanza di un accesso sistematico a

tutte le banche dati, come era invece previsto dalla Legge 3/2012 all'art. 15, comma 10;

4. *la valutazione della meritevolezza*: l'OCC deve escludere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento, che abbia commesso atti in frode ai creditori o che abbia abusato degli strumenti di sovraindebitamento. Questo punto evidenzia la funzione para-giurisdizionale dell'OCC, chiamato a un vero e proprio giudizio sul comportamento del debitore, che va oltre la mera analisi tecnica.
5. *le eventuali utilità sopravvenute*: l'OCC deve infine vigilare su possibili risorse sopraggiunte, segnalando quelle idonee a garantire ai creditori un soddisfacimento minimo. Criticamente, si tratta di un compito di controllo continuativo che prolunga il coinvolgimento dell'OCC oltre la fase iniziale della procedura, con costi e responsabilità non sempre sostenuti da adeguati strumenti organizzativi e compensativi.

In conclusione, la relazione particolareggiata si configura come un documento ad alto contenuto tecnico e valutativo, che pone l'OCC in una posizione delicata: da un lato garante di trasparenza e legalità, dall'altro esposto al rischio di assumere compiti che si avvicinano al giudizio, con un carico di responsabilità che la disciplina attuale non sempre bilancia con strumenti di tutela adeguati.

*** La verifica del merito creditizio**

Un profilo di particolare rilievo, spesso trascurato nella prassi applicativa, riguarda il compito attribuito all'OCC dall'art. 283 c. 5 C.C.I.I., relativo alla valutazione del merito creditizio. La norma stabilisce che nella relazione particolareggiata l'OCC deve indicare se, in occasione della concessione dei

finanziamenti, i soggetti eroganti abbiano tenuto conto della capacità del debitore di far fronte all'impegno assunto, valutata in relazione al reddito disponibile, depurato della quota necessaria a garantire un dignitoso tenore di vita. Tale parametro è ricollegato, in via interpretativa, all'importo individuato dal comma 2 dello stesso articolo, ossia all'assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare.

La previsione non si limita dunque a un controllo formale ma introduce una dimensione ulteriore: quella di accertare se l'accesso al credito sia stato concesso in violazione dei principi di *responsible lending*, già sanciti dall'art. 124-bis TUB, che impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate. L'OCC, pertanto, non si limita a ricostruire la posizione patrimoniale e reddituale del debitore, ma deve svolgere una ricognizione critica della "storia creditizia", individuando se vi siano state concessioni di credito sproporzionate rispetto alla reale capacità di rimborso.

In questo senso, il legislatore sembra voler attribuire all'OCC anche una funzione di *moral suasion* nei confronti degli operatori del mercato, richiamandoli a una condotta più prudente nella valutazione della solvibilità. Non a caso, parte della dottrina ha letto la disposizione come una norma di "*soft law*", volta a diffondere una cultura della responsabilità finanziaria. La giurisprudenza più recente ha sottolineato come la valutazione della meritevolezza del debitore incapiente non possa limitarsi a rilevare la sproporzione tra debiti contratti e patrimonio disponibile ma debba considerare anche le circostanze concrete dell'indebitamento. In particolare, la Corte d'Appello di Venezia (Sez. I civ., 5 giugno 2023, Pres. Tagliatela, Rel. Marani, Est. Passarelli) ha evidenziato che

l'indagine sulla colpa grave del debitore non può prescindere dalla condotta dell'istituto mutuante, qualora questo abbia concesso credito senza un'adeguata verifica della capacità restitutoria; in tali casi, la negligenza del creditore può incidere sulla qualificazione della responsabilità del debitore, riducendone il grado di colpevolezza. Tuttavia, occorre cautela. Spingere troppo oltre tale impostazione rischierebbe di deresponsabilizzare il debitore, facendo dipendere la valutazione della sua meritevolezza dalla maggiore o minore diligenza del finanziatore. Una lettura equilibrata è quella che riconosce all'OCC il compito di segnalare situazioni di "credito facile" o sproporzionato, senza però trasformare tale accertamento in un automatismo assolutorio per il debitore.

In definitiva, il ruolo dell'OCC nella valutazione del merito creditizio si innesta in una più ampia funzione di garanzia e riequilibrio. Esso consente di distinguere i casi di sovraindebitamento dovuti a eventi esogeni o a politiche creditizie aggressive, dai casi in cui il debitore abbia invece fatto ricorso al credito con leggerezza o dolo. La relazione dell'OCC, in questo ambito, si configura come un documento "ibrido", tecnico e insieme etico, che orienta il giudice nella difficile operazione di ponderare i comportamenti di entrambe le parti del rapporto obbligatorio.

**** Il Fondo per l'Esdebitazione degli incapienti***

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 893-895) è stato istituito il Fondo per l'Esdebitazione degli Incapienti. Si tratta di uno strumento innovativo, volto a consentire anche ai soggetti meritevoli in condizioni di totale incapacità economica di accedere alla procedura di esdebitazione.

La finalità del Fondo non è quella di garantire un soddisfacimento dei creditori ma di coprire le spese procedurali indispensabili all'avvio e alla gestione della procedura, tra cui i compensi dell'OCC, i costi per il deposito della domanda e gli oneri di cancelleria. In questo senso, il Fondo elimina una barriera economica che finora impediva l'accesso all'istituto proprio ai debitori più fragili.

Il ruolo dell'OCC diventa quindi centrale: nella relazione ex art. 283 c. 4 C.C.I.A.A., l'Organismo deve attestare non solo i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esdebitazione ma anche segnalare se sussistono i presupposti per l'accesso al Fondo, quantificando le spese necessarie e certificando l'impossibilità del debitore di sostenerle. La relazione assume così una duplice valenza: da un lato, strumento di verifica della meritevolezza e dell'incapienza; dall'altro, canale tecnico per l'attivazione del sostegno pubblico.

In prospettiva, l'integrazione tra il Fondo e la relazione OCC rappresenta un tassello fondamentale per rendere concretamente accessibile il diritto al fresh start sancito dall'art. 283 C.C.I.A.A..

In conclusione, l'esdebitazione dell'incapiente segna il passaggio da una logica patrimoniale a una logica sociale e riabilitativa, coerente con i principi europei. Gli OCC si collocano al centro del sistema: garanti di trasparenza, mediatori tra interessi contrapposti e strumenti essenziali per il funzionamento dell'istituto. È auspicabile che linee guida uniformi e un adeguato sostegno economico consolidino il ruolo degli OCC, così da rendere pienamente effettivo il diritto al fresh start.

6.5 - Le funzioni di vigilanza dell'OCC

I commi 9 e 10 dell'art. 283 C.C.I.I. attribuiscono all'OCC un ruolo centrale nella fase successiva al decreto di esdebitazione, introducendo un sistema di vigilanza continuativa che proietta l'intervento dell'OCC oltre la fase meramente istruttoria iniziale: in tale arco temporale, l'OCC è chiamato a monitorare la tempestività con cui il debitore deposita la dichiarazione annuale prevista dal comma 7, attestante l'assenza o l'eventuale sopravvenienza di nuove utilità patrimoniali o reddituali.

La funzione di controllo, dunque, si articola in due livelli:

- da un lato, la verifica formale della regolarità degli adempimenti del debitore;
- dall'altro, la valutazione sostanziale circa la rilevanza delle sopravvenienze dichiarate.

È compito dell'OCC accertare se le nuove risorse superino la soglia minima di cui all'art. 283 c. 2 C.C.I.I., rendendo quindi attuale l'interesse dei creditori ad un soddisfacimento parziale. In tale ipotesi, l'OCC deve darne comunicazione al Tribunale mediante una relazione certificata, consentendo al giudice di valutare la revoca del beneficio concesso.

In questa prospettiva, l'OCC si configura come un custode nel tempo dell'equilibrio tra debitore e creditori: da un lato, assicura che l'esdebitazione non si traduca in un ingiustificato vantaggio per chi, dopo il provvedimento, ottenga risorse consistenti; dall'altro, garantisce la stabilità della liberazione concessa al debitore che permane in stato di effettiva incapacienza. Si tratta, pertanto, di una funzione delicata, che rafforza la credibilità e la legittimazione sociale dell'istituto, evitando che l'esdebitazione sia percepita come una sanatoria indiscriminata e valorizzando il ruolo dell'OCC quale presidio di correttezza e trasparenza.

In primo luogo, l'OCC è chiamato a ricevere e verificare le comunicazioni che il debitore incapiente è tenuto a rendere in caso di sopravvenienze reddituali o patrimoniali nei tre anni successivi alla pronuncia di esdebitazione. Si tratta di un obbligo che presuppone non solo un controllo formale (la trasmissione della dichiarazione) ma anche una valutazione sostanziale sulla natura e sulla rilevanza delle nuove utilità. In secondo luogo, l'OCC assume una funzione di mediatore istituzionale: da un lato, raccoglie le informazioni dal debitore; dall'altro, le trasmette al tribunale attraverso una relazione che certifica l'effettiva consistenza delle sopravvenienze. In questo senso, l'OCC agisce come ausiliario del giudice, surrogandone in parte le attività istruttorie e garantendo che la valutazione finale sulla revoca dell'esdebitazione si fondi su dati oggettivi e verificati.

Infine, la previsione normativa valorizza l'OCC anche sul piano della legittimazione sociale dell'istituto: l'esdebitazione dell'incapiente potrebbe, infatti, suscitare critiche se percepita come una "sanatoria indiscriminata" dei debiti. Il controllo triennale e il ruolo di vigilanza attribuiti all'OCC assicurano invece che il beneficio sia concesso solo a chi ne ha effettivamente bisogno e che, in caso di mutamento della situazione economica, le nuove risorse siano destinate – almeno in parte – ai creditori.

In sintesi, nei commi 9 e 10 l'OCC non è più soltanto il garante iniziale della meritevolezza e dell'incapienza, ma diventa un custode nel tempo dell'equilibrio tra debitore e creditori, presidio di trasparenza e correttezza nella fase successiva all'esdebitazione.

6.6 - Il trattamento delle utilità rilevanti

Il debitore non è liberato dai propri debiti, di cui resta ferma l'esigibilità, se entro i tre anni successivi al decreto di esdebitazione sopravvivono utilità ulteriori.

Decorso il triennio, l'esdebitazione dispiega a pieno i suoi effetti e i debiti sono inesigibili.

Nel corso del triennio, il debitore è sottoposto ad un'attività di monitoraggio che comporta:

- da un lato, l'onere in capo allo stesso di presentare la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori, secondo le modalità e il termine previsto dal giudice nel decreto di esdebitazione. L'omissione, se la dichiarazione è positiva (presenza di utilità ulteriori), comporta la revoca del beneficio;
- dall'altro lato, un dovere di vigilanza e verifica in capo al gestore della crisi.

In particolare, sebbene non espressamente indicato, il gestore ha l'onere di riferire al giudice, con apposita relazione annuale, in merito:

- al corretto adempimento dell'obbligo di deposito della dichiarazione da parte del debitore, entro il termine stabilito;
- alle verifiche compiute per accertare la veridicità di quanto dichiarato e la presenza di utilità rilevanti non dichiarate (Tribunale di Avellino 9 gennaio 2025).

Nel caso in cui sia verificata l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, il gestore lo comunica ai creditori che possono iniziare le azioni esecutive e cautelari a valere sulle utilità (art. 283 c. 9 ultimo periodo C.C.I.A.A.).

Nel caso in cui sopraggiungano utilità rilevanti nel corso del triennio, il gestore della crisi, previa autorizzazione del

giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

Posta la natura non concorsuale dell'istituto, sembra escludersi che si possa aprire un concorso tra i creditori sulle somme disponibili e, di conseguenza, che il gestore debba occuparsene.

I creditori, pertanto, potranno agire liberamente per la tutela del proprio credito, entro i limiti dell'utilità ulteriore ex art. 283 c. 1 e 2 C.C.I.Ll..



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**

